

**RELAZIONE
SUL GOVERNO SOCIETARIO E
GLI ASSETTI PROPRIETARI
DI UBI BANCA Scpa**

ai sensi dell'art. 123-bis TUF

Sito web: www.ubibanca.it

Esercizio di riferimento: 2013

Data: 11 marzo 2014

INDICE

GLOSSARIO

PREMESSA

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF)

- a) *Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)*
- b) *Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF)*
- c) *Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)*
- d) *Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)*
- e) *Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio del diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF)*
- f) *Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)*
- g) *Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)*
- h) *Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1)*
- i) *Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)*
- l) *Attività di direzione e coordinamento(ex art. 2498 e ss. C.C.)*

3. COMPLIANCE (ex art.123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

4. CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

- 4.1 *Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)*
- 4.2 *Composizione e ruolo (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)*
- 4.3 *Presidente del Consiglio di Sorveglianza*

5. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

6. COMITATO NOMINE

7. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

8. REMUNERAZIONE E PIANI DI SUCCESSIONE

Indennità dei consiglieri in caso di dimissioni, licenziamenti o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF)

9. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

10. COMITATO BILANCIO

11. COMITATO PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

12. CONSIGLIO DI GESTIONE

- 12.1 *Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF*
- 12.2 *Composizione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF*
- 12.3 *Ruolo del Consiglio di Gestione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF*
- 12.4 *Organici delegati*
- 12.5 *Presidente del Consiglio di Gestione*
- 12.6 *Altri consiglieri esecutivi*
- 12.7 *Consiglieri indipendenti*

13. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

14. DIREZIONE GENERALE

15. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

- 15.1 *Responsabile della Funzione di Internal Audit*
- 15.2 *Consigliere esecutivo incaricato del sistema di controllo interno*
- 15.3 *Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001*
- 15.4 *Società di Revisione*
- 15.5 *Chief Financial Officer e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*
- 15.6 *Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi*

16. INTERESSI DEI CONSIGLIERI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

17. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

18. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

19. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF

ALLEGATO A

TABELLE DI SINTESI

- Tab. 1 *Informazioni sugli assetti proprietari*
- Tab. 2 *Struttura del Consiglio di Sorveglianza e dei Comitati*
- Tab. 3 *Struttura del Consiglio di Gestione*

ALLEGATO 1: *Paragrafo sulle “principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria” ai sensi dell’art. 123 bis, comma 2, lett. b) TUF*

ALLEGATO 2: *Policy in materia di controlli interni a presidio delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.*

Glossario

Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana Spa, ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

Cod.Civ. / C.C.: il Codice Civile.

Emissente: l'emittente valori mobiliari a cui si riferisce la Relazione.

Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.

Regolamento Emissenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati.

Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.

Disciplina in materia di attività di rischio e conflitto di interessi nei confronti di soggetti collegati: Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 – 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011

Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123 bis TUF.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

TUB: il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

Premessa

Si evidenzia che tutte le informazioni riportate nella presente Relazione fanno riferimento alle vigenti previsioni statutarie.

Peraltro si segnala che è stato elaborato un progetto di modifiche statutarie che tiene conto dell'evoluzione normativa, delle indicazioni ricevute dalla Banca d'Italia e delle tendenze espresse dai Mercati e che mira ad adeguare i meccanismi di governance ai più recenti orientamenti e alla creazione di una banca popolare integrata fondata sul principio del voto capitario ma in grado di favorire una equilibrata rappresentanza nella governance sociale di tutte le componenti della compagine sociale.

Il progetto – subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni – verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

1. Profilo dell'Emittente

La presente Relazione è finalizzata a fornire ai Soci ed al mercato un'analisi circa il sistema di corporate governance adottato da Unione di Banche Italiane Scpa (d'ora innanzi UBI Banca), sistema che tiene conto delle previsioni e dei principi contenuti:

- nella normativa in materia di emittenti quotati prevista dal Testo Unico della Finanza (d'ora innanzi TUF) e dai relativi regolamenti di attuazione adottati dalla Consob;
- nella normativa in materia bancaria – con particolare riferimento a quella specifica rivolta alle banche popolari – prevista dal Testo Unico Bancario (d'ora innanzi TUB);
- nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana Spa.

UBI Banca è una banca popolare avente natura di società cooperativa per azioni.

Come tale, UBI Banca è tenuta ad osservare le norme previste dal Codice Civile in tema di società cooperative – ad esclusione di quelle espressamente elencate nell'art. 150 bis del TUB – nonché quelle che disciplinano le società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina propria delle cooperative, come indicato all'art. 2519 del Codice Civile. Le peculiarità proprie della natura di società cooperativa sono espressamente declinate nella Relazione al bilancio di esercizio di UBI Banca Scpa, parte integrante della Relazione sulla gestione, che è stata redatta in ossequio all'art. 2545 C.C. e che enuncia quali sono stati i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

La natura giuridica di banca popolare si sostanzia nella circostanza che ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, nel Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» (cosiddetto «Sviluppo Bis»), è stato inserito l'art. 23 quater che definisce alcune importanti modifiche al regime normativo delle banche popolari disciplinato dall'art. 30 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993).

La novità più importante riguarda l'innalzamento – dallo 0,50% all'1% del capitale sociale – del limite al possesso di azioni, diretto o indiretto, fatta salva la facoltà statutaria di prevedere una quota più contenuta, comunque non inferiore allo 0,50%.

Fanno eccezione al possesso della soglia massima dell'1% del capitale sociale gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

UBI Banca ha adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, ritenuto maggiormente rispondente alle esigenze di governance della Capogruppo UBI Banca ed al contempo più appropriato per rafforzare la tutela degli azionisti-soci, soprattutto per il tramite dell'attività del Consiglio di Sorveglianza, organo nominato direttamente dai Soci e rappresentante degli stessi.

La principale peculiarità del modello dualistico consiste nella distinzione tra:

- funzioni di supervisione strategica e controllo, attribuite al Consiglio di Sorveglianza, che assomma alcuni poteri che nel sistema tradizionale sono propri dell'Assemblea (approvazione del bilancio, nomina dei componenti dell'organo gestorio e determinazione dei

- relativi compensi), del Collegio Sindacale e assume funzioni di “alta amministrazione”, in quanto chiamato a deliberare, su proposta del Consiglio di Gestione, in ordine ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo nonché in ordine alle operazioni strategiche indicate nello Statuto (art. 46 Statuto Sociale – disponibile sul sito internet www.ubibanca.it alla sezione Corporate Governance - Documenti societari);
- funzione di gestione dell’impresa, attribuita al Consiglio di Gestione, che è competente, in via esclusiva, per il compimento di tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale, siano esse di ordinaria o straordinaria amministrazione, in coerenza con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza (art. 37 Statuto).

Tale bipartizione consente di individuare i distinti momenti della vita gestionale dell’azienda e di affidarli ai suddetti organi societari che, nei rispettivi ruoli e responsabilità, determinano il funzionamento del governo societario più consono all’assetto della Banca e del Gruppo nell’ambito dell’unico disegno imprenditoriale, in continuo dialogo e collaborazione interfunzionale.

La Banca è quotata al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana Spa. In ragione di ciò, UBI Banca è altresì tenuta ad osservare le norme dettate per gli emittenti quotati dal TUF e dai relativi regolamenti di attuazione emanati dalla Consob.


UBI Banca è Capogruppo del Gruppo Unione di Banche Italiane, strutturato sulla base di un modello federale, polifunzionale e integrato con capogruppo popolare quotata, che esprime gli indirizzi strategici, svolge funzioni di coordinamento ed esercita il controllo su tutte le strutture e società dello stesso Gruppo.

UBI Banca, nell’esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, dovuta sia per il rispetto della specifica normativa dettata dall’Autorità di Vigilanza sia in ossequio alla disciplina civilistica, individua gli obiettivi strategici del Gruppo principalmente attraverso il piano industriale e il budget di Gruppo e – ferme restando l’autonomia statutaria ed operativa di ciascuna società appartenente allo stesso – definisce le linee di sviluppo strategico di ciascuna di esse, così che le stesse siano chiamate, da un lato, a prendere parte al conseguimento dei predetti obiettivi nell’ambito di un unico disegno imprenditoriale e, dall’altro lato, a beneficiare dei risultati complessivi dell’attività di indirizzo e coordinamento.

Nella realizzazione della propria missione imprenditoriale UBI Banca mantiene un forte orientamento alla responsabilità sociale, in coerenza con la natura di banca popolare fortemente radicata nelle comunità locali dei territori in cui opera. Questo orientamento è sostenuto dall’adozione di specifici strumenti come la Carta dei Valori, il Codice Etico e il Bilancio Sociale.

Di seguito si riporta un prospetto illustrante la composizione del Gruppo UBI Banca alla data del 31 dicembre 2013:

Gruppo Societario UB|>Banca al 31/12/2013



(4) Representación relativa al concepto ordinario

(1) Percentuale relativa al capitale ordinario
(2) Percentuale sul capitale totale, il resto

(2) Percentuale sul capitale totale, il restante 1.120

1,13% so

(3) Il gruppo detiene inoltre il 28,60% così suddiviso: BPA(2,88%), BPCI (2,88%), BBS (2,88%), Banca Carime (2,88%), BPB (2,88%), IW Bank (2,88%), BRE (4,32%), BVC (1,44%), UBI Banca P. Inv. (1,44%), UBI Pramerica (1,44%), UBI Factor (0,72%), Presitalia (0,07%), UBI Academy (0,01%).

(4) Il gruppo detiene inoltre il residuo 31,5% così suddiviso: BPA(3%), BPCI (3%), BBS (3%), Banca Carime (3%), BPB (3%), BRE (3%) UBISS (3%), BVC (1,5%), UBI Banca P. Inv. (1,5%), UBI Pramerica (1,5%), UBI Factor (1,5%), UBI Leasing (1,5%), IW Bank (1,5%), Prestitalia (1,5%).

2. Informazioni sugli assetti proprietari (ex art. 123 bis, comma 1, TUF) alla data dell'11 marzo 2014

a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123 bis, comma 1, lett. a), TUF)

Il capitale sociale di UBI Banca Scpa è interamente composto da azioni ordinarie, negoziate al Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana.

Relativamente al 2013 si segnala che:

- in data 5 febbraio 2013 sono state emesse n. 16 nuove azioni UBI Banca a seguito della conversione di Obbligazioni UBI 2009/2013;
- in data 22 maggio 2013 sono state emesse n. 1.346 azioni a seguito della fusione per incorporazione della controllata Centrobanca SpA;
- in data 28 maggio 2013 il Consiglio di Gestione e in data 30 maggio 2013 il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca Scpa hanno deliberato di optare per il rimborso per contanti del "Prestito Obbligazionario Convertibile UBI 2009/2013" emesso nel luglio 2009, così come previsto dal Regolamento del Prestito;
- in data 3 luglio 2013: sono state emesse n. 84 nuove azioni UBI Banca a seguito della conversione delle obbligazioni UBI 2009/2013;
- in data 10 luglio 2013: sono state emesse n. 121 nuove azioni UBI Banca a seguito della conversione delle obbligazioni UBI 2009/2013.

Il capitale sociale di UBI Banca Scpa, pertanto alla data del 31 dicembre 2013, risulta pari a Euro 2.254.371.430,00 diviso in n. 901.748.572 azioni del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna e non ha subito variazioni alla data odierna.

Non vi sono in UBI Banca sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti che escludano l'esercizio diretto dei diritti di voto.

Relativamente alle azioni proprie si rinvia al successivo paragrafo i) del presente capitolo.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123 bis, comma 1, lett. b), TUF)

Non sussistono restrizioni al trasferimento dei titoli azionari, essendo le azioni trasferibili nei modi di legge (art. 15 Statuto Sociale).

Clausole di gradimento sono previste esclusivamente per l'ammissione allo status di Socio. Chi intende diventare Socio deve esibire al Consiglio di Gestione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrativa e presentare al Consiglio stesso domanda scritta contenente, oltre all'indicazione delle azioni possedute, le generalità, il domicilio, la cittadinanza ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale. Ai fini dell'ammissione a Socio è richiesta la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno 250 azioni.

Avute presenti le disposizioni di legge sulle banche popolari, ogni decisione sull'accoglimento delle domande di ammissione a Socio è adottata dal Consiglio di Gestione avuto esclusivo riguardo agli interessi oggettivi della Società, incluso quello alla sua indipendenza ed autonomia, e al rispetto dello spirito della forma cooperativa ed è comunicata all'interessato. Al fine della valutazione di tali requisiti si terrà conto, tra l'altro, di eventuali pregressi rapporti di coloro che hanno presentato domanda di ammissione con Società del Gruppo.

Trattandosi di banca popolare, sussiste il limite del possesso azionario secondo il disposto dell'art. 30 del Testo Unico Bancario e dell'art. 18 dello Statuto, che prevedono che nessuno può possedere un numero di azioni superiore a quello massimo consentito dalla legge, pari

all'1% del capitale sociale (limite non applicabile agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi). Relativamente al limite della quota di possesso del capitale sociale delle banche popolari disposto dalla normativa vigente, la Banca, ai sensi dell'art. 30 del TUB, ha inviato ai soggetti interessati la comunicazione relativa alla violazione del divieto.

Ai sensi della normativa vigente il termine per l'adempimento del dovere di alienazione è differito al 31 dicembre 2014 per i soggetti che al 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.

A seguito del rilascio da parte della Banca d'Italia del prescritto provvedimento ex art. 56 TUB in data 11 febbraio u.s., e in base ai poteri attribuitigli dallo Statuto (art. 46) in tema di deliberazioni di adeguamento dello stesso a disposizioni normative, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha deliberato in data 13 febbraio 2014 l'integrazione ex-lege dell'articolo 8 e la modifica dell'articolo 15 dello Statuto sociale, con lo scopo di recepire nello statuto di UBI Banca le previsioni in materia di ammissione e decadenza dalla qualità di socio contenute nell'art. 30, comma 5-bis TUB, comma introdotto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

L'art. 30 comma 5 bis del TUB prevede che, per favorire la patrimonializzazione della società, se lo statuto subordina l'ammissione a socio al possesso di un numero minimo di azioni, il venir meno di tale possesso minimo comporta la decadenza dalla qualità così assunta.

In relazione a quanto precede, il comma 2 dell'articolo 8 dello Statuto di UBI Banca è stato quindi integrato come segue: "Ai fini dell'ammissione a Socio è richiesta la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno 250 azioni il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità di Socio ai sensi di legge". In coerenza, è stato modificato l'articolo 15 dello Statuto, con l'eliminazione del comma 4.

Il Consiglio di Sorveglianza ha deliberato, tenuto conto dello spirito mutualistico della Banca cooperativa e dell'ampia base sociale, di introdurre una norma transitoria che prevede un termine entro il quale i Soci titolari di un numero di azioni inferiore a quello minimo previsto potranno provvedere ad adeguare il numero di azioni possedute per non perdere la qualità di Socio. In particolare, in base alle risultanze del Libro Soci così come integrate dalle certificazioni che saranno rilasciate dagli intermediari depositari e trasmesse alla Banca, quest'ultima procederà ad accertare la decadenza dalla qualità di Socio per coloro che, alla data del 19 aprile 2014, risultassero titolari di un numero di azioni inferiore a quello minimo di 250 azioni prescritto dall'art. 8 dello Statuto sociale.

Qualora, al termine del periodo di transizione, non fosse ripristinato il quantitativo minimo per il mantenimento della qualità di Socio, si rammenta che rimarranno immutati i diritti patrimoniali inerenti le azioni, e che l'azionista potrà in qualsiasi momento ripresentare domanda di ammissione a Socio nel rispetto dello Statuto della Banca. Con successiva e ampia comunicazione, la Banca fornirà ogni utile informazione al fine di agevolare i soci interessati all'operazione.

Per quanto riguarda le altre modifiche statutarie illustrate nell'informativa del 19 dicembre 2013, un ulteriore comunicato verrà emesso una volta ricevute le necessarie autorizzazioni da parte della Banca d'Italia.

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123 bis, comma 1, lett. c), TUF

Alla data della presente Relazione, in base ad informazioni ricevute direttamente dal Gruppo, i seguenti soggetti risultano avere possessi superiori al 2%:

- Silchester International Investors LLP (5,001%)
- BlackRock Incorporated (indiretta - gestione del risparmio) (4,951%)
- Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (2,230%)

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123 bis, comma 1, lettera d), TUF

Non esistono titoli che conferiscono diritti speciali di controllo su UBI Banca.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio del diritto di voto (ex art. 123 bis, comma 1, lettera e), TUF

Non esistono meccanismi di esercizio dei diritti di voto per quanto attiene la partecipazione azionario dei dipendenti.

f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123 bis, comma 1, lettera f), TUF

L'esercizio dei diritti amministrativi è subordinato innanzi tutto allo status di Socio, che si acquisisce, a seguito della delibera di ammissione da parte del Consiglio di Gestione, con l'iscrizione a Libro Soci.

Il rifiuto di ammissione a Socio, per chi fosse regolarmente intestatario di azioni della Società, produce unicamente l'effetto di non consentire l'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

Per l'intervento in Assemblea, l'esercizio del voto e per l'eleggibilità alle cariche sociali è necessario che la qualità di Socio sia posseduta da almeno 90 giorni decorrenti dall'iscrizione a libro Soci (art. 25 dello Statuto).

Il Socio, secondo il disposto dell'art. 30 del TUB e dell'art. 26 dello Statuto, ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

La partecipazione al patrimonio ed agli utili è proporzionata alle azioni possedute (art. 17 Statuto); tuttavia, in caso di mancata alienazione delle azioni eccedenti il limite al possesso azionario previsto dalla vigente normativa del capitale sociale decorso un anno dalla contestazione al detentore della violazione del divieto da parte della Banca, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Banca.

g) Accordi tra azionisti noti a UBI Banca ai sensi dell'art. 122 TUF (ex art. 123 bis, comma 1, lettera g) TUF

UBI Banca ha ricevuto una comunicazione avente ad oggetto la costituzione, in data 28 maggio 2007, dell'associazione non riconosciuta denominata [“Associazione Banca Lombarda e Piemontese”](#), con sede in Brescia. L'estratto delle principali clausole dello Statuto è stato pubblicato nella versione aggiornata sul quotidiano [“Il Giornale”](#) del 24 gennaio 2012.

Gli aderenti, pur non ritenendo l'Associazione qualificabile quale patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, hanno provveduto comunque all'assolvimento degli adempimenti pubblicitari richiesti dalla normativa vigente in relazione ad alcune clausole dello Statuto, per quanto occorrer possa e alla luce della natura cogente di tale disposizione normativa nonché delle conseguenze previste in caso di mancato rispetto della medesima.

UBI Banca ha inoltre ricevuto in data 21 novembre 2011 una lettera avente ad oggetto [“Comunicazione ex art. 20 c. 2 D.Lgs. 385/1993 e ex art. 122 D.Lgs. 58/1998”](#) relativa alla costituzione in data 22 settembre 2011, dell'Associazione denominata [“FuturoUBI”](#), con sede in Milano. Nell'ambito di tale comunicazione l'Associazione ha dichiarato che [“pur ritenendo le adesioni non qualificabili quale patto parasociale, ai sensi della disciplina in oggetto richiamata, ha provveduto all'assolvimento degli adempimenti pubblicitari, pubblicando sul sito \[www.futuroubi.it\]\(#\) il proprio statuto”](#).

Inoltre è stata comunicata:

- la costituzione in data 23 novembre 2007 dell'Associazione denominata [“Amici di UBI Banca”](#) con sede in Bergamo, segnalando l'assolvimento degli adempimenti pubblicitari;
- la costituzione in data 24 gennaio 2011 dell'Associazione denominata [“Tradizione in UBI BANCA”](#), con sede in Cuneo;
- con lettera del 19 giugno 2012 la costituzione dell'Associazione denominata [“Amici della Banca Regionale Europea e del Gruppo UBI”](#) con sede in Cuneo;
- la costituzione in data 29 ottobre 2012 dell'Associazione [“Insieme per UBI Banca”](#) con sede in Milano;
- con lettera del 27 febbraio 2013 la costituzione dell'[“Associazione Soci UBI Centro-Sud”](#) con sede in Roma;

- con lettera del 28 febbraio 2013 la costituzione dell’[“Associazione Soci Lombardi UBI Banca”](#) in sigla “ASSOLUBI” con sede in Brescia;
- in data 15 marzo 2013 la costituzione, in data 7 ottobre 2011, dell’[“Associazione Azionisti Banche Popolari 2011”](#).

In data 26 luglio 2013 è pervenuta la richiesta di ammissione a socio da parte dell’Associazione [“UBI Banca Popolare!”](#) con sede in Bergamo costituita l’8 maggio 2013.

Sono altresì pervenute alla Banca comunicazioni da parte dell’[“Associazione Azionisti UBI Banca”](#) con sede in Bergamo.

Infine si è appresa tramite:

- comunicato stampa la costituzione in data 10 novembre 2011 dell’[“Associazione dei cittadini e dipendenti soci di UBI Banca”](#) con sede a Brescia;
- notizie di stampa la costituzione dell’[“Associazione Prealpina Azionisti di UBI Banca”](#).

h) Clausole di change of control (ex art. 123 bis, comma 1, lettera h) TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter TUF)

Il vigente patto parasociale sottoscritto tra UBI Banca e Prudential, concernente la joint venture in UBI Pramerica SGR Spa (“SGR”), prevede l’assegnazione alle parti di diritti di acquisto (opzioni call) al verificarsi di taluni eventi predeterminati.

In particolare, in caso di “change of control” di UBI Banca (intendendosi con tale espressione qualsivoglia operazione mediante la quale *i*) un soggetto acquista direttamente o indirettamente più del 30% del capitale con diritto di voto di UBI Banca; *ii*) UBI Banca realizza una fusione o altra operazione straordinaria con un’altra entità giuridica e pertanto UBI Banca cessa di esistere, o l’entità giuridica partecipante all’operazione risulta detenere dopo l’operazione più del 30% del capitale con diritto di voto di UBI Banca; *iii*) la cessione, l’affitto, il trasferimento o altra operazione analoga mediante la quale UBI Banca trasferisce ad un’altra entità giuridica tutte o una parte sostanziale delle proprie attività), Prudential ha la facoltà di trasmettere a UBI Banca una comunicazione che consente a quest’ultima di esercitare un’opzione di acquisto sull’intera partecipazione detenuta da Prudential nella SGR.

In caso di mancato esercizio di tale opzione di acquisto, Prudential ha, alternativamente, la facoltà *i*) di acquistare l’intera partecipazione nella SGR detenuta dalle Società del Gruppo UBI Banca, o una partecipazione che consenta alla stessa di detenere il 65% del capitale della SGR; *ii*) di dare mandato ad una banca d’affari per la vendita ad un terzo dell’intero capitale della SGR.

è attualmente in essere un “Accordo di Opzioni Reciproche” tra UBI Banca e F & B Insurance Holdings S.A./N.V. (“F&B”), concernente la joint venture in UBI Assicurazioni Spa; tale accordo prevede, tra l’altro, il riconoscimento a favore di F&B di opzioni al verificarsi di alcuni eventi predeterminati tra i quali la Comunicazione del Cambio di Controllo di UBI Banca. In tal caso, a seguito di richiesta da parte di F&B, UBI Banca potrà esercitare l’opzione di Acquisto della partecipazione detenuta da F&B in UBI Assicurazioni. Qualora UBI Banca non esercitasse tale opzione, F&B avrà facoltà di acquistare la quota detenuta da UBI Banca in UBI Assicurazioni. Nel caso anche F&B non eserciti il diritto di acquisto le parti conferiranno mandato ad una primaria banca d’affari per la cessione congiunta dell’intero capitale di UBI Assicurazioni.

Lo Statuto di UBI Banca non contempla previsioni con riferimento alle disposizioni ex art. 104, comma 1-ter TUF.

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie (ex art. 123 bis, comma 1, lettera m) TUF)

Alla data della presente Relazione, non sono in essere deleghe per aumentare il capitale sociale o per emettere obbligazioni convertibili.

Per quanto riguarda l'acquisto di azioni proprie:

1) l'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2011 ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Gestione, e per esso il Presidente, il Vice Presidente ed il Consigliere Delegato, in via tra loro disgiunta all'acquisto, entro il 30 settembre 2011, di massime n. 1.200.000 azioni proprie da assegnare al Top Management del Gruppo nell'ambito del sistema incentivante di Gruppo per un controvalore complessivo massimo di Euro 5.500.000 ad un prezzo unitario non inferiore al valore nominale dell'azione e non superiore del 5% rispetto al prezzo ufficiale rilevato nella seduta di mercato precedente ogni singola operazione di acquisto.

In conformità a tale delibera nel periodo 12 luglio 2011 – 13 luglio 2011 si è proceduto all'acquisto di complessive n. 1.200.000 azioni ordinarie UBI Banca.

Tali azioni sono state acquistate ad un prezzo medio pari a Euro 3,6419 per azione.

A seguito di detti acquisti UBI Banca detiene un totale di 1.200.000 azioni proprie;

2) l'Assemblea dei Soci del 28 aprile 2012 ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Gestione, e per esso il Presidente, il Vice Presidente ed il Consigliere Delegato, in via tra loro disgiunta all'acquisto, da porre in essere entro la data dell'assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2364-bis n. 4 del C.C. in materia di distribuzione degli utili dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, di massime n. 500.000 azioni proprie da assegnare al Top Management del Gruppo nell'ambito del sistema incentivante di Gruppo per un controvalore complessivo massimo di Euro 1.750.000 ad un prezzo unitario non inferiore al valore nominale dell'azione e non superiore del 5% rispetto al prezzo ufficiale rilevato nella seduta di mercato precedente ogni singola operazione di acquisto.

In esecuzione della suddetta delibera assembleare, si è proceduto il 28 febbraio 2013 all'acquisto di complessive n. 500.000 azioni ordinarie UBI Banca.

Tali azioni sono state acquistate ad un prezzo medio pari a Euro 3,4911 per azione. Le operazioni di acquisto sono state effettuate sul mercato regolamentato in osservanza dei limiti indicati dall'autorizzazione assembleare e delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili, ivi incluse le norme di cui al Regolamento CE n. 2273/2003 e le prassi di mercato ammesse.

A seguito di detti acquisti UBI Banca detiene un totale di 1.700.000 azioni proprie pari a circa lo 0,19% del capitale sociale.

1) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e seguenti c.c.)

L'emittente non è soggetto ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti C.C..

Per quanto concerne le eventuali ulteriori:

- informazioni richieste dall'art. 123 bis comma 1 lett. i) TUB, si rinvia alla Sezione della presente Relazione dedicata alla Remunerazione dei consiglieri;
- informazioni richieste dall'art. 123 bis comma 1 lett. l) TUB, si rinvia alla sezione della presente Relazione dedicata al Consiglio di Sorveglianza e all'Assemblea.

3. Compliance (ex art. 123 bis, comma 2, lettera a), TUF)

UBI Banca ha adottato il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (disponibile sul sito www.borsaitaliana.it), documento che si rivolge principalmente alle società quotate che hanno adottato il modello di governance tradizionale e che dispone all'art. 10 che in caso di adozione di un sistema di amministrazione e controllo dualistico o monistico "gli articoli precedenti si applicino in quanto compatibili, adattando le singole previsioni al particolare sistema adottato, in coerenza con gli obiettivi di buon governo societario, trasparenza informativa e tutela degli investitori e del mercato perseguiti dal Codice e alla luce dei criteri applicativi previsti dal presente articolo".

La presente Relazione, che viene redatta ai sensi dell'art. 123 bis del D.Lgs. 58/1998, si pone altresì l'obiettivo di illustrare in dettaglio le modalità con cui il Codice stesso è stato applicato alla Banca, dando altresì conto dei principi che hanno trovato piena adesione e di quelli cui la Banca ha ritenuto di discostarsi anche solo in parte, secondo il noto principio del "comply or explain", anche per il necessario rispetto delle peculiarità proprie di società bancaria cooperativa che, come tale, deve attenersi ad una rigorosa osservanza della normativa prevista dal TUB e dalle conseguenti Istruzioni di Vigilanza dettate da Banca d'Italia.

L'emittente o sue controllate aventi rilevanza strategica non sono soggette a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura di corporate governance dell'emittente.

Le Pratiche di governo societario sono dettagliate nei diversi paragrafi che compongono la presente Relazione.

4. Consiglio di Sorveglianza

4.1. Nomina e sostituzione (ex art. 123 bis, comma 1, lettera l), TUF)

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 23 membri eletti fra i soci aventi diritto di voto, fra i quali un Presidente, un Vice Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'art. 45 dello statuto sociale, e due Vice Presidenti scelti dal medesimo Consiglio di Sorveglianza tra i propri componenti.

I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis Cod. Civ..

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla vigente normativa. Almeno 15 componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa pro tempore vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di banche.

In particolare, almeno 3 componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Inoltre, la composizione del Consiglio di Sorveglianza deve assicurare, in ossequio a quanto disposto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge.

Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate. Ove la causa di incompatibilità di cui al precedente comma non venga rimossa entro 60 giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla

comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si considererà automaticamente decaduto.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea procede sulla base di liste in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate:

- a) direttamente da almeno 500 Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, ovvero da uno o più soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione;
- b) dal Consiglio di Sorveglianza uscente, su proposta del Comitato Nomine e con delibera del Consiglio di Sorveglianza assunta con il voto favorevole di almeno 17 dei suoi componenti, comunque supportata, come precisato sub a), da almeno 500 Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, ovvero da uno o più soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione.

Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun Socio può votare una sola lista.

All'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue:

- a) nel caso di presentazione di più liste e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera b), dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 22 membri del Consiglio di Sorveglianza;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata ai sensi della disciplina vigente alla lista di cui alla lettera a) è tratto, 1 membro del Consiglio di Sorveglianza, nella persona del primo elencato di detta lista. Qualora tale lista abbia ottenuto almeno il 15% dei voti espressi in Assemblea, dalla stessa saranno tratti, oltre al primo indicato in detta lista, ulteriori 2 membri del Consiglio di Sorveglianza, nelle persone del secondo e terzo nominativo elencati in detta lista. Qualora tale lista abbia conseguito almeno il 30% dei voti espressi in Assemblea, saranno invece tratti, oltre al primo indicato in detta lista, ulteriori 4 membri nelle persone del secondo, terzo, quarto e quinto nominativo elencati in detta lista. Conseguentemente, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, rispettivamente, 20 ovvero 18 membri del Consiglio di Sorveglianza.
- c) qualora la lista di minoranza di cui alla lettera b) contenesse i nominativi di soli 2 candidati, il terzo consigliere, ed eventualmente il quarto ed il quinto in caso di conseguimento di almeno il 30% dei voti, saranno tratti dalla lista di maggioranza nelle persone non risultate già elette nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa.

Qualora, a seguito dell'individuazione dei candidati da trarre dalle due liste maggiormente votate in base all'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza, non risultassero rispettate le proporzioni tra generi sancite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, non si considereranno eletti Consiglieri di Sorveglianza gli ultimi nominativi tratti dalle suddette liste la cui nomina comporterebbe la violazione della sopra citata normativa. In questo caso saranno nominati Consiglieri i soggetti indicati nella medesima lista di appartenenza nel numero che consente il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto, sempre procedendo secondo l'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza. In particolare, in tale circostanza, i candidati da nominare appartenenti al

genere risultato meno rappresentato in base all'esito delle votazioni dovranno essere tratti da ciascuna lista in proporzione al numero complessivo dei candidati eletti in ciascuna lista secondo l'esito delle votazioni. In tale caso, qualora la lista di minoranza di cui alla lettera c) non abbia rispettato le proporzioni fra generi stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, i candidati da nominare appartenenti al genere meno rappresentato saranno tratti unicamente dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui venga proposta validamente un'unica lista e quest'ultima abbia ottenuto la maggioranza richiesta per l'assemblea ordinaria, tutti i 23 Consiglieri di Sorveglianza verranno tratti da tale lista.

Per la nomina di quei consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, sempre nel rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età.

Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, per il caso di sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza, subentra il primo candidato non eletto di detta lista che garantisca il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto; in mancanza, la nomina avviene da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista, potendo all'uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine.

In caso di cessazione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza e/o del Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea ordinaria provvede, senza indugio, all'integrazione del Consiglio e alla nomina del Presidente e/o del Vice Presidente Vicario dello stesso, non operando in tal caso il meccanismo di sostituzione di cui sopra, potendo comunque all'uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine.

Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, si procede come segue:

- nel caso in cui sia stato nominato un solo Consigliere tratto dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto già indicato nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, o, in difetto, il candidato delle eventuali altre liste di minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito. Qualora ciò non sia possibile ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dello Statuto, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;
- nel caso in cui siano stati nominati, in funzione dei voti espressi dai Soci, gli ulteriori 2 ovvero 4 Consiglieri tratti dalla lista di minoranza, i relativi sostituti verranno tratti dalla lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire o, in difetto, dalla eventuale altra lista di minoranza individuata in base al numero decrescente di voti conseguito e che abbia ottenuto almeno, a seconda del caso, il 15% ovvero il 30% dei voti espressi in Assemblea; in mancanza, i Consiglieri da sostituire saranno tratti dalla lista di maggioranza o in difetto ancora, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto si procederà con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa;
- nel caso in cui i due ovvero i quattro Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza siano già stati sostituiti, ai sensi del precedente comma, traendoli dalla lista di maggioranza o siano stati nominati con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa ai sensi di quanto sopra previsto, per la sostituzione dell'ulteriore Consigliere di minoranza subentra il primo candidato indicato nelle eventuali altre liste di minoranza individuate in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito; qualora ciò non sia possibile, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di

composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

I candidati subentranti, individuati ai sensi del presente articolo, dovranno confermare la propria accettazione alla carica unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Il componente del Consiglio di Sorveglianza chiamato a sostituire quello mancante dura in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito.

4.2. Composizione e ruolo (ex art. 123 bis, comma 2, lettera d), TUF

Ferme le competenze attribuite da disposizioni di legge e regolamentari a comitati costituiti al suo interno, le funzioni del Consiglio di Sorveglianza sono indicate all'art. 46 dello Statuto, in base al quale il Consiglio stesso:

- a) nomina, su proposta del Comitato Nomine, e revoca i componenti del Consiglio di Gestione ed il suo Presidente e Vice Presidente, determinandone i compensi sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, lett. b); determina, sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, lett. b), i compensi dei consiglieri di gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati; fermo quanto previsto dall'Articolo 32, secondo comma, dello Statuto, e fermo comunque il caso di sostituzione di membri del Consiglio di Gestione anzitempo cessati, il Consiglio di Sorveglianza provvede al rinnovo del Consiglio di Gestione nella prima adunanza successiva alla sua nomina da parte dell'Assemblea;
- b) delibera, tenuto conto delle relative proposte del Consiglio di Gestione, sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo;
- c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato predisposti dal Consiglio di Gestione;
- d) autorizza il Consiglio di Gestione a esercitare la delega per gli aumenti di capitale sociale o l'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente conferita dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ. e/o dell'art. 2420-ter Cod. Civ.;
- e) esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- f) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- g) presenta la denunzia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, settimo comma, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- h) riferisce per iscritto all'Assemblea dei Soci convocata ai sensi dell'art. 2364-bis Cod.Civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;
- i) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;
- l) esprime il parere obbligatorio in ordine al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- m) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, nonché in ordine alle operazioni strategiche di seguito indicate, ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti e fermo restando che la predetta delibera del Consiglio di Sorveglianza non sarà necessaria per le operazioni previste ai punti (iii), (iv), (v), (vi) e (vii) ove si tratti di operazioni per le quali sono stati già definiti gli elementi principali nell'ambito dei piani industriali già approvati dal Consiglio di Sorveglianza medesimo:
 - (i) operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e cum warrant in titoli della Società, fusioni e scissioni;
 - (ii) modifiche statutarie;
 - (iii) operazioni previste dall'art. 36, secondo comma, lett. b);

- (iv) acquisti da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società nonché operazioni comportanti la riduzione della partecipazione detenuta direttamente o indirettamente in società controllate;
- (v) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda, conferimenti, scorpori, nonché investimenti o disinvestimenti che comportino impegni il cui valore, per ogni operazione, sia superiore al 4% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato o incida per più di 50 b.p. sul Core Tier 1 Ratio quali risultanti dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;
- (vi) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni non di controllo il cui valore, per ogni operazione, sia superiore all'1% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero aventi rilevanza da un punto di vista istituzionale o di Sistema;
- (vii) stipulazioni di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali di rilevanza strategica tenuto conto delle attività e/o dei volumi coinvolti e/o del profilo dei partners ed in relazione alle linee programmatiche ed agli obiettivi previsti dal Piano Industriale approvato;
- n) esprime con il voto favorevole di almeno 17 dei suoi componenti, il proprio parere non vincolante sulle candidature proposte dal Consiglio di Gestione alla carica di Consigliere di Amministrazione e Sindaco delle società controllate elencate all'art. 36, comma 2, lett. b) dello Statuto sociale (Banca Popolare Commercio e Industria Spa, Banca Popolare di Bergamo Spa, Banca Popolare di Ancona Spa, Banca Carime Spa, Centrobanca Spa, Banco di Brescia Spa e Banca Regionale Europea Spa);
- o) determina, tenuto anche conto delle proposte del Consiglio di Gestione, gli orientamenti strategici e le politiche di gestione e controllo dei rischi, verificandone nel continuo l'adeguatezza e l'attuazione da parte del Consiglio di Gestione medesimo;
- p) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine alle politiche di gestione del rischio di conformità e alla costituzione della funzione di conformità alle norme;
- q) formula le proprie valutazioni in ordine alla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni; valuta, per gli aspetti di competenza, il grado di efficienza ed adeguatezza del sistema dei controlli interni; esprime il proprio parere in ordine alla nomina e revoca, da parte del Consiglio di Gestione, del responsabile della funzione di controllo interno e del responsabile della funzione di conformità;
- r) approva e verifica periodicamente l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, determinato dal Consiglio di Gestione;
- s) approva i regolamenti aziendali attinenti il proprio funzionamento nonché, di concerto con il Consiglio di Gestione, i regolamenti relativi ai flussi informativi tra gli organi aziendali nonché relativi al sistema dei controlli interni;
- t) approva le politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- u) su proposta del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, elaborata nel rispetto dell'art. 47 comma II, lett. h) dello statuto sociale, delibera in ordine agli indirizzi ed ai progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché all'immagine della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
- v) delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis Cod.Civ.;
- w) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.

Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 Cod. Civ., le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
- c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, previa consultazione con il Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

Il Consiglio di Sorveglianza risultava, dal 1° gennaio 2013 sino all'Assemblea tenutasi il 20 aprile 2013 che ha provveduto il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza, così composto:

1	Calvi	Giuseppe	Vice Presidente Vicario
2	Folonari	Alberto	Vice Presidente
3	Mazzoleni	Mario	Vice Presidente
4	Albertani	Battista	Consigliere
5	Bellini	Luigi	Consigliere
6	Cattaneo	Mario	Consigliere
7	Fidanza	Silvia	Consigliere
8	Fontana	Enio	Consigliere
9	Garavaglia	Carlo	Consigliere
10	Gusmini	Alfredo	Consigliere
11	Gussalli Beretta	Pietro	Consigliere
12	Lucchini	Giuseppe	Consigliere
13	Lucchini	Italo	Consigliere
14	Manzoni	Federico	Consigliere
15	Minelli	Enrico	Consigliere
16	Musumeci	Toti S.	Consigliere
17	Orlandi	Sergio	Consigliere
18	Perolari	Giorgio	Consigliere
19	Pivato	Sergio	Consigliere
20	Santus	Armando	Consigliere
21	Sestini	Roberto	Consigliere
22	Zannoni	Giuseppe	Consigliere

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza avv. Corrado Faissola è mancato il 20 dicembre 2012.

L'Assemblea dei Soci di UBI Banca Scpa tenutasi il 20 aprile 2013 ha nominato per gli esercizi 2013-2014-2015 il Consiglio di Sorveglianza, procedendo alla nomina dell'ing. Andrea Moltrasio quale Presidente e del prof. Mario Cera quale Vice Presidente Vicario.

Il Consiglio di Sorveglianza in data 23 aprile 2013 ha proceduto quindi alla nomina del dr. Alberto Folonari e del Notaio Armando Santus quali Vice Presidenti.

L'Assemblea ha proceduto alla nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza, del Presidente e del Vice Presidente Vicario come sopra indicati, sulla base di tre liste presentate, con le modalità di cui all'articolo 45 dello Statuto Sociale:

- Lista depositata dal Consiglio di Sorveglianza in data 22 marzo 2013. Tale lista ha avuto il supporto di n. 865 soci rappresentanti n. 76.227.494 azioni pari al 8,45% del capitale sociale di UBI Banca Scpa e contemplava le seguenti candidature:

1	Moltrasio	Andrea	Presidente
2	Cera	Mario	Vice Presidente Vicario
3	Santus	Armando	Consigliere
4	Gola	Gian Luigi	Consigliere
5	Guerini	Lorenzo Renato	Consigliere
6	Folonari	Alberto	Consigliere
7	Gusmini	Alfredo	Consigliere
8	Pivato	Sergio	Consigliere
9	Mazzoleni	Mario	Consigliere
10	Manzoni	Federico	Consigliere
11	Brogi	Marina	Consigliere
12	Minelli	Enrico	Consigliere
13	Bardoni	Antonella	Consigliere
14	Camadini	Pierpaolo	Consigliere
15	Faia	Ester	Consigliere
16	Del Boca	Alessandra	Consigliere
17	Garavaglia	Carlo	Consigliere
18	Bellini Cavalletti	Letizia	Consigliere
19	Comana	Mario	Consigliere
20	Bossoni	Franco	Consigliere
21	Maurini	Giacomino	Consigliere
22	Gianotti	Stefano	Consigliere
23	Caldiani	Graziano	Consigliere

- Lista denominata “UBI Banca, ci siamo” depositata, in data 25 marzo 2013 dal signor Giorgio Jannone. Tale Lista ha avuto il supporto di n. 601 Soci rappresentanti n. 7.372.268 azioni rappresentanti lo 0,82% del capitale sociale di UBI Banca Scpa e contemplava le seguenti candidature:

1	Jannone	Giorgio	Presidente
2	Bertolotto	Piero	Vice Presidente Vicario
3	Timo	Adele	Consigliere
4	Gastoldi	Valerio Renato	Consigliere
5	Corniani	Paola	Consigliere
6	Mascolo	Vincenzo	Consigliere
7	Soncini Soncini	Giovanni	Consigliere
8	Minervini	Annamaria	Consigliere
9	Dotti	Vittorio	Consigliere
10	Zonda	Giulio	Consigliere
11	Porteri	Antonio	Consigliere
12	Zanzi	Ambrogina	Consigliere
13	Bolpagni	Roberto	Consigliere
14	Facella	Alberto	Consigliere
15	Franceschetto	Luciano	Consigliere
16	Legrenzi	Angiolino	Consigliere
17	Vedovato	Stefano	Consigliere
18	Rosti	Marcello	Consigliere
19	Pizio	Luca	Consigliere
20	Tosana	Elena	Consigliere
21	De Rossi	Luigi	Consigliere
22	Alfero	Dario	Consigliere
23	Nelli	Giuseppina Carla Maria	Consigliere

- Lista denominata “UBI, banca popolare!” depositata in data 25 marzo 2013 dal signor Marco Giacinto Gallarati. Tale lista ha avuto il supporto di n. 700 soci rappresentanti n. 619.441 azioni pari al 0,07% del capitale sociale di UBI Banca scpa e contemplava le seguenti candidature:

1	Resti	Andrea Cesare	Presidente
2	Gallarati	Marco Giacinto	Vice Presidente Vicario
3	Zucchi	Maurizio	Consigliere
4	Agliardi	Dorino Mario	Consigliere
5	Cividini	Luca Vittorio	Consigliere
6	Bertulessi	Laura	Consigliere
7	Gramano	Emilio	Consigliere
8	Balzarini	Marco	Consigliere
9	Cassina	Anna Loredana	Consigliere
10	Deleuse Bonomi	Ignazio	Consigliere
11	Pesenti	Marco	Consigliere
12	Mangili	Simonetta	Consigliere
13	Alborghetti	Giangiacomo	Consigliere
14	Franchini	Stefano	Consigliere
15	Bonetti	Daniele	Consigliere
16	Mascheretti	Beatrice	Consigliere
17	Pezzoli	Luciano	Consigliere
18	Leali	Marco	Consigliere

In Assemblea:

- i voti espressi a favore della Lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza sono stati n. 7.318 pari al 53,5% dei voti espressi in Assemblea;
- i voti espressi a favore della Lista “UBI, banca popolare!” sono stati n. 4.693 pari al 34,3% dei voti espressi in Assemblea.
- i voti espressi a favore della Lista “UBI BANCA – CI SIAMO!” sono stati n. 1.548 pari all'11,3% dei voti espressi in Assemblea

Ai sensi dell'art. 45 dello Statuto sociale sono risultati eletti pertanto n. 18 Consiglieri della “Lista del Consiglio di Sorveglianza” e n. 5 Consiglieri della lista “UBI, banca popolare!”.

Sempre ai sensi di Statuto sono risultati eletti Presidente del Consiglio di Sorveglianza l'ing. Andrea Moltrasio e Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza il prof. Mario Cera,

rispettivamente indicati al primo e al secondo posto della lista che ha ottenuto la maggioranza di voti.

Il Consiglio di Sorveglianza nella riunione del 23 aprile 2013 ha quindi proceduto alla nomina del dr. Alberto Folonari e del Notaio dott. Armando Santus quali Vice Presidenti e del Consigliere dott. Alfredo Gusmini quale Segretario.

Il Consiglio di Sorveglianza risulta quindi – per il triennio 2013/2014/2015 – composto come segue:

1 Moltrasio	Andrea	Presidente
2 Cera	Mario	Vice Presidente Vicario
3 Folonari	Alberto	Vice Presidente
4 Santus	Armando	Vice Presidente
5 Gusmini	Alfredo	Consigliere Segretario
6 Agliardi Dorino	Mario	Consigliere
7 Bardoni	Antonella	Consigliere
8 Bellini Cavalletti	Letizia	Consigliere
9 Brogi	Marina	Consigliere
10 Camadini	Pierpaolo	Consigliere
11 Cividini	Luca Vittorio	Consigliere
12 Del Boca	Alessandra	Consigliere
13 Faia	Ester	Consigliere
14 Gallarati	Marco Giacinto	Consigliere
15 Garavaglia	Carlo	Consigliere
16 Gola	Gian Luigi	Consigliere
17 Guerini	Lorenzo Renato	Consigliere
18 Manzoni	Federico	Consigliere
19 Mazzoleni	Mario	Consigliere
20 Minelli	Enrico	Consigliere
21 Pivato	Sergio	Consigliere
22 Resti	Andrea Cesare	Consigliere
23 Zucchi	Maurizio	Consigliere

Sono disponibili sul sito di UBI Banca i curricula dei membri del Consiglio di Sorveglianza.

Il 18 luglio 2013 è stato notificato ad UBI Banca, da parte del dott. Giorgio Jannone e di altri Soci, un atto di citazione con il quale si chiede, in sintesi, di dichiarare (i) che l'unica lista valida per la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza della Banca sia quella presentata, tra gli altri, dallo stesso Socio Jannone, e ciò previo accertamento di irregolarità delle altre due liste che, in sede di Assemblea del 20 aprile 2013, hanno invece ottenuto il maggior numero di voti; ovvero in alternativa (ii) l'invalidità della delibera assembleare relativa alla nomina delle cariche sociali; ovvero in subordine (iii) l'invalidità di alcuni voti espressi in una particolare fascia oraria dei lavori assembleari (in fase di apertura delle votazioni).

La Banca, ritenendo che siano state esercitate correttamente le procedure preassembleari di verifica di tutte le liste presentate ed altresì che si siano svolti regolarmente gli stessi lavori assembleari, giudica infondate le pretese avanzate con tale citazione.

Un apposito Regolamento disciplina le regole di funzionamento del Consiglio di Sorveglianza con particolare riferimento a:

- calendario delle riunioni
- formazione dell'ordine del giorno e convocazione
- preventiva trasmissione ai componenti del Consiglio di Sorveglianza del materiale relativo agli argomenti posti all'ordine del giorno
- documentazione e verbalizzazione del processo decisionale
- comunicazioni delle determinazioni assunte
- comitati istituiti all'interno del Consiglio di Sorveglianza.

Nel medesimo Regolamento viene dedicata una specifica sezione ai flussi informativi.

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni 60 giorni; le riunioni si svolgono,

alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, ed una volta all'anno nella città di Milano. Il Consiglio di Sorveglianza è validamente costituito con la maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. È prevista una maggioranza qualificata (voto favorevole di almeno 17 Consiglieri) per la modifica del Regolamento del Comitato Nomine, per le proposte di modifica dello Statuto sociale, per le deliberazioni riguardanti proposte di cui all'art. 36, secondo comma, lett. b) dello statuto e per le altre materie in relazione alle quali lo Statuto prevede maggioranze qualificate. L'avviso di convocazione contiene l'elenco delle materie da trattare ed è inviato almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione salvo i casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto ad un giorno.

Al fine di agevolare la partecipazione alle sedute consiliari, lo Statuto prevede la partecipazione a distanza mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza. Nel corso dell'esercizio 2013 il Consiglio di Sorveglianza si è riunito 23 volte e la durata media delle riunioni è stata di 5 ore.

Si segnala inoltre che il Consiglio di Sorveglianza ha pianificato per il 2014 n. 20 riunioni di cui n. 5 già tenutesi.

Il Comitato per il Controllo Interno ha avuto costanti incontri con la società incaricata della revisione Deloitte & Touche Spa, relazionando in merito il Consiglio di Sorveglianza.

Per quanto concerne gli ulteriori incarichi conferiti a Deloitte & Touche e alle società facenti parte della relativa rete, si rinvia alla specifica informativa riportata nella Relazione del Consiglio di Sorveglianza all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Sorveglianza, dopo la propria nomina e nel continuo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ha effettuato con esito positivo, la verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza in capo a tutti i propri componenti.

In particolare anche in considerazione delle peculiarità che caratterizzano il Consiglio di Sorveglianza nell'ambito del modello dualistico, 20 Consiglieri di Sorveglianza su 23 risultano indipendenti con riferimento altresì ai requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina.

Infatti avuto riguardo ai principi e ai criteri applicativi di cui all'art. 3.C.1. punto b) del Codice di Autodisciplina i Consiglieri Andrea Moltrasio, Mario Cera e Lorenzo Renato Guerini non risultano indipendenti essendo stati nei precedenti tre esercizi esponenti di rilievo di società controllate da UBI Banca.

Nei primi mesi del 2013, in previsione del rinnovo del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, è stato predisposto un documento sulla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza; i risultati di tale analisi sono stati resi pubblici e diffusi ai Soci.

A seguito della nomina da parte dell'Assemblea del nuovo Consiglio di Sorveglianza, quest'ultimo nel mese di maggio - *nell'ambito del processo di verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente* - ha proceduto a verificare la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa individuata nel suddetto documento e quella effettiva risultante dal processo di nomina; in merito il consiglio, dopo dettagliata analisi delle competenze professionali dei diversi componenti dell'organo, ha valutato ed accertato la coerenza della composizione del Consiglio di Sorveglianza con la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale in relazione al conseguimento dell'obiettivo del corretto assolvimento delle funzioni ad esso spettanti.

Tenuto conto che i nuovi componenti del Consiglio di Sorveglianza hanno assunto l'incarico nel mese di aprile 2013, con conseguente costituzione anche dei comitati interni al Consiglio stesso, una funzionale ed efficace valutazione circa il funzionamento del Consiglio e dei Comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione, richiede che la stessa venga effettuata dopo un congruo periodo di attività, idonea e fornire adeguati elementi di giudizio, graduando gli aspetti da sottoporre a valutazione in funzione anche del recente rinnovo dell'organo.

In tale contesto, nel mese di dicembre 2013 è stato avviato il Processo di Autovalutazione per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 – con indicazione degli interventi da attuare e della relativa

scansione temporale - e in merito alla predisposizione e implementazione nel 2014 e 2015 di un sistema e di un processo di ‘peer review’ con il supporto consulenziale della società Egon Zehnder.

4.3. Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di proprio iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l’ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente Vicario e dagli altri Vice Presidenti, provvedendo affinchè adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

I compiti del Presidente del Consiglio di Sorveglianza sono elencati nell’art. 47 dello Statuto.

5. Comitati interni al Consiglio di Sorveglianza (ex. art. 123 bis, comma 2, lettera d), TUF)

Pur nel rispetto del principio di collegialità nello svolgimento dei propri compiti, il Consiglio di Sorveglianza – in relazione alle competenze allo stesso attribuite, alla sua composizione e alle caratteristiche dei suoi componenti – ha deliberato di costituire nel suo ambito:

- in conformità di quanto indicato dalla Banca d’Italia ed in adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana e nelle disposizioni di Vigilanza, specifici Comitati con funzioni propositive, consultive e istruttorie. Tali Comitati sono stati istituiti al fine di consentire al Consiglio di Sorveglianza stesso di incrementare l’efficienza e l’efficacia dei suoi lavori e sono composti – così come raccomandato dal Codice di Autodisciplina – da non meno di tre membri:
 - Comitato Nomine 6 membri
 - Comitato per la Remunerazione 5 membri
 - Comitato per il Controllo Interno 5 membri
 - Comitato per il Bilancio 4 membri
- un “Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati,” composto da 3 membri, in conformità a quanto previsto: (i) dal “Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate di UBI Banca Scpa”, adottato in attuazione di quanto previsto dall’art. 2391-bis c.c. e dal Regolamento Consob in materia di parti correlate adottato con Delibera n. 17221/2010 e successive modificazioni; (ii) dal “Regolamento per la disciplina delle operazioni con Soggetti Collegati del Gruppo UBI Banca”, adottato in attuazione del Titolo V, Capitolo 5, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011, recante disposizioni in materia di “attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”.

Le riunioni di detti Comitati vengono regolarmente verbalizzate. Nello svolgimento delle loro funzioni i Comitati hanno la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, di avvalersi di consulenti esterni disponendo a tal fine di adeguate risorse finanziarie.

6. Comitato Nomine

Il Comitato Nomine (di cui fanno parte, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza con funzioni di Presidente, ed il Vice Presidente Vicario) era composto, fino al rinnovo degli Organi sociali, dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:

- Calvi Giuseppe (Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza)
- Folonari Alberto
- Garavaglia Carlo
- Manzoni Federico
- Mazzoleni Mario

e avv. Corrado Faissola (Presidente del Consiglio di Sorveglianza), scomparso il 20 dicembre 2012.

A partire dal 23 aprile 2013 il Comitato Nomine è composto dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:

- | | |
|--------------------|---|
| - Moltrasio Andrea | Presidente del Consiglio di Sorveglianza |
| - Cera Mario | Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza |
| - Folonari Alberto | |
| - Santus Armando | |
| - Mazzoleni Mario | |
| - Minelli Enrico | |

Il Comitato è disciplinato da un apposito Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento.

In particolare il Comitato Nomine in conformità a quanto previsto dallo Statuto, tra l'altro:

- individua i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Sorveglianza da proporre al Consiglio di Sorveglianza medesimo per la presentazione della lista all'Assemblea;
- individua i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Gestione da proporre al Consiglio di Sorveglianza.
- svolge attività istruttoria ai fini del rilascio del parere non vincolante che il Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'Articolo 46, comma primo, lettera n), dello Statuto Sociale, è competente a esprimere, con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi membri, sulle candidature proposte dal Consiglio di Gestione alla carica di consigliere di amministrazione e di sindaco delle società controllate elencate dall'articolo 36, comma secondo, lettera b), dello Statuto Sociale.

Nel 2013 il Comitato Nomine ha svolto l'attività di competenza relativamente alle determinazioni in ordine alla composizione del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione al rilascio del parere non vincolante da parte del Consiglio di Sorveglianza per le designazioni negli organi sociali delle banche del Gruppo di cui all'articolo 36 dello Statuto Sociale. Inoltre, nel corso del 2013, il Comitato Nomine, ha supportato il Consiglio di Sorveglianza nella predisposizione del documento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio, in attuazione delle disposizioni di Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 "Applicazioni delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo delle banche". Il Comitato Nomine, ha altresì collaborato con il Consiglio di Sorveglianza all'aggiornamento del Regolamento del Comitato Nomine, finalizzato a recepire le novità nel quadro legislativo e regolamentare di riferimento nonché a contemplare la presenza del management nell'ambito del Consiglio di Gestione.

Il Comitato Nomine nel corso del 2013 si è riunito 8 volte. La durata media delle riunioni è stata di circa 1 ora.

Nel 2014 si sono già tenute 2 riunioni.

7. Comitato per la Remunerazione

Il Comitato per la Remunerazione era composto, fino al rinnovo degli Organi sociali, dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:

- Calvi Giuseppe in qualità di Presidente
- Folonari Alberto
- Lucchini Giuseppe
- Musumeci Toti S.
- Perolari Giorgio

A partire dal 23 aprile 2013 il Comitato per la Remunerazione risulta composto dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:

Cera Mario Presidente
Del Boca Alessandra
Brogi Marina
Resti Andrea Cesare
Santus Armando

Conformità della nomina dell'attuale Presidente del Comitato per la Remunerazione con le previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Con riferimento alla nomina del Vice Presidente Vicario, Prof. Mario Cera, alla carica di Presidente del Comitato per la Remunerazione (il quale è stato nei precedenti tre esercizi un esponente di rilievo di una controllata avente rilevanza strategica), si precisa che tale decisione è stata assunta, immediatamente dopo la nomina del Consiglio di Sorveglianza da parte dell'assemblea svolta lo scorso 20 aprile, nel segno della efficace continuità operativa della Banca rispetto alla situazione che vedeva il precedente Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza ricoprire la carica di presidente del Comitato per la Remunerazione. In tale contesto, tenuto conto che quattro componenti su cinque del Comitato per la Remunerazione sono stati individuati in soggetti che per la prima volta rivestono la carica di consigliere di sorveglianza, si è ritenuto opportuno discostarsi, solo sul punto specifico, dalle indicazioni di cui all'art. 6.P.3 del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana per garantire una piena ed efficace continuità nel funzionamento della Banca con specifico riferimento (i) alla fissazione della remunerazione dei consiglieri di sorveglianza, (ii) alla definizione delle politiche di remunerazione a favore del Consiglio di Gestione e alla determinazione del compenso dei consiglieri di gestione e del consigliere delegato nonché (iii) alla definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione degli organi sociali delle società del Gruppo UBI Banca, dei suoi dipendenti e dei collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato.

Proprio l'esperienza professionale e la conoscenza del Gruppo maturate dal prof. Cera costituivano e costituiscono, insieme alla sua nota e sostanziale autonomia di giudizio, idonea garanzia circa la più efficace e adeguata funzionalità del Comitato in una contingenza particolarmente delicata.

In relazione alle motivazioni come sopra espresse, il Consiglio di Sorveglianza ha ritenuto come l'attuale composizione debba ritenersi provvisoria, in attesa di una complessiva riconsiderazione dell'assetto di governance, statutario e regolamentare, di UBI Banca.

È appena il caso di segnalare, altresì, che UBI quale cooperativa non soggetta a controllo né a situazioni che prevedano nuclei di soci significativi o sindacati di voto o di soci di riferimento non pare suscettibile di particolari rischi di condizionamento o di non autonomia di giudizio nella circostanza che il Presidente del Comitato Remunerazione, peraltro senza alcun interesse personale né relazione di sorta con altri esponenti aziendali, sia ritenuto non indipendente solo per una sua pregressa esperienza nell'ambito del Gruppo stesso.

Il Comitato per la Remunerazione è disciplinato da un apposito regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento nel rispetto delle previsioni di legge, regolamentari e statutarie.

In particolare il Comitato per la Remunerazione formula:

- proposte per le determinazioni che il Consiglio di Sorveglianza deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per la fissazione della remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza, per la definizione delle politiche di remunerazione a favore del Consiglio di

- Gestione, per la definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione degli organi sociali delle Società del Gruppo, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- pareri in merito alle deliberazioni in materia di remunerazione e incentivazione ai fini della verifica della coerenza delle stesse con le politiche di remunerazione deliberate dal Consiglio di Sorveglianza.

Il Comitato, in ogni caso, ha compiti consultivi e di proposta in materia di compensi degli esponenti aziendali, come indicati dall'articolo 26 del TUB e nella relativa regolamentazione attuativa, e dei responsabili delle funzioni di controllo interno, nonché compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per la remunerazione del Personale più rilevante, che nell'ambito del Gruppo UBI Banca coincide con il perimetro c.d. "Top Management e Responsabili di livello più elevato delle funzioni di controllo", come definito nell'ambito delle Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo UBI Banca.

Il Comitato, inoltre, svolge le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni di Vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato per la Remunerazione ha la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. Per la determinazione di quanto previsto dal Regolamento il Comitato può avvalersi di consulenti esterni.

Nel corso del 2013 il Comitato per la Remunerazione si è riunito 11 volte (la durata media delle riunioni è stata di 2 ore circa) concentrando principalmente la propria attività in relazione ai seguenti ambiti di competenza:

- esame delle indicazioni pervenute dall'autorità di Vigilanza;
- esame e proposta per la ripartizione dell'importo complessivo stabilito dall'Assemblea per la fissazione dei compensi del Presidente, del Vice Presidente Vicario, dei Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza, nonché dei componenti del Consiglio a cui siano attribuite particolari cariche, poteri o funzioni;
- esame e proposta per la determinazione dei compensi da riconoscersi ai membri del Consiglio di Gestione, al suo Presidente, Vice Presidente, nonché al Consigliere Delegato;
- attività istruttoria e consultiva a favore del Consiglio di Sorveglianza per la verifica di coerenza con le Politiche di remunerazione del Gruppo dell'ammontare dei compensi indicati dal Consiglio di Gestione per gli organi di amministrazione e per i vertici aziendali delle società controllate;
- politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei dipendenti e collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato: attività consultiva e di proposta a favore del Consiglio di Sorveglianza;
- attività istruttoria e consultiva a favore del Consiglio di Sorveglianza per la verifica di conformità alla Policy di Gruppo del piano di remunerazione a favore del "Top Management" e dei "Responsabili di livello più elevato delle Funzioni di Controllo", basato su strumenti finanziari (azioni della Capogruppo quotata UBI Banca), deliberato dal Consiglio di Gestione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;
- attività istruttoria e consultiva a favore del Consiglio di Sorveglianza per l'approvazione della Relazione sulla Remunerazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- esame del Modello di incentivazione riservato al perimetro "Top Management e Responsabili di livello più elevato delle Funzioni di Controllo": attività istruttoria e consultiva a favore del Consiglio di Sorveglianza;
- verifica delle condizioni di attivazione e degli obiettivi di performance relativi al piano di incentivazione 2012;
- verifica di conformità riguardante i sistemi di incentivazione 2013 per UBI Pramerica SGR;
- esame e formulazione proposta di revisione delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione 2014;
- parere di conformità circa la coerenza dei compensi per i componenti dei Collegi Sindacali delle controllate a seguito del conferimento dell'incarico della funzione di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- esame della coerenza della Policy in materia di remunerazione con le Linee Guida proposte dal Consiglio di Gestione in materia di compensi al personale dipendente per gli incarichi ricoperti nei Consigli delle società del Gruppo;

- verifica di coerenza con le Politiche di Remunerazione e Incentivazione dei provvedimenti assunti nei confronti di personale rientrante nel perimetro del “Top Management” e “Responsabili di livello più elevato delle Funzioni di Controllo”.

Il Comitato inoltre, nell'ambito della revisione delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione, ha condotto accertamenti e approfondimenti - con il supporto della società di consulenza indipendente Mercer, appartenente al Gruppo Marsh&McLennan Companies a partire dal mese di ottobre 2013 - sul livello e sulla congruità dei compensi degli Organi della Capogruppo conducendo, in particolare, diversi confronti rispetto alle evidenze di mercato e alla situazione pregressa, nonché sul profilo della retribuzione complessiva dell'Alta Direzione. Rispetto al quadro complessivo presentato dal consulente è emerso un livello di remunerazione degli Amministratori e dell'Alta Direzione più che in linea con la fascia di mercato di riferimento, non rilevandosi elementi di attenzione o ragioni di intervento. Con particolare riguardo al cosiddetto "multiplo retributivo" - indicatore che rapporta la retribuzione dei Vertici Aziendali con quella delle restanti categorie di personale - non sono emerse soglie o profili di anomalia nell'attuale politica retributiva. In riferimento al Consigliere Delegato, tenendo in considerazione anche la dimensione e la conseguente complessità della posizione, è risultato che il Gruppo presenta, tra le società del Peer Group utilizzato per il confronto, un assetto equilibrato in termini di rapporto tra la retribuzione dello stesso e il valore mediano dei compensi dell'organo.

Nel 2014 si sono già tenute 3 riunioni.

8. Remunerazione e Piani di Successione

Indennità dei Consiglieri in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF

Consiglio di Sorveglianza

L'Assemblea determina la remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza, nonché un ulteriore importo complessivo per la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, importo che viene ripartito fissando i compensi per il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti nonché per i componenti del Consiglio di Sorveglianza a cui siano attribuite particolari cariche, poteri o funzioni dallo Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso, considerata, tra l'altro, la partecipazione ai Comitati.

Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Sorveglianza, ai sensi di Statuto, ha stabilito – sentito il Comitato per la Remunerazione – i compensi del Consiglio di Gestione e dei suoi componenti investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe.

Il livello massimo di emolumento complessivo percepibile da ogni Consigliere di Gestione, con la sola esclusione del Presidente e del Consigliere Delegato, per la partecipazione al Consiglio di Gestione e agli Organi Sociali delle Banche e Società del Gruppo, è di norma non superiore all'80% dei compensi per la carica dei Presidenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione.

Il Consigliere Delegato e i Consiglieri di Gestione inquadrati quali Dirigenti di UBI Banca, in quanto ricompresi nel perimetro del cd. Personale più Rilevante, possono percepire forme di remunerazione variabile collegate con i risultati.

Non sono previsti gettoni di presenza. Non sono previsti bonus garantiti o buone uscite per i membri del Consiglio di Gestione. Nessun membro del Consiglio di Gestione può rinunciare unilateralmente a una parte o all'intero proprio compenso.

Indennità dei Consiglieri in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF

Non esistono accordi con i Consiglieri di Gestione e con i Consiglieri di Sorveglianza che prevedano indennità in caso di dimissioni o revoca senza giusta causa o se il loro rapporto da lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

Per quanto concerne i sistemi di remunerazione e incentivazione in essere nel Gruppo UBI Banca, si rinvia alla “Relazione sulla Remunerazione” prevista dall’art. 123 Ter TUF.

Piani di Successione

A partire dal 2011 UBI Banca ha posto in essere un processo strutturato (c.d. “Senior Leadership Succession”) finalizzato a identificare e valutare i manager che all’interno del Gruppo possono essere considerati dal Comitato Nomine, dal Consiglio di Sorveglianza e dal Consiglio di Gestione come possibili candidati alla successione nelle posizioni di amministratore esecutivo e, in particolare, di Consigliere Delegato e Direttore Generale.

Il “Senior Leadership Succession” è un processo periodico di valutazione delle competenze manageriali e del potenziale di ciascuno dei manager che ricoprono i ruoli di maggiore responsabilità nel Gruppo.

Ciascun manager viene valutato attraverso interviste individuali condotte da una primaria società specializzata (Egon Zehnder International) che provvede a raccogliere una serie di referenze a 360 gradi per ciascun manager.

Ciascuna valutazione contiene un’analisi dei punti di forza, delle aree di miglioramento e della percezione a 360 gradi di ciascun manager nonché una valutazione di sintesi sul potenziale in generale e su quello specifico relativo all’identificazione dei candidati maggiormente idonei alla successione del Direttore Generale e/o del Consigliere Delegato.

Ciascun manager riceve un feedback in merito ai punti di forza da consolidare e alle aree di miglioramento da sviluppare. Tale feedback si innesta nell’ambito di piani di sviluppo individuali finalizzati a rafforzare la qualità manageriale di UBI Banca.

In caso di sostituzione anticipata o imprevista del Direttore Generale e/o del Consigliere Delegato i risultati del “Senior Leadership Succession” rappresentano il punto di riferimento per le decisioni relative a nuove nomine e per valutare i possibili candidati.

I risultati del “Senior Leadership Succession”, vengono discussi e validati dal Presidente del Comitato Nomine e Presidente del Consiglio di Sorveglianza, dal Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, congiuntamente al Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Gestione.

Inoltre dal 2009 UBI Banca ha posto in essere un processo strutturato (c.d. “Management Appraisal”), finalizzato a promuovere lo sviluppo manageriale dei manager del Gruppo e assicurare l’individuazione dei successori a breve e a medio termine per le principali posizioni chiave e/o dei manager che ricoprono ruoli a riporto del Consigliere Delegato e Direttore Generale.

La metodologia, l’output e le modalità del “Management Appraisal” risultano analoghe a quanto sopra indicato per il “Senior Leadership Succession” e vengono effettuate con la consulenza di una primaria società specializzata (Egon Zahnder International)

I risultati del Management Appraisal vengono validati dal Consigliere Delegato e dal Direttore Generale e discussi con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e con il Presidente e il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza.

L’aggiornamento dei piani di successione avviene su base periodica in base alle modalità e ai contenuti sopra indicati.

9. Comitato per il Controllo Interno

Il Comitato per il Controllo Interno era composto, fino al rinnovo degli Organi sociali, dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:

- Pivato Sergio, in qualità di Presidente (*)
- Bellini Luigi (*)
- Cattaneo Mario (*)
- Gusmini Alfredo (*)
- Lucchini Italo (*)

A partire dal 23 aprile 2013 il Comitato per il Controllo Interno è composto dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:

- Pivato Sergio, in qualità di Presidente (*)
- Camadini Pierpaolo
- Garavaglia Carlo (*)
- Gola Gian Luigi (*)
- Gusmini Alfredo (*)

(*) iscrizione al Registro dei Revisori Legali.

Il Comitato, la cui attività è disciplinata da un apposito Regolamento che ne determina i compiti e le modalità di funzionamento, ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, il Consiglio di Sorveglianza nell'assolvimento delle proprie competenze in qualità di organo di controllo, così come definite dalla normativa pro tempore vigente.

Nell'ambito di tale compito il Comitato supporta il Consiglio di Sorveglianza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 attinenti al sistema dei controlli interni e nelle altre attività connesse all'esercizio delle funzioni di organo di controllo ed in particolare nelle seguenti attività:

Sistema dei controlli interni:

- valutazione del grado di efficienza e di adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni;
- valutazione sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse);
- vigilanza sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti stabiliti dalla normativa;
- parere non vincolante in merito alla nomina e alla revoca del Responsabile della Funzione di Internal Audit e del Responsabile della Funzione di Conformità (ex articolo 46 lettera Q dello Statuto Sociale), attraverso la formulazione al Consiglio di Sorveglianza di una propria valutazione sui candidati individuati;
- approvazione del piano delle attività delle funzioni aziendali di controllo ed esame delle rispettive relazioni sulle attività svolte;
- verifica del corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle Società del Gruppo.

Altre attività a supporto del Consiglio di Sorveglianza nell'esercizio delle funzioni di organo di controllo:

- verifica dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca;
- comunicazione alla Banca d'Italia di atti o fatti che possono costituire irregolarità nella gestione ovvero violazioni delle norme che disciplinano l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 52 del TUB; qualora il Comitato nello svolgimento delle proprie attività venga a conoscenza di circostanze che potrebbero essere rilevanti ai sensi dell'articolo 52 del TUB ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Sorveglianza;
- rilevazione delle irregolarità nella gestione e delle violazioni delle norme disciplinanti la prestazione dei servizi di investimento;
- valutazione delle proposte formulate dalle società di revisione per l'affidamento dell'incarico;

- parere in merito alla nomina e alla revoca del soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (ex articolo 46 lettera L dello Statuto Sociale), attraverso la formulazione al Consiglio di Sorveglianza di una propria valutazione sui candidati individuati;
- predisposizione della relazione sull'attività di vigilanza svolta sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati in occasione dell'Assemblea dei soci, convocata ai sensi dell'art. 2364-bis Cod. Civ., nonché per ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria.

Il Comitato esercita le funzioni attribuite al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 ed in particolare esercita attività di vigilanza su:

- il processo di informativa finanziaria;
- l'efficacia del sistema di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio;
- la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- l'indipendenza del soggetto incaricato della revisione, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione, valutandone la professionalità e l'esperienza al fine di verificarne l'adeguatezza in relazione alle dimensioni e alla complessità operativa della Banca.

Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza, rispettivamente nelle sedute del 9 e 13 luglio 2013, hanno approvato la proposta che prevede, per la Capogruppo UBI Banca, che la composizione dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 corrisponda a quella del Comitato per il Controllo Interno - già costituito nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto - e che, per le Società Controllate, l'incarico di Organismo di Vigilanza sia conferito al Collegio Sindacale. Per le informazioni di dettaglio riguardanti l'Organismo di Vigilanza e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione (par. 11.3).

Il Comitato espleta i propri compiti avvalendosi in via ordinaria dei flussi informativi previsti per il Consiglio di Sorveglianza nell'apposito Regolamento, dei contributi informativi del Chief Audit Executive, del Chief Risk Officer, del Responsabile dell'Area Rischi di non conformità, del Responsabile dell'Area Rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e del soggetto incaricato della revisione legale, nonché degli esiti delle attività effettuate dall'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. In particolare per i temi afferenti problematiche contabili il Comitato si avvale degli approfondimenti condotti in sede di Comitato per il Bilancio e la presenza congiunta nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza di tutti i Componenti dei due Comitati assicura un adeguato coordinamento degli stessi. Sono inoltre previste appropriate forme di raccordo tra il Comitato per il Controllo Interno ed il soggetto incaricato del controllo contabile.

Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento dell'attività sociale. In particolare il Comitato, qualora ne ravvisi la necessità, chiede alla funzione di Internal Audit lo svolgimento di verifiche su ambiti specifici. Inoltre, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto, il Comitato attiva la funzione di Internal Audit a seguito di richieste straordinarie di intervento ispettivo e/o d'indagine formulate dal Consigliere Delegato. Il Comitato riferisce al Consiglio di Sorveglianza in merito alle attività e agli approfondimenti svolti, anche con riferimento agli incarichi assegnati alla funzione di Internal Audit, in occasione delle sedute, alle quali i Componenti - in quanto Consiglieri di Sorveglianza - partecipano stabilmente.

Il Comitato, per l'espletamento delle proprie attività, ha la facoltà di avvalersi, a spese della Banca, di consulenti esterni dallo stesso individuati.

Il Comitato opera in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle Controllate.

Almeno un componente del Comitato per il Controllo Interno, a rotazione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti.

Nel corso dell'esercizio 2013 il Comitato per il Controllo Interno si è riunito 27 volte, la durata media dei ciascuna riunione è stata di circa 3 ore e sono state tutte regolarmente verbalizzate.

La partecipazione effettiva di ciascun componente è stata la seguente: prof. S. Pivato, 27 riunioni; avv. L. Bellini, 7 riunioni (fino 17 aprile 2013); prof. M. Cattaneo, 7 riunioni (fino al 17 aprile 2013); dott. A. Gusmini, 25 riunioni; dott. I. Lucchini, 7 riunioni (fino al 17 aprile); avv. P. Camadini, 19 riunioni (dal 14 maggio 2013); dott. C. Garavaglia, 14 riunioni (dal 14 maggio 2013); dott. G. Gola, 19 riunioni (dal 14 maggio 2013). I Componenti che sono stati impossibilitati a partecipare a qualche riunione hanno giustificato i motivi della propria assenza.

Agli incontri del Comitato partecipano stabilmente il Chief Risk Officer ed il Chief Audit Executive. Il Regolamento del Comitato prevede che *“Allorché gli argomenti in discussione all’ordine del giorno ne fanno rilevare l’opportunità, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza può partecipare ai lavori del Comitato su sua richiesta o su invito del Presidente”*. Tale previsione non ha trovato applicazione nel corso del 2013. In relazione agli argomenti trattati in specifici punti all’ordine del giorno, nel corso del 2013 hanno di volta in volta partecipato alle riunioni – su invito del Presidente del Comitato – esponenti aziendali di UBI Banca e di altre Società del Gruppo, professionisti esterni intervenuti in qualità di consulenti nonché esponenti della Società di revisione.

Il Comitato riferisce periodicamente al Consiglio di Sorveglianza sull’attività svolta attraverso apposite relazioni semestrali, nell’ambito delle quali esprime anche il proprio giudizio sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni della Banca e delle Controllate aventi rilevanza strategica. Inoltre, il Presidente del Comitato segnala tempo per tempo al Consiglio di Sorveglianza gli ambiti di miglioramento ovvero di attenzione osservati richiedendo l’adozione di idonee misure di rafforzamento e verificandone nel tempo l’efficacia nonché riferisce sulle attività condotte in merito a specifici argomenti per i quali il Comitato è stato chiamato a svolgere approfondimenti dal Consiglio di Sorveglianza, trasmettendo apposita informativa a supporto dei lavori del Consiglio di Sorveglianza stesso.

Il Comitato per il Controllo Interno nel 2013 ha concentrato la propria attività principalmente:

- sulle più rilevanti tematiche concernenti il sistema dei controlli interni della Banca ed il contesto normativo, finalizzate alla valutazione dell’adeguatezza dello stesso, quali:
 - le principali novità normative e regolamentari intervenute in ambiti rilevanti ai fini dell’architettura complessiva del sistema dei controlli interni di Gruppo, fra le quali le “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche – Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - 15° aggiornamento del 2 luglio 2013” emanate da Banca d’Italia;
 - le novità introdotte dalla Legge di Stabilità del 12 novembre 2011 in tema di Organismi di Vigilanza, rispetto alle quali ha avviato specifici approfondimenti in ordine all’assetto degli Organismi di Gruppo, formulando proprie valutazioni in merito alle diverse soluzioni prospettate;
 - lo sviluppo del “Progetto di Governance”, volto all’adeguamento dell’impianto complessivo, avuto presente anche il progetto di revisione dello Statuto della Banca;
 - le modifiche apportate al Codice di Comportamento del Gruppo, relative all’introduzione di specifiche previsioni in tema di tutela e diritti della clientela e di conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati;
 - la gestione dei conflitti di interesse ed in particolare, con riferimento al tema dell’*’interlocking*, la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità in capo ai Componenti del Consiglio di Gestione e al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
 - l’assetto organizzativo e strutturale della Banca e delle Controllate, anche con riferimento alle modifiche del perimetro delle Società del Gruppo e alle informazioni inerenti al personale dirigente e di Vertice della Banca e delle Controllate, fra cui di rilievo la realizzazione dell’operazione di fusione per incorporazione di Centrobanca in Capogruppo i progetti di stabilizzazione operativa sulle controllate IW Bank e Prestitalia;
 - le tematiche afferenti al sistema dei poteri, alla definizione e attribuzione delle responsabilità e alla gestione delle risorse - quali l’adeguamento dei poteri di firma conseguente alle modifiche dell’assetto organizzativo di UBI Banca, i sistemi di remunerazione ed incentivazione, l’evoluzione dei costi del personale, i prestiti concessi al personale dipendente - approfondendo in particolare aspetti specifici rientranti nel “Piano di Ottimizzazione e Funzionamento del Gruppo” nonché il “Progetto qualità delle risorse umane”;

- i flussi informativi, con particolare riguardo alla periodicità di rilascio della reportistica predisposta dalle Strutture deputate ai controlli e all'implementazione di nuovi flussi informativi da Comitato per il Controllo Interno e Internal Audit verso il Vertice Aziendale;
- l'attività degli Organi di controllo delle Società del Gruppo, anche tramite specifici incontri, con particolare attenzione agli ambiti interessati dalle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale di Banca d'Italia e dall'utilizzo dei Modelli interni di tipo avanzato per la misurazione e gestione dei rischi di credito e dei rischi operativi adottati dal Gruppo;
- la verifica dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, dedicando particolare attenzione al monitoraggio dei processi inerenti alle rettifiche di valore sui crediti in sofferenza, ad incaglio e ristrutturati, tenuto conto delle evidenze della Società di revisione e delle informative fornite dal Chief Financial Officer;
- la materia relativa all'antiriciclaggio, con particolare riguardo all'attuazione del Progetto "Antiriciclaggio – Adeguata verifica della clientela e tenuta AUI", volto a garantire la conformità delle procedure e dei sistemi interni alle norme introdotte del Provvedimento di Banca d'Italia del 3 aprile 2013 contenente disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela;
- la Compliance, prendendo atto – anche tramite la reportistica prodotta - del progredire delle iniziative relative all'impianto organizzativo e normativo in materia nonché di quelle volte al rafforzamento dei processi di conformità;
- la trasparenza, con particolare riferimento all'evoluzione dei presidi di controllo degli adempimenti in materia, di cui allo specifico Progetto avviato dalla Capogruppo;
- le attività dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di UBI Banca;
- gli elementi caratterizzanti il processo di gestione dei reclami;
- le attività propedeutiche allo svolgimento dell'Assemblea dei Soci di UBI Banca;
- sulla vigilanza dell'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi e della rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti stabiliti dalla normativa, in particolare monitorando le attività finalizzate all'estensione dell'utilizzo dei metodi avanzati alle Società del Gruppo, l'evoluzione metodologica del Modello AMA per i rischi operativi nonché ai nuovi obblighi di informativa periodica a carico del Gruppo;
- sulla valutazione del piano delle attività delle funzioni aziendali di controllo e delle rispettive relazioni periodiche sulle attività svolte (Internal Audit, Responsabile Aziendale Antiriciclaggio, Compliance, Risk Management, Reclami e Organismo di Vigilanza);
- sulle attività di indirizzo e di coordinamento svolte dalla Capogruppo, con particolare attenzione alle Società Controllate;
- sulla prestazione di servizi di investimento, con particolare riguardo al processo di gestione e di controllo dei prodotti derivati negoziati nel Gruppo - con approfondimenti sul sistema delle deleghe e dei poteri nonché sui flussi informativi adottati ai fini gestionali e contabili - e alla gestione del Portafoglio di proprietà;
- sugli ambiti afferenti alle obbligazioni bancarie garantite, esaminando gli esiti dei controlli svolti dalla Funzione di revisione interna sul Programma di Emissione delle stesse, alle cartolarizzazioni, alle Operazioni con parti correlate - operazioni rilevanti infragruppo e atipiche;
- sugli aspetti interessati dalla normativa in tema di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, anche mediante incontri specifici con il "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari" e con esponenti della Società di Revisione;
- sull'informativa, sia periodica sia concernente specifiche indagini, riguardante gli esiti delle analisi svolte da parte della Funzione di revisione interna;
- sui rapporti con le Autorità di Vigilanza, in particolare per quanto concerne le richieste di autodiagnosi in merito a specifiche operatività nonché le visite ispettive sulla Banca e sulle Società Controllate - tra cui gli accertamenti di Banca d'Italia presso UBI Banca in tema di governance nonché quelli effettuati da Banca d'Italia presso UBI Leasing ed UBI Factor;
- sull'esame delle cause originanti i principali eventi di pregiudizio occorsi nel Gruppo;
- sull'evoluzione dell'Internal Audit, in termini di assetto, organici e strumenti operativi della Funzione - in particolare gli aspetti relativi alla realizzazione di un sistema di assegnazione automatico del rating alle filiali italiane, a supporto delle attività di controllo a distanza

- dell'Internal Audit - nonché l'attuazione della Quality Assurance Review delle attività di internal auditing svolta da una Società esterna, incaricata dal Comitato;
- sulla nomina del Responsabile della Funzione di revisione interna, rispetto alla quale ha formulato il proprio parere preventivo non vincolante sulla proposta di nomina avanzata dal Consiglio di Gestione, a favore delle decisioni assunte dal Consiglio di Sorveglianza.

Per quanto riguarda l'attività del 2014 si segnala che, alla data della presente, il Comitato per il Controllo Interno ha calendarizzato le proprie riunioni fino al 31 dicembre 2014 prevedendo, nello specifico, lo svolgimento di 26 riunioni, 5 delle quali, al 6 marzo 2014, sono già state effettuate.

10. Comitato Bilancio

Sino all'Assemblea 2013, il Comitato per il Bilancio era composto dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:

- Garavaglia Carlo in qualità di Presidente
- Cattaneo Mario
- Fidanza Silvia
- Orlandi Sergio

Con l'insediamento del neoeletto Consiglio di Sorveglianza, a decorrere dal 23 aprile 2013, il Comitato per il Bilancio risulta composto dai seguenti Consiglieri:

- Guerini Lorenzo Renato in qualità di Presidente
- Agliardi Dorino Mario
- Brogi Marina
- Manzoni Federico

Il Comitato ha il compito di supportare, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, il Consiglio di Sorveglianza nelle proprie competenze, così come definite dalla normativa pro tempore vigente, relative all'approvazione del bilancio e all'esame delle situazioni periodiche, esprimendo in merito il proprio parere, al fine di consentire al Consiglio stesso di assumere le proprie determinazioni in modo consapevole e informato.

Nell'ambito di tale compito, in particolare, il Comitato soddisfa le esigenze conoscitive e critiche del Consiglio di Sorveglianza, svolgendo compiti istruttori di conoscenza contabile ex ante rispetto alla redazione del bilancio singolo e consolidato e alla predisposizione della relazione finanziaria semestrale e dei resoconti intermedi di gestione, seguendo la redazione dei documenti contabili sulla base dell'esame dei dati nel loro progressivo formarsi e delle relative informazioni via via rese disponibili. A tal fine il Comitato:

- discute delle problematiche contabili trasversali alle società del Gruppo;
- esamina le problematiche contabili delle singole società del Gruppo;
- approfondisce la conoscenza delle problematiche di valutazione delle poste contabili;
- approfondisce la conoscenza delle problematiche di rappresentazione contabile;
- approfondisce le tematiche connesse alla disciplina di vigilanza prudenziale per le banche, acquisendo la conoscenza degli aspetti tecnici e discrezionali.

Il Consiglio di Sorveglianza può inoltre richiedere al Comitato specifici approfondimenti su tematiche di propria competenza.

Il Comitato espletà i propri compiti avvalendosi dei flussi informativi previsti per il Consiglio di Sorveglianza nell'apposito Regolamento, nonché dei contributi informativi del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Nel corso del 2013 il Comitato per il Bilancio si è riunito 11 volte; la durata media di ciascuna riunione è stata di 3 ore circa.

Il Comitato ha concentrato la propria attività sull'esame di temi attinenti ai Bilanci della Capogruppo individuale e consolidato, alla Relazione Finanziaria Semestrale e ai Resoconti Intermedi di Gestione di marzo e settembre. In tale contesto, il Comitato ha svolto un'azione di approfondimento seguendo la redazione dei menzionati documenti sulla base delle

informazioni fornite dal Dirigente preposto e indirizzate prevalentemente agli aspetti tecnico contabili per i quali è stato ritenuto opportuno il coinvolgimento del Comitato stesso; in particolare sono stati oggetto di analisi e approfondimenti:

- le tematiche contabili più importanti e relativi impatti bilancistici riferiti al Gruppo ed alle sue principali entità;
- il processo e la metodologia utilizzati per l'impairment sulle attività immateriali, in particolare sugli avviamenti, sugli intangibili a vita utile definita e sulle partecipazioni;
- il costo del credito, i crediti deteriorati e le dinamiche dei relativi tassi di copertura, con particolare focus sulle posizioni maggiormente significative nonché sulle rettifiche analitiche e collettive su crediti, anche in termini comparativi con il mercato;
- il complesso degli strumenti finanziari in essere, la composizione e la valutazione del portafoglio titoli di proprietà e partecipativo, compresi gli strumenti finanziari derivati;
- la verifica della sussistenza di attività potenziali così come definite dallo IAS 37;
- lo stato del contenzioso fiscale del Gruppo e l'esame dei pareri legali forniti sui contenziosi più significativi;
- la fiscalità differita e l'evoluzione normativa intervenuta sul tema, con particolare riferimento all'esame della recuperabilità delle imposte differite attive;
- i riflessi contabili conseguenti all'introduzione di novità normative (con particolare riguardo al principio contabile IFRS 13) e in materia fiscale;
- la disclosure delle principali tematiche di Bilancio e delle relazioni contabili periodiche;
- gli aggiornamenti prodotti al manuale contabile in uso presso il Gruppo e le newsletter prodotte sulle principali novità contabili;
- l'esame di risposte a richieste di informazioni da parte delle Authority in materia contabile e di bilancio;
- le evoluzioni normative e regolamentari - comprese quelle in consultazione - in ambito segnalazioni di vigilanza e bilancio;

Nel 2014 si sono tenute 3 riunioni.

11. Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati

Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati è chiamato allo svolgimento dei compiti ad esso assegnati: *(i)* dal “Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate di UBI Banca Scpa”, adottato in attuazione di quanto previsto dall’art. 2391-bis C.C. e dal Regolamento Consob in materia di parti correlate adottato con Delibera n. 17221/2010 e successive modificazioni; *(ii)* dal “Regolamento per la disciplina delle operazioni con Soggetti Collegati del Gruppo UBI”, adottato in attuazione del Titolo V, Capitolo 5, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011, recante disposizioni in materia di “attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”.

Il **“Regolamento per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate di UBI Banca Scpa”** disciplina le regole relative all’identificazione, all’approvazione e all’esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere da Unione di Banche Italiane Scpa, direttamente ovvero per il tramite di società da essa controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle stesse.

Il Consiglio di Sorveglianza vigila sulla conformità del Regolamento ai principi indicati nel Regolamento Consob e sull’osservanza delle regole procedurali e sostanziali in esso contenute, riferendone all’assemblea ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”). A tal fine, il Consiglio di Gestione trasmette al Consiglio di Sorveglianza, con cadenza almeno trimestrale, l’elenco di tutte le Operazioni con Parti Correlate concluse nel precedente trimestre, comprese quelle non soggette al preventivo parere del Comitato ai sensi del Regolamento.

Il **“Regolamento per la disciplina delle operazioni con Soggetti Collegati del Gruppo UBI Banca”** disciplina le procedure dirette a preservare l’integrità dei processi decisionali riguardanti le

Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere da Unione di Banche Italiane S.p.A. e dalle componenti, bancarie e non bancarie, del gruppo bancario da questa controllate.

Gli organi con funzione di supervisione strategica delle società del Gruppo UBI Banca vigilano su base individuale, con il supporto delle competenti funzioni, sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente Regolamento da parte delle rispettive società. A tal fine, ciascuno di tali organi aggiorna, con cadenza almeno trimestrale, l'elenco di tutte le Operazioni con Soggetti Collegati concluse nel precedente trimestre, comprese quelle non soggette al preventivo parere del Comitato ai sensi del Regolamento.

Anche al fine di consentire alla Capogruppo il costante rispetto del limite consolidato alle Attività di Rischio, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca vigila sulla conformità del presente Regolamento ai principi indicati nelle Disposizioni di Vigilanza e sull'osservanza, a livello consolidato, delle regole procedurali e sostanziali in esso contenute, riferendone all'assemblea ai sensi dell'art. 153 del TUF. A tal fine gli organi con funzione di supervisione strategica delle altre società del Gruppo UBI Banca trasmettono al Consiglio di Sorveglianza della Capogruppo, con cadenza trimestrale, gli elenchi di tutte le Operazioni con Soggetti Collegati concluse nel precedente trimestre, comprese quelle non soggette al preventivo parere del Comitato ai sensi del Regolamento.

Sino all'Assemblea 2013, il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati era composto dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:

- Manzoni Federico, in qualità di Presidente
- Fidanza Silvia;
- Orlandi Sergio.

Con l'insediamento del neoeletto Consiglio di Sorveglianza, a decorrere dal 23 aprile 2013, il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati risulta composto dai seguenti Consiglieri:

- Gallarati Marco Giacinto, in qualità di Presidente;
- Bardoni Antonella;
- Minelli Enrico.

Nel corso del 2013 il Comitato si è riunito 9 volte (la dura media delle riunioni è stata pari a 1 ora) concentrando principalmente la propria attività in relazione ai seguenti ambiti di competenza:

- pareri in merito alla sussistenza dell'interesse di UBI Banca alla stipula di contratti con parti correlate, nonché sulla convenienza e sulla correttezza delle relative condizioni;
- pareri in merito alla sussistenza dell'interesse di una società controllata al compimento di un'operazione con soggetti collegati, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- esame e presa d'atto della trasmissione periodica dell'elenco di tutte le operazioni concluse con soggetti collegati, comprese quelle non soggette al preventivo parere del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- esame e presa d'atto della trasmissione periodica del registro delle operazioni con parti correlate;
- verifica del rispetto del limite individuale per esposizioni in attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati;
- esame e presa visione dell'informativa finanziaria periodica sulle operazioni con parti correlate nella relazione intermedia sulla gestione.

Nel 2014 si sono già tenute 3 riunioni.

Il Comitato riferisce periodicamente al Consiglio di Sorveglianza sull'attività svolta attraverso apposite relazioni.

Le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate dai citati Regolamenti, disponibili sul sito www.ubibanca.it.

12. Consiglio di Gestione

12.1. Nomina e sostituzione (ex art. 123 bis, comma 1, lettera 1), TUF)

Il Consiglio di Gestione è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri, compresi fra essi un Presidente, un Vice Presidente ed un Consigliere Delegato.

I componenti del Consiglio di Gestione vengono nominati fra i Soci aventi diritto di voto da parte del Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine, previa determinazione del loro numero, secondo un criterio che assicuri, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione ai sensi dell'Articolo 46, lettera a) dello Statuto Sociale e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione sino a che ricoprono tale carica.

In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, sempre su proposta del Comitato Nomine, nel rispetto delle proporzioni stabilite dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 ai fini di assicurare l'equilibrio tra i generi. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Inoltre almeno la maggioranza di detti componenti deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali e/o gestionali in società finanziarie e/o mobiliari e/o bancarie e/o assicurative in Italia o all'estero.

In conformità alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il Consiglio di Gestione è costituito in prevalenza da Consiglieri esecutivi, in coerenza con l'attribuzione al Consiglio di Sorveglianza della funzione di supervisione strategica (vedi dettaglio nella tabella di sintesi n. 3).

I Consiglieri di Gestione infatti sono attivamente coinvolti nella gestione della società in conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione il quale, per specifico dettato statutario, esercita collegialmente le proprie principali attività in via esclusiva senza possibilità di delega.

Oltre al Consigliere Delegato, lo Statuto (art. 39) assegna al Presidente ed al Vice Presidente poteri e funzioni che sottolineano il loro coinvolgimento nell'amministrazione della Banca.

L'impegno e la responsabilità gestoria dei Consiglieri esecutivi si esplica, oltre che nell'ambito del Consiglio di Gestione, anche a livello di Gruppo attraverso l'assunzione di incarichi nell'ambito degli organi di amministrazione delle principali società controllate da UBI Banca, contribuendo attivamente a garantire l'osservanza da parte delle varie componenti del Gruppo delle disposizioni emanate dalla Capogruppo nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento.

12.2. Composizione (ex art. 123 bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il Consiglio di Gestione, sino al 22 aprile 2013 risultava così composto:

Zanetti	Emilio	Presidente
Pizzini	Flavio	Vice Presidente
Massiah	Victor	Consigliere Delegato
Auletta Armenise	Giampiero	Consigliere
Cera	Mario	Consigliere
Frigeri	Giorgio	Consigliere
Gola	Gian Luigi	Consigliere
Lupini	Guido	Consigliere
Moltrasio	Andrea	Consigliere
Polotti	Franco	Consigliere

In data 23 aprile 2013 Il Consiglio di Sorveglianza ha determinato in 9 il numero dei componenti nominando Presidente il rag. Franco Polotti e Vice Presidente il dr. Giorgio Frigeri, indicando il dr. Victor Massiah quale Consigliere Delegato, nominato quindi dal Consiglio di Gestione nella riunione del 23 aprile 2013.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Comitato Nomine sono membri del Consiglio di Gestione il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale nominato quale Vicario.

Il Consiglio di Gestione risulta pertanto attualmente così composto:

Polotti	Franco	Presidente
Frigeri	Giorgio	Vice Presidente
Massiah	Victor	Consigliere Delegato
Fidanza	Silvia	Consigliere
Gattinoni	Luciana	Consigliere
Iorio	Francesco	Consigliere
Lucchini	Italo	Consigliere
Pizzini	Flavio	Consigliere
Sonnino	Elvio	Consigliere

Il Chief Risk Officer partecipa stabilmente alle riunioni del Consiglio di Gestione con espressione di parere obbligatorio ma non vincolante in materia di rischi.

Sono disponibili sul sito di UBI Banca i curricula dei membri del Consiglio di Gestione in carica; per tutti i Consiglieri vengono illustrate nell'allegato A) le cariche dagli stessi ricoperte in società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

I membri del Consiglio di Gestione restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016.

Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di gestione ai sensi dell'art. 46, lett. a) dello Statuto e sono rieleggibili.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Gestione è necessaria – in via generale e salvo che la relativa delibera debba essere adottata mediante ricorso a quorum qualificati – la presenza di più della metà dei componenti in carica.

Al Consiglio di Gestione si applicano le disposizioni del "Regolamento interno in materia di limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali", adottato dalla Capogruppo nel giugno del 2009, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Sorveglianza del 18 luglio 2012, e recepito dalle Banche del Gruppo.

La disciplina regolamentare trova applicazione nei confronti dei membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza della Capogruppo, degli amministratori e dei membri effettivi del collegio sindacale delle banche del Gruppo, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, fra cui la disciplina in materia di limiti al cumulo degli incarichi dei membri degli organi di controllo di emittenti quotate e società con strumenti finanziari diffusi, che il Regolamento estende ai membri effettivi del collegio sindacale di tutte le Banche del Gruppo.

Le norme del Regolamento dispongono che gli amministratori, oltre a non poter assumere più di cinque incarichi in società emittenti non appartenenti al Gruppo, possono assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso società del Gruppo e società esterne, nel limite massimo di sei punti complessivi, risultanti dall'applicazione di un modello di calcolo che prevede l'attribuzione dei pesi alle diverse tipologie di incarico in funzione delle categorie di società.

Con riferimento ai gruppi di società, per gli esponenti di società controllate, che svolgono la medesima funzione anche nella capogruppo, il Regolamento prevede una riduzione del cinquanta per cento del peso dell'incarico ricoperto nella società controllata, in considerazione delle sinergie derivanti dalla conoscenza di fatti e situazioni che riguardano l'intero gruppo di appartenenza e che pertanto riducono, a parità di condizioni, l'impegno rispetto a quello dell'attività svolta in società di analoghe caratteristiche ma autonome. Analogamente, il Regolamento prevede una riduzione del trenta per cento del peso dell'incarico ricoperto dai Consiglieri di Gestione di UBI Banca in società in cui il Gruppo UBI detenga una partecipazione strategica, ovvero in società collegate. È inoltre prevista una disciplina specifica a favore degli amministratori e sindaci designati da enti e da Partners del Gruppo in forza di accordi parasociali e che ricoprono incarichi nella capogruppo e nelle controllate di un gruppo diverso dal Gruppo UBI Banca, per i quali sono esenti gli incarichi ricoperti nelle controllate di tale gruppo esterno.

Alla data della presente Relazione, la rilevazione del cumulo degli incarichi dei membri del Consiglio di Gestione di UBI Banca presenta un' situazione complessiva in linea con i contenuti regolamentari.

Il Consiglio di Gestione, dopo la propria nomina e nel continuo ha effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, con esito positivo, la verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza in capo a tutti i propri componenti.

Nei primi mesi del 2013, in previsione del rinnovo del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, è stato predisposto un documento sulla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza; i risultati di tale analisi sono stati resi pubblici e diffusi ai Soci.

A seguito della nomina da parte del Consiglio di Sorveglianza del Consiglio di Gestione, quest'ultimo nel mese di maggio - *nell'ambito del processo di verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente* - ha proceduto a verificare la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa individuata nel suddetto documento e quella effettiva risultante dal processo di nomina; in merito il consiglio, dopo dettagliata analisi delle competenze professionali dei diversi componenti dell'organo, ha valutato ed accertato la coerenza della composizione del Consiglio di Gestione con la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale in relazione al conseguimento dell'obiettivo del corretto assolvimento delle funzioni ad esso spettanti.

Analogamente per quanto previsto per il Consiglio di Sorveglianza, tenuto conto che i nuovi componenti del Consiglio di Consiglio hanno assunto l'incarico nel mese di aprile 2013, una funzionale ed efficace valutazione circa il funzionamento del Consiglio, nonché sulla loro dimensione e composizione, richiede che la stessa venga effettuata dopo un congruo periodo di attività, idonea e fornire adeguati elementi di giudizio, graduando gli aspetti da sottoporre a valutazione in funzione anche del recente rinnovo dell'organo.

In tale contesto, nel mese di dicembre 2013 è stato avviato il Processo di Autovalutazione per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 – con indicazione degli interventi da attuare e della relativa scansione temporale - e in merito alla predisposizione e implementazione nel 2014 e 2015 di un sistema e di un processo di 'peer review' con il supporto consulenziale della società Egon Zehnder.

12.3. Ruolo del Consiglio di Gestione (ex art. 123 bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno una volta al mese, nonché ogniqualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne venga fatta richiesta da 5 componenti. Le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, ed una volta all'anno nella città di Milano.

Nel corso dell'esercizio 2013 il Consiglio di Gestione si è riunito 28 volte e la durata media delle riunioni è stata di circa 5 ore.

Al fine di agevolare la partecipazione alle sedute consiliari, lo Statuto prevede poi, all'art. 34, la partecipazione a distanza mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza.

Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

UBI Banca, in ottemperanza al regolamento di Borsa Italiana, nello scorso mese di gennaio ha comunicato al mercato (e ha reso disponibile nel sito internet) il calendario degli eventi societari per l'anno 2014, con l'indicazione delle date delle riunioni consiliari per l'approvazione dei dati economici-finanziari.

In merito si segnala che il Consiglio di Gestione ha pianificato per il 2014 n. 28 riunioni di cui n. 8 già tenutesi.

Almeno un componente del Comitato per il Controllo Interno, a rotazione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti.

Il Presidente, sentito ovvero su richiesta del Consigliere Delegato, può invitare alle riunioni consiliari Dirigenti del Gruppo e/o consulenti esterni, quali referenti delle specifiche tematiche, nonché esponenti di Società del Gruppo per essere sentiti su situazioni della Società controllata.

Le funzioni del Consiglio di Gestione sono indicate all'art. 37 dello Statuto, in base al quale al Consiglio stesso spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza, tenuto conto delle proposte del Consiglio di Gestione stesso. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

Oltre alle materie per legge non delegabili ed a quelle previste all'art. 36, ultimo comma dello statuto sociale, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione:

- la definizione, su proposta del Consigliere Delegato, degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- l'attribuzione e la revoca di deleghe al Consigliere Delegato; l'individuazione del consigliere di gestione a cui attribuire le deleghe deve effettuarsi su proposta non vincolante del Consiglio di Sorveglianza, deliberata previa proposta del Comitato Nomine; qualora tale ultima proposta non sia stata formulata dal Comitato Nomine con i quorum prescritti dal relativo Regolamento, la proposta del Consiglio di Sorveglianza da sottoporre al Consiglio di Gestione sarà deliberata con voto favorevole di almeno 17 Consiglieri di Sorveglianza. La revoca delle deleghe è deliberata dal Consiglio di Gestione con il voto favorevole di almeno 8 membri del Consiglio di Gestione (o di tutti i membri meno uno, per il caso in cui il Consiglio di Gestione sia composto da 7 o 8 membri), sentito il Consiglio di Sorveglianza;
- la predisposizione, su proposta del Consigliere Delegato, di piani industriali e/o finanziari, nonché dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies Cod. Civ.;
- la gestione dei rischi e dei controlli interni, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'art. 46 dello statuto sociale;
- il conferimento, la modifica o la revoca di deleghe e di poteri nonché il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale e degli altri componenti della Direzione Generale, la definizione delle relative funzioni e competenze, nonché le designazioni in ordine ai vertici operativi e direttivi aziendali di Gruppo;

- la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società appartenenti al Gruppo, fermo quanto previsto al precedente Articolo 36, secondo comma, lettera c) dello statuto sociale;
- le proposte relative all'assunzione e alla cessione di partecipazioni di controllo nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni non di controllo il cui corrispettivo sia superiore allo 0,01% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;
- l'apertura e la chiusura di succursali ed uffici di rappresentanza;
- la determinazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, nonché, ferma la competenza esclusiva del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 49 dello Statuto, l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive, istruttorie, di controllo o di coordinamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42, secondo comma dello statuto sociale;
- la approvazione e la modifica dei regolamenti aziendali e di Gruppo, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'art. 46 comma I, lett. s) dello statuto;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia;
- previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e la determinazione del relativo compenso;
- la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
- l'esercizio della delega per gli aumenti di capitale sociale conferita ai sensi dell'art.2443 Cod.Civ., nonché l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter Cod. Civ., previa autorizzazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
- gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione di cui agli artt. 2446 e 2447 Cod.Civ.;
- la redazione di progetti di fusione o di scissione;
- le proposte sulle operazioni strategiche di cui all'art. 46, comma I, lett. m) dello statuto sociale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza.

Un apposito Regolamento disciplina le regole di funzionamento del Consiglio di Gestione con particolare riferimento a:

- Organizzazione complessiva del lavoro del Consiglio di Gestione
- Definizione dell'ordine del giorno
- Modalità, tempistiche e contenuti della documentazione da inviare ai consiglieri di Gestione prima delle riunioni consiliari al fine di permettere agli stessi di agire in modo informato
- Svolgimento delle riunioni
- Documentazione e verbalizzazione del processo decisionale
- Comunicazione delle determinazioni assunte.

Nel medesimo Regolamento viene dedicata una specifica sezione ai flussi informativi.

Il Consiglio di Sorveglianza, ai sensi di Statuto, ha stabilito – sentito il Comitato per la Remunerazione – i compensi del Consiglio di Gestione e dei suoi componenti investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe.

I relativi importi sono dettagliatamente illustrati nella Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123 ter del TUF cui si fa rinvio.

12.4. Organi Delegati

Consigliere Delegato

Il Consiglio di Gestione nel rispetto delle vigenti previsioni statutarie ha attribuito al Consigliere Delegato le seguenti deleghe:

- sovrintendere alla gestione aziendale e del Gruppo;
- curare il coordinamento strategico e il controllo gestionale aziendale e del Gruppo;

- curare l'attuazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza;
- determinare le direttive operative per la Direzione Generale;
- sovrintendere all'integrazione del Gruppo;
- formulare al Consiglio di Gestione proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, curandone l'attuazione tramite la Direzione Generale;
- proporre la politica di bilancio e gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio di Gestione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;
- proporre al Consiglio di Gestione le designazioni dei vertici operativi e direttivi aziendali e di Gruppo, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e sentito il Direttore Generale;
- promuovere il presidio integrato dei rischi;
- indirizzare alla funzione di controllo interno, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, richieste straordinarie di intervento ispettivo e/o d'indagine.

Ai sensi dello Statuto il Consigliere Delegato riferisce trimestralmente al Consiglio di Gestione sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Il Consigliere Delegato riferisce altresì mensilmente al Consiglio di Gestione sui risultati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo nel suo complesso.

Inoltre il Consiglio di Gestione in data 23 aprile 2013 ha affidato al Consigliere Delegato l'incarico di cui all'art. 43 bis dello Statuto Sociale, con il supporto del Direttore Generale per quanto riguarda la fase progettuale, dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni.

12.5. Presidente del Consiglio di Gestione

I compiti del Presidente del Consiglio di Gestione sono elencati nell'art. 39 dello Statuto. In particolare, al Presidente del Consiglio di Gestione spettano la legale rappresentanza della Società e la firma sociale e sono attribuiti i compiti tipici del Presidente dell'organo di gestione della Società, che lo stesso esercita in opportuno coordinamento con gli altri organi statutari.

12.6. Altri Consiglieri Esecutivi

I Consiglieri di Gestione sono attivamente coinvolti nella gestione della società in conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione il quale, per specifico dettato statutario, esercita collegialmente le proprie principali attività in via esclusiva senza possibilità di delega.

Oltre al Consigliere Delegato, lo Statuto (art. 39) assegna al Presidente ed al Vice Presidente poteri e funzioni che sottolineano il loro coinvolgimento nell'amministrazione della Banca.

L'impegno e la responsabilità gestoria dei Consiglieri si esplica, oltre che nell'ambito del Consiglio di Gestione, anche a livello di Gruppo attraverso l'assunzione di incarichi negli organi di amministrazione delle principali società controllate da UBI Banca, contribuendo attivamente a garantire l'osservanza da parte delle varie componenti del Gruppo delle disposizioni emanate dalla Capogruppo nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento.

12.7 Consiglieri indipendenti

A sensi di statuto almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in linea con quanto previsto dall'art. 147 quater TUF.

Nell'ambito del Consiglio di Gestione sono stati individuati quali consiglieri indipendenti ai sensi delle sopra citate disposizioni la dott.ssa Silvia Fidanza, la dott.ssa Luciana Gattinoni e il dott. Italo Lucchini.

Non viene richiesto ai componenti del Consiglio di Gestione il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, anche alla luce della scelta effettuata da UBI Banca di costituire i Comitati previsti dal Codice – per i quali tali requisiti sono richiesti – nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza.

13. Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri al quale è possibile rivolgersi per la risoluzione di ogni controversia che possa sorgere fra Società e/o Soci in relazione all'interpretazione od applicazione dello Statuto e in relazione ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali, decide quale amichevole compositore a maggioranza assoluta dei voti. Ferme restando le ipotesi previste dalla normativa pro tempore vigente il ricorso al Collegio dei Probiviri è facoltativo e le sue determinazioni non hanno carattere vincolante per le parti e non costituiscono ostacoli per la proposizione di vertenze in sede giudiziaria o avanti qualsiasi autorità competente. Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali. Il Consiglio di Gestione e il Direttore Generale o il dipendente da lui designato sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedono riguardanti la controversia da decidere.

Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, da 2 membri effettivi e da 2 supplenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci o non Soci della Società.

I Probiviri prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

La loro revoca deve essere motivata.

Se nel corso del triennio viene a mancare un Probiviro effettivo, subentra il supplente in ordine di età. Se viene a mancare il Presidente del Collegio, la presidenza è assunta per il residuo del triennio dal Probiviro effettivo più anziano di età.

In data 28 aprile 2012 l'Assemblea dei Soci ha nominato per il triennio 2012/2014 il seguente Collegio dei Probiviri:

Donati avv. Giampiero	Presidente
Caffi avv. Mario	Effettivo
Onofri avv. Giuseppe	Effettivo
Rota avv. Attilio	Supplente
Tirale avv. Pierluigi	Supplente

In data 14 settembre 2013 è mancato il Probiviro Effettivo avv. Mario Caffi e, ai sensi di statuto, è subentrato quale probiviro effettivo l'avv. Attilio Rota.

L'Assemblea dei soci prevista per il prossimo 30 aprile 2014 in prima convocazione ed il 10 maggio 2014 in seconda convocazione dovrà procedere all'integrazione del Collegio.

14. Direzione Generale

Il Consiglio di Gestione, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, ha nominato Direttore Generale il dott. Francesco Iorio, attribuendogli le seguenti funzioni e competenze:

- capo della struttura operativa;
- capo del personale;
- curare di regola (salvo diversa indicazione da parte degli organi amministrativi competenti) l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato;
- gestire gli affari correnti in conformità con gli indirizzi degli organi amministrativi;
- assistere, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Gestione;
- curare il coordinamento operativo aziendale e di Gruppo.

Il Consiglio di Gestione ha provveduto alla nomina del dott. Elvio Sonnino quale Vice Direttore Generale Vicario e dei Vice Direttori Generali di seguito indicati cui sono state affidate diverse responsabilità nell'ambito del Gruppo:

- Rossella Leidi
- Giovanni Lupinacci (sino al 30 giugno 2013)
- Ettore Giuseppe Medda
- Pierangelo Rigamonti.

15. Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Controlli Interni

Il Sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati, ed, in quanto tale, costituisce elemento essenziale del sistema di corporate governance di UBI Banca e delle Società del Gruppo.

UBI Banca ha adottato un Sistema di controllo interno che, in linea con i principi previsti dal Codice di Autodisciplina, con le istruzioni emanate in materia dall'Autorità di Vigilanza e con il dettato statutario, ripartisce funzioni e competenze fra diversi attori, in costante rapporto dialettico tra loro e supportati da regolari flussi informativi, che contribuiscono all'efficienza ed all'efficacia del Sistema dei controlli medesimo.

Il processo di impostazione del Sistema di controllo interno e la verifica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento del Sistema stesso rientrano tra i compiti degli Organi con funzione di supervisione strategica, controllo e di gestione. A tal fine, il Consiglio di Sorveglianza si avvale dell'attività del Comitato per il controllo interno di sua diretta emanazione (composizione, poteri, funzionamento del Comitato di controllo interno sono già stati esaminati nella presente Relazione nel paragrafo specificamente dedicato al Comitato medesimo).

Il Consiglio di Gestione, al riguardo, ai sensi dell'art. 43-bis dello Statuto Sociale, ha affidato al Consigliere Delegato, ad esclusivo supporto del Consiglio di Gestione, un ruolo organizzativo, propositivo ed informativo in materia di controlli interni, da esercitarsi in stretta cooperazione e intesa con il Direttore Generale, nel rispetto delle competenze e delle determinazioni assunte in materia dal Consiglio di Sorveglianza.

Principi per l'impostazione del Sistema di controllo interno del Gruppo UBI Banca

Nell'ambito dell'incarico a lui affidato, il Consigliere Delegato ha promosso l'introduzione dei "Principi per l'impostazione del Sistema di controllo interno del Gruppo UBI", approvati dai competenti Organi nel mese di ottobre 2008: contenuti fondamentali dei Principi sono la loro applicazione estesa a tutte le Società appartenenti al Gruppo e la stabilità nel tempo, elementi di riferimento che pertanto guidano la definizione e la realizzazione di tutte le stesse componenti del Sistema di controllo interno anche delle singole Società.

I principali contenuti di tali Principi possono così sintetizzarsi:

- visione sistematica della Control Governance in modo da garantire elevati livelli di efficacia ed efficienza evitando sovrapposizioni e/o scoperture nei meccanismi di controllo e nel presidio dei rischi;
- coerenza del processo organizzativo aziendale e di Gruppo che, partendo dalla mission, identifica i valori, definisce gli obiettivi, individua i rischi che ne ostacolano il raggiungimento e attua adeguate risposte;
- conformità alle disposizioni legislative e regolamentari, prima ancora che per vincolo normativo, quale elemento distintivo e fattore critico di successo per valorizzare il rapporto con la clientela e, in ultima istanza, di creazione di valore per tutti i portatori di interesse.

I Vertici della Banca hanno inoltre definito specifiche politiche per la gestione dei rischi che interessano l'operatività del Gruppo.

Nel contesto di detti indirizzi trovano identificazione, tra l'altro, le responsabilità dei diversi attori aziendali in materia di controlli interni:

- controlli di linea (primo livello), affidati ai Responsabili di Unità Organizzative o di Processo risultano integrati nell'ambito dei processi di appartenenza / pertinenza e sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività inerenti la propria mission ai vari livelli gerarchici;
 - controlli sui rischi (secondo livello), attribuiti a strutture specialistiche (in particolare: Rischi di Gestione, Rischi di non conformità, Rischi di Riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, Dirigente Preposto e Controllo di Gestione), che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione e valutazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio rendimento assegnati;
 - revisione interna (terzo livello), svolta dalla funzione di Internal Audit;
- oltre all'attività di supervisione strategica di pertinenza del Consiglio di Sorveglianza.

Le prime due tipologie di controllo (primo e secondo livello), oltre che soddisfare le esigenze conoscitive dell'Organo di controllo, sono strettamente funzionali all'esercizio quotidiano delle responsabilità attribuite all'Organo di Gestione ed alla Direzione Generale in materia di controlli interni.

Nello specifico, i responsabili dei controlli di secondo livello hanno il compito di individuare, prevenire e misurare nel continuo le situazioni di rischio mediante l'adozione di idonei modelli valutativi, di contribuire alla definizione di policy di assunzione e gestione dei rischi, anche per quanto concerne i limiti massimi di esposizione agli stessi. Al Consiglio di Sorveglianza, al Consiglio di Gestione ed alla Direzione Generale viene fornita adeguata informativa sulla esposizione attuale e prospettica ai rischi operativi, anche tramite l'elaborazione di un apposito tableau de bord utile anche all'azione di monitoraggio e valutazione del Sistema dei controlli interni.

L'attuale configurazione organizzativa prevede la presenza di un Chief Risk Officer, le cui strutture comprendono sotto un unico presidio le Aree Rischi di Gestione, Rischi di non conformità e Rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e il Servizio Risk Governance. Sono a diretto riporto del Chief Risk Officer anche le strutture di staff dedicate alla Customer Care ed al Presidio del rating di Gruppo.

La stessa configurazione organizzativa prevede un Chief Financial Officer, con il ruolo di Dirigente Preposto, al quale riportano gerarchicamente le funzioni di pianificazione strategica, di controllo di gestione e principi e controlli contabili e Legge 262.

Nell'ambito del Regolamento Generale Aziendale, ai ruoli citati sono attribuite le seguenti funzioni:

- Chief Risk Officer: è responsabile dell'attuazione delle politiche di governo e del sistema di gestione dei rischi garantendo, nell'esercizio della funzione di controllo, una vista integrata delle diverse rischiosità (di credito, di mercato, operativi, di liquidità, di reputazione, di conformità, etc.) agli Organi Sociali. Assicura la misurazione e il controllo sull'esposizione di Gruppo alle diverse tipologie di rischio. In tale ambito garantisce il presidio e l'esecuzione delle attività previste in tema di controllo dei rischi, anche per il tramite delle attività svolte dalle proprie strutture. Contribuisce allo sviluppo e alla diffusione di una cultura del controllo all'interno del Gruppo presidiando l'identificazione e il monitoraggio di eventuali disallineamenti rispetto alla normativa di riferimento. Supporta il Consiglio di Gestione,

anche tramite la regolare partecipazione al Consiglio stesso, e l'Alta Direzione nell'istituzione e nel mantenimento di un efficace ed efficiente Sistema dei Controlli Interni e nella formulazione di proposte di policy di gestione dei rischi e dei limiti, in particolare supporta il Consigliere Delegato, responsabile di promuovere il presidio integrato dei rischi, anche mediante la predisposizione di reporting e comunicazioni periodiche. Assicura all'Organo con funzione di supervisione strategica, anche per il tramite della regolare partecipazione al Comitato per il Controllo Interno, comunicazione indipendente mediante invio di flussi informativi e con intervento diretto. Nello svolgimento di tale attività si raccorda con il Chief Audit Executive di Capogruppo operante nella valutazione dell'adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni. Sovrintende al processo di convalida interna. Presidia il processo del rating di Gruppo e il processo di valutazione dell'adeguatezza della dotazione patrimoniale rispetto ai rischi assunti di informativa al pubblico. Coordina le strutture coinvolte nel complessivo processo di alimentazione e data quality. Il Chief Risk Officer, sotto la sovrintendenza complessiva dell'Alta Direzione, esercita, per gli ambiti di specifica competenza, la funzione di coordinamento nei confronti delle Società del Gruppo;

- Chief Financial Officer: presidia il ciclo di pianificazione e budget del Gruppo e lo sviluppo e la gestione del sistema di reporting direzionale strategico. Presidia le attività di Capital Management e Capital Allocation tramite la proposta all'Alta Direzione di operazioni di rafforzamento del capitale e di allocazione dello stesso. Monitora l'evoluzione del contesto macroeconomico con particolare riferimento alle variabili chiave che impattano in via diretta o indiretta sul conseguimento degli obiettivi economico-patrimoniali del Gruppo. Presidia l'Asset Liability Management strategico e operativo. Presidia il rischio finanziario correlato al tasso di interesse del banking book di Gruppo. Formula proposte per la strategia di liquidità del Gruppo e per le politiche di finanziamento dello stesso. Formula e diffonde le linee guida, i criteri, le metodologie e le interpretazioni normative in materia contabile e di bilancio all'interno del Gruppo. Nel ruolo di Dirigente Preposto garantisce adeguati livelli di controllo ed indirizza le attività nel rispetto di quanto disposto dalla legge 262/2005. Garantisce il presidio delle attività contabili, fiscali, di bilancio e di vigilanza su base individuale (Banca e Società in service) e consolidata. Assicura il presidio dei processi di chiusura e valutazione periodica ai fini della predisposizione del bilancio annuale e delle situazioni periodiche infranuali sia a livello individuale che consolidato, rendicontando, alle scadenze stabilite, all'Alta Direzione i risultati contabili di Gruppo e delle Società in service. Garantisce l'adeguatezza del sistema di controllo di gestione e ne cura l'omogeneità dell'impostazione metodologica all'interno delle Società in service, assicurando il reporting gestionale all'Alta Direzione e alle competenti funzioni della Capogruppo nonché alle Direzioni delle Banche Rete e delle altre Società in service per gli ambiti di competenza. Rendiconta i dati per il Sistema Incentivante e Premiante per le componenti patrimoniali e reddituali. Presidia l'attuazione delle politiche, degli strumenti di gestione e delle attività concernenti la responsabilità sociale d'impresa della Banca e del Gruppo. Predisponde la redazione dell'informativa periodica obbligatoria della Capogruppo e consolidata, ai sensi della normativa vigente. Il Chief Financial Officer, sotto la sovrintendenza complessiva dell'Alta Direzione, esercita, per gli ambiti di specifica competenza, la funzione di coordinamento nei confronti delle Società del Gruppo.

La revisione interna (terzo livello) è invece funzionale ad una valutazione indipendente, a supporto del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, volta da un lato, a controllare, in un'ottica di controlli di terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi, e, dall'altro, a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni, portando all'attenzione dei citati organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi.

Con riferimento alle “principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria” ai sensi dell'art. 123 bis comma 2, lettera b) TUF, le stesse sono illustrate nell'allegato 1 alla presente Relazione.

15.1 Responsabile della Funzione di Internal Audit

La Funzione di Internal Audit fa capo al Chief Audit Executive, che dipende dal Consiglio di Sorveglianza, ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico e non è responsabile di alcuna Struttura operativa.

Il ruolo di Responsabile della funzione di controllo interno è stato assegnato nel luglio 2013 al sig. Stefano Maria Tortelotti.

In applicazione delle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari, il Comitato per la Remunerazione, istituito in seno al Consiglio di Sorveglianza, ha svolto compiti consultivi e di proposta in ordine alla remunerazione del responsabile della funzione di controllo interno e vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dello stesso. In conformità alla regolamentazione di vigilanza e alla disciplina statutaria, Il Consiglio di Sorveglianza verifica inoltre che il Chief Audit Executive sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità.

La Funzione di Internal Audit effettua attività di audit su UBI Banca, sulle Società Controllate che hanno delegato alla Capogruppo lo svolgimento della funzione di revisione interna e, più in generale, sulle Società del Gruppo, operando in qualità di Capogruppo. Relativamente a tale perimetro l'Internal Audit controlla, anche con verifiche in loco, in coerenza con gli standard internazionali della professione, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, sulla base di un piano pluriennale delle attività. Tale pianificazione sviluppata su un orizzonte triennale, è basata sugli esiti della valutazione periodica delle rischiosità presenti nelle diverse Società o nei processi di Gruppo. La mappatura dei profili di rischio sviluppata considerando: i) le informative ricevute dalle funzioni di controllo di secondo livello; ii) gli esiti degli approfondimenti svolti sui principali processi societari; iii) le risultanze dell'autovalutazione annuale del management sul complessivo Sistema dei Controlli Interni delle rispettive Società (CRSA) che, unitamente all'assolvimento degli obblighi di controllo previsti dalle normative vigenti costituiscono i driver principali per individuare le priorità di intervento e le tipologie di attività maggiormente idonee alla valutazione dei diversi profili di rischio assunti. Il combinato di analisi di impianto e verifiche di funzionamento, anche tramite l'apprezzamento della capacità delle funzioni specialistiche di secondo livello di presidiare adeguatamente i rischi specifici, consente quindi di valutare i principali processi aziendali anche nell'ottica di contribuire ad elevare il loro grado di affidabilità e, di conseguenza, del complessivo Sistema dei Controlli Interni.

Il piano delle attività, è annualmente sottoposto agli Organi di Amministrazione e Controllo delle Controllate e cumulativamente dagli Organi di Amministrazione e Controllo della Capogruppo. Per lo svolgimento delle attività previste da tale piano la funzione di Internal Audit si avvale di risorse interne e, in occasione di interventi di natura straordinaria, dell'apporto di consulenti esterni, il cui impiego è stato garantito per l'anno 2013 dallo stanziamento di uno specifico budget.

Nel corso del 2013, in coerenza con le linee guida definite e con i disposti normativi in materia, la Funzione di Internal Audit ha verificato la regolarità dell'operatività e l'andamento dei rischi ed ha valutato la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni del Gruppo, portando all'attenzione degli Organi Aziendali e dell'Alta Direzione possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione ed alle procedure.

Nello specifico, in considerazione della necessità di supportare lo svolgimento dei compiti attribuiti al Consiglio di Sorveglianza dalle disposizioni normative e regolamentari, oltre che a beneficio del Consiglio di Gestione, ha focalizzato in particolar modo - in relazione alla loro rilevanza - le strutture ed i processi impattati dalle disposizioni in tema di gestione dei rischi (di business, operativi e normativi), oltre ad aver prestato un supporto consulenziale alle attività progettuali in corso aventi impatto sul sistema dei controlli interni.

Ha inoltre verificato, tramite specifiche analisi di impianto l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile.

Infine, in relazione agli specifici compiti attribuiti alla revisione interna dalla Circolare 263/2006 e successivi aggiornamenti in materia di vigilanza prudenziale, nel corso del 2013 la Funzione di Internal Audit ha completato le verifiche previste dalla normativa e/o richieste dalla Vigilanza per il mantenimento e l'estensione dell'autorizzazione ad adottare metodi avanzati per la misurazione dei rischi di credito e operativi.

Gli esiti degli interventi di audit sono stati oggetto, oltre che di specifica informativa rilasciata al Referente Audit e alla Direzione Generale della Società alla conclusione delle attività di

analisi, di una rendicontazione periodica a favore dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali delle Controllate e cumulativamente rappresentata al Comitato Controlli Interni, al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza della Capogruppo. Tale rappresentazione fornisce altresì uno schema delle principali situazioni emerse dalle attività di audit e lo stato di avanzamento degli interventi attivati a sistemazione delle stesse. In caso di eventi di particolare rilevanza ha predisposto tempestivamente adeguata informativa trasmessa agli organi di Amministrazione e di Controllo nonché al Consigliere esecutivo incaricato del sistema di controllo interno.

15.2. Consigliere esecutivo incaricato del sistema di controllo interno

Il Consiglio di Gestione in data 23 aprile 2013, ha affidato al Consigliere Delegato l'incarico di cui all'art. 43 bis dello Statuto Sociale, con il supporto del Direttore Generale per quanto riguarda la fase progettuale dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni.

Nell'ambito dell'incarico affidato, ha promosso l'approvazione da parte dei competenti organi dei "principi per l'impostazione del sistema di controllo interno del gruppo UBI" così come descritti nella parte iniziale del presente paragrafo.

15.3 Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

UBI Banca ha adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo" (di seguito, il "Modello") conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di governance e con le indicazioni contenute nelle Linee Guida delle associazioni di categoria più rappresentative (ABI, Confindustria ecc.).

Il Modello è rappresentato nel "Documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo di UBI Banca Scpa.", approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, il quale è suddiviso in due parti le quali contengono:

- nella parte generale, una descrizione relativa:
 - al quadro normativo di riferimento;
 - alla realtà aziendale (sistema di governance e assetto organizzativo di UBI Banca);
 - alla struttura del Modello e alla metodologia scelta per la definizione e l'aggiornamento dello stesso;
 - alla individuazione e nomina dell'organismo di vigilanza di UBI Banca, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
 - alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
 - al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
 - ai criteri di aggiornamento del Modello;
- nella parte speciale, una descrizione relativa:
 - alle fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Banca ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
 - ai processi/attività sensibili e relativi protocolli di controllo.

Le tipologie di violazioni (reati ed illeciti amministrativi) previsti nella parte speciale del Modello di UBI Banca sono le seguenti:

- reati nei confronti della pubblica amministrazione;
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento
- reati societari;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- reati contro la personalità individuale;
- reato di aggiotaggio e disciplina del "Market Abuse";
- reati transnazionali;
- reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, di beni o utilità di provenienza illecita;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- delitti di criminalità organizzata;
- delitti contro l'industria e il commercio;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- reati ambientali
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

In applicazione delle ultime modifiche normative e delle disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche che prevedono compatibilità funzionale tra organi aventi funzioni di controllo e Organismo di vigilanza, gli Organi Aziendali di UBI Banca, nel corso del mese di luglio 2013, hanno deliberato il conferimento dell'incarico della funzione di Organismo di Vigilanza ai componenti del Comitato per il Controllo Interno.

L'Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi Sociali in merito all'adozione ed efficace attuazione del Modello, alla vigilanza sul funzionamento del Modello ed alla cura dell'aggiornamento del Modello. A tal fine sono previste due distinte linee di reporting, la prima, su base continuativa, direttamente verso il Consigliere delegato ed il Direttore generale, la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza.

UBI Banca, in qualità di Capogruppo, informa le società controllate degli indirizzi da essa assunti in relazione alle linee evolutive della normativa in ambito, suggerendo i criteri generali cui le controllate possono uniformarsi. In tale contesto UBI Banca nel corso del 2013 ha effettuato un aggiornamento del Modello che ha consentito di recepire sia l'introduzione di nuove fattispecie di reato sia gli adeguamenti intervenuti nella normativa esterna in ordine al modello di Governance e alla struttura degli Organismi di Vigilanza della Capogruppo e delle società controllate. La Capogruppo ha inoltre supportato le attività di aggiornamento del Modello delle Società del gruppo mediante invio della versione aggiornata del Modello a titolo di linea guida per l'aggiornamento e la personalizzazione.

Un estratto del Modello di UBI Banca denominato "Elementi di sintesi del *Documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo di UBI Banca Scpa*" è disponibile sul sito internet della Banca.

15.4 Società di revisione

In data 30 aprile 2011 l'Assemblea, su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza e con parere favorevole del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, ha conferito alla società di revisione DELOITTE & TOUCHE Spa, con sede legale in Milano Via Tortona, 25, l'incarico di revisione legale del bilancio individuale di UBI e del bilancio consolidato del Gruppo UBI, di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché di revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo UBI, con riferimento agli esercizi dal 2012 al 2020, determinandone il corrispettivo ed i criteri per l'adeguamento dello stesso durante l'incarico.

Deloitte & Touche Spa è iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 03049560166, R.E.A. Milano n. 1720239 ed è associata all'ASSIREVI (Associazione Italiana Revisori Contabili).

15.5 Chief Financial Officer e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Gestione ha nominato, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, la dott.ssa Elisabetta Stegher Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis TUF avendo riscontrato i requisiti di professionalità richiesti ai sensi di statuto che, oltre alle richieste di onorabilità prescritte dalla vigente normativa per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, prevedono requisiti di professionalità caratterizzata da specifica competenza, dal punto di vista

amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa.

Al Dirigente preposto sono stati attribuiti i seguenti compiti:

- attestare che gli atti e le comunicazioni della Società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale corrispondano alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili;
- predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;
- attestare - congiuntamente al Consigliere Delegato, mediante apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e alla relazione finanziaria semestrale - l'adeguatezza e l'effettiva applicazione nel relativo periodo delle procedure di cui sopra nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di UBI Banca e del Gruppo.

Il Dirigente Preposto è tenuto altresì a fornire specifica informativa nei confronti del Consigliere Delegato, del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per il Controllo Interno; al riguardo, deve predisporre periodiche relazioni che consentano agli Organi sociali le valutazioni inerenti l'adeguatezza ed il rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili del Gruppo, verificando altresì la congruità dei poteri e mezzi assegnati al Dirigente preposto medesimo.

Inoltre, ai fini della concreta attuazione del dettato normativo, è stato previsto che il Dirigente Preposto deve:

- poter accedere direttamente a tutte le informazioni necessarie per la produzione dei dati contabili; il Dirigente potrà accedere a tutte le fonti di informazione della Società, senza necessità di autorizzazioni;
- poter contare su canali di comunicazione interna che garantiscano una corretta informazione infra-aziendale;
- poter costruire in modo autonomo il proprio ufficio/struttura sia con riferimento al personale, che ai mezzi tecnici (risorse materiali, informatiche, ecc.);
- costruire le procedure amministrative e contabili della Società in modo autonomo, potendo disporre anche della collaborazione di tutti gli uffici che partecipano alla filiera della produzione delle informazioni rilevanti;
- avere poteri di proposta/valutazione/veto su tutte le procedure "sensibili" adottate all'interno della Società e del Gruppo;
- poter partecipare alle riunioni consiliari nelle quali sono discussi argomenti di interesse per la funzione del Dirigente;
- poter disporre di consulenze esterne, laddove particolari esigenze aziendali lo rendano necessario;
- poter instaurare con gli altri "attori" responsabili del controllo relazioni, flussi informativi che garantiscano oltre alla costante mappatura dei rischi e dei processi, un adeguato monitoraggio del corretto funzionamento delle procedure (società di revisione, direttore generale, responsabile del controllo interno, risk manager, compliance officer, ecc.).

In relazione all'accentramento in Capogruppo della gestione delle procedure amministrative e contabili delle Banche Rete e di talune ulteriori società controllate, nell'ambito delle previsioni introdotte dalla Legge 262/2005 è stato attivato il Sistema di Governance Amministrativo e Finanziario per le società controllate da UBI Banca che, tra l'altro, disciplina i controlli interni in relazione alla comunicazione finanziaria prodotta per gli emittenti quotati.

Detto "Sistema" permette una corretta gestione dei diversi profili di rischio connessi all'informativa finanziaria e prevede un'adeguata dotazione di poteri e mezzi in capo al Dirigente Preposto, mediante un "Sistema di attestazioni a cascata".

E' infatti previsto il medesimo obbligo di certificazione a carico degli Organi Delegati e del Responsabile Amministrativo delle società del Gruppo oggetto di consolidamento integrale.

L'attestazione da parte delle società controllate viene portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione nella seduta di approvazione della proposta di bilancio o relazione finanziaria semestrale e viene inoltrata alla Capogruppo precedentemente alla seduta del Consiglio di Gestione che procede all'approvazione del progetto di bilancio individuale della Capogruppo e del bilancio consolidato ovvero della relazione finanziaria semestrale.

Il "Sistema di attestazione a cascata" è ulteriormente rafforzato dalla presenza annuale di specifica relazione in merito all'adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure

amministrative e contabili, rilasciata a favore delle società del Gruppo da un soggetto terzo indipendente qualificato.

Inoltre il sistema di Governance Amministrativo e Finanziario del Gruppo UBI prevede una specifica struttura specialistica in staff al Dirigente Preposto volta al coordinamento complessivo delle attività del Gruppo nonché alla definizione e svolgimento delle verifiche a supporto delle attestazioni.

15.6 Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Con riferimento al coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attualmente, a beneficio del Consiglio di Sorveglianza, del Consiglio di Gestione e dell'Alta Direzione viene fornita la rappresentazione integrata dei rischi ritenuti "rilevanti" individuati dalle funzioni di controllo preposte al loro monitoraggio mediante uno strumento sviluppato nel 2011 a cura delle strutture del Chief Risk Officer.

Durante il 2014, in attuazione a quanto prescritto dalle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale sul sistema dei controlli interni", è prevista la redazione di uno specifico documento, approvato dal Consiglio di Sorveglianza della Capogruppo, anche revisionando coerentemente la regolamentazione interna, nel quale dovranno essere definiti (i) i compiti e le responsabilità dei vari organi e funzioni di controllo, (ii) i flussi informativi tra le diverse funzioni/organi e tra queste/i e gli organi aziendali e, nel caso in cui gli ambiti di controllo presentino aree di potenziale sovrapposizione o permettano di sviluppare sinergie, (iii) le modalità di coordinamento e di collaborazione al fine di assicurare una corretta interazione tra tutte le funzioni e organi con compiti di controllo, evitando sovrapposizioni o lacune.

16. Interessi dei Consiglieri e operazioni con parti correlate

Le operazioni con gli esponenti aziendali, con gli esponenti di società del Gruppo e con le imprese da questi controllate – tutti soggetti qualificabili come parti correlate – sono regolate a condizioni di mercato e per le operazioni riferibili agli esponenti bancari, viene puntualmente osservato il disposto dell'art. 136 D.Lgs. 385/1993 (TUB).

In merito sono state attivate idonee procedure informatiche che, partendo dalle dichiarazioni rilasciate dagli esponenti aziendali, permettono di identificare in via preventiva la potenziale assunzione di una obbligazione diretta o indiretta dell'esponente e conseguentemente di assoggettare l'operazione alla procedura prevista dal citato art. 136 TUB.

La Banca pone particolare attenzione in occasione del compimento di operazioni con parti correlate, rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

In merito si segnala che la Consob, con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 - successivamente modificata con Delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 - ha approvato un Regolamento recante disposizioni in materia (Regolamento Consob). In particolare la nuova normativa disciplina la procedura da seguire per l'approvazione delle operazioni poste in essere dalle società quotate e dagli emittenti azioni diffuse con i soggetti in potenziale conflitto d'interesse, tra cui azionisti di riferimento o di controllo, componenti organi amministrativi e di controllo e alti dirigenti, inclusi i loro stretti familiari.

I punti cardine del nuovo regolamento sono:

- a) il rafforzamento del ruolo dei consiglieri indipendenti in tutte le fasi del processo decisionale relativo alle operazioni con parti correlate;
- b) il regime di trasparenza;
- c) l'introduzione di un'articolata disciplina di corporate governance contenente regole volte ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate (un regime *ad hoc* è previsto per le società che adottano il modello dualistico).

Nell'ambito del Gruppo UBI Banca la disciplina in esame si applica a UBI Banca in qualità di emittente azioni quotate.

In relazione a quanto precede, i competenti organi hanno approvato, nei termini previsti dalla vigente normativa un Regolamento che disciplina le operazioni con parti correlate, disponibile sul sito e sono stati definiti processi interni idonei a garantire il rispetto delle nuove disposizioni emanate.

In attuazione dell'articolo 53, commi 4 e seguenti del TUB e della Deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277, la Banca d'Italia in data 12 dicembre 2011 ha emanato nuove Disposizioni riguardanti la disciplina di vigilanza delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati alla banca o al gruppo bancario (nel cui ambito rientrano, fra gli altri, gli esponenti di UBI Banca e di tutte le Banche del Gruppo, oltre agli esponenti di UBI Leasing, nonché i soggetti che a tali esponenti risultano connessi secondo la definizione data dalla disciplina).

Scopo preminente della disciplina è contenere il rischio che la prossimità di taluni "Soggetti Collegati" ai centri decisionali della Banca possa pregiudicare l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti o ad altre transazioni che comunque riguardino questi soggetti; a presidio di tali rischi, il Gruppo UBI, nel rispetto delle disposizioni di Banca d'Italia:

- monitora e assicura il rispetto degli specifici limiti prudenziali posti dalla normativa di vigilanza alle attività di rischio assunte verso soggetti collegati dalla Capogruppo e dalle controllate; in merito è stata approvata, secondo le modalità previste dalle citate disposizioni Banca d'Italia, una specifica "policy in materia di controlli interni a presidio delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati" che viene allegata alla presente Relazione (Allegato 2);
- si è dotato di apposite procedure deliberative che garantiscono l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con Soggetti Collegati, prevenendo eventuali abusi che possono essere insiti nelle operazioni in potenziale conflitto d'interesse effettuate con dette controparti; tali procedure sono state recepite in apposito Regolamento, applicabile a tutte le società del Gruppo e disponibile sul sito della Banca.

In linea generale in analogia a quanto previsto per i componenti del Consiglio di Gestione dall'art. 2391 C.C., è previsto a livello statutario che anche i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono riferire di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società o del Gruppo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La relativa deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione, salvo ogni altra disposizione di legge o regolamentare applicabile in materia.

In relazione alle disposizioni normative vigenti emanate in attuazione della Direttiva "MIFID" 2004/39/CE, è stata approvata una "policy interna di gestione delle operazioni personali" che disciplina dettagliatamente gli obblighi in materia di operazioni personali su strumenti finanziari facenti carico a tutti i Soggetti Rilevanti, così come identificati nella sopra citata disciplina.

17. Trattamento delle informazioni societarie

Al fine evitare il rischio di divulgazione impropria di notizie riservate, il Consiglio di Gestione ha approvato la procedura di gestione delle informazioni privilegiate da comunicare al pubblico e di gestione del Registro delle persone con accesso ad informazioni privilegiate. A tal fine è stata messa a punto una procedura volta a delineare le misure di sicurezza da adottare idonee a garantire la massima riservatezza delle informazioni ed a definire l'iter da seguire per la gestione e la diffusione delle informazioni privilegiate.

In particolare, tale procedura disciplina le modalità di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate che riguardano direttamente la Banca o le società controllate e nel contempo impedisce alle società controllate le disposizioni affinché tali società trasmettano tempestivamente alla Banca le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 115 bis del TUF è stato istituito un Registro delle persone che, su base permanente od occasionale, hanno accesso alle informazioni privilegiate che interessano direttamente UBI Banca.

Tale Registro viene gestito anche in nome e per conto delle società del Gruppo che ne hanno delegato la tenuta e gestione alla Capogruppo.

Qualora, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, UBI Banca e/o una Società del Gruppo, venga a conoscenza di informazioni concernenti un emittente quotato terzo, dallo stesso qualificate come privilegiate, ai sensi della normativa applicabile, UBI Banca e/o la Società del Gruppo verrà iscritta nel registro predisposto da tale mittente quotato terzo.

Indipendentemente dall'iscrizione di UBI Banca e/o altra Società del gruppo nel registro dell'emittente quotato terzo, si procederà all'iscrizione anche nel Registro tenuto da UBI Banca.

18. Rapporti con gli azionisti

UBI Banca riserva particolare attenzione alla gestione continuativa dei rapporti con i Soci e gli operatori della Comunità Finanziaria nazionale e internazionale, nonché a garantire la sistematica diffusione di un'informativa qualificata, esauriente e tempestiva su attività, risultati e strategie del Gruppo.

A tal fine sono operativi il "Servizio Rapporti con i Soci" e l'"Area Investor e Media Relations"; le informazioni che rivestono rilievo per gli azionisti e per i soci sono inoltre messe a disposizione in specifiche sezioni dedicate del sito istituzionale del Gruppo (www.ubibanca.it).

Il Servizio Rapporti con i Soci, facente parte dell'Area Affari Societari Partecipazione e Rapporti con le Authorities per l'ambito "Soci" cura tutti i rapporti con i Soci e gli Azionisti della Banca, istruisce le domande di ammissione a Socio, aggiorna il Libro Soci ed il Libro degli Azionisti, provvedendo a tutti gli adempimenti di carattere societario, inoltre coordina i lavori preparatori dell'Assemblea dei Soci della Banca e gestisce tutte le attività connesse.

I Soci hanno a disposizione "Ubi Club", un insieme di agevolazioni bancarie e di protezioni assicurative: una convenzione di conto corrente a condizioni particolarmente vantaggiose e agevolazioni su altri prodotti/servizi quali deposito titoli, Internet Banking Qui Ubi, cassette di sicurezza e sistemi di pagamento. Le garanzie assicurative, gratuite per i Soci e per le loro famiglie, prevedono una polizza responsabilità civile della famiglia con un massimale di 100.000 euro, una polizza infortuni caso morte e invalidità permanente pari o superiore al 66 %, una diaria da ricovero in seguito ad infortunio e una polizza prelievo sicuro. Le agevolazioni bancarie sono riservate ai Soci che siano titolari di un rapporto di conto corrente presso una delle banche del Gruppo UBI, mentre le garanzie assicurative sono rivolte alla generalità dei Soci.

L'Area Investor e Media Relations ha il compito di seguire i rapporti con la Comunità finanziaria (Investitori Istituzionali e analisti finanziari) nell'ambito delle linee definite dal Vertice della Banca, nonché di seguire tutte le tematiche di comunicazione istituzionale del Gruppo.

Nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, l'Area Investor e Media Relations si occupa di fornire un'informativa chiara, tempestiva e completa anche attraverso la diffusione di comunicati stampa, la predisposizione di presentazioni, e la gestione diretta delle sezioni Investor Relations e Sala Stampa del portale internet della Banca. Nel 2013 sono stati diffusi n. 177 comunicati stampa.

19. Assemblee (ex art. 123 bis, comma 2, lett. c), TUF

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Sorveglianza e determina la remunerazione (stabilendo altresì la medaglia di presenza) dei consiglieri di sorveglianza, nonché un ulteriore importo complessivo per la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, che verrà ripartito secondo quanto previsto all'Articolo 44 dello statuto sociale; elegge il Presidente ed il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza con le modalità di cui all'Articolo 45 dello Statuto. La revoca dei membri del Consiglio di Sorveglianza deve essere debitamente motivata;
- b) approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Gestione ed i piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari;
- c) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-decies Cod.Civ., in merito alla responsabilità dei membri del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza;
- d) delibera sulla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato approvati ai sensi dell'art. 2409-terdecies Cod.Civ.;
- e) nomina e revoca la società incaricata della revisione legale dei conti;
- f) approva il bilancio d'esercizio nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ovvero qualora ciò sia richiesto da almeno due terzi dei membri del Consiglio di Sorveglianza;
- g) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 28, terzo comma dello Statuto, "ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, l'eliminazione o la soppressione delle sedi operative di Brescia e Bergamo, così come previste ed identificate all'Articolo 3, lo scioglimento anticipato della Società determinato da fatti previsti dalla legge, esclusa l'ipotesi di cui al n.6 dell'art. 2484 Cod.Civ, l'abrogazione o la modifica degli Articoli 23 e 36 dello Statuto e/o l'introduzione di ogni altra disposizione incompatibile con il dettato di tali articoli, così come l'approvazione della modifica o abrogazione del presente capoverso e/o del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto, anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto.

Ferma sempre ogni diversa inderogabile disposizione di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'abrogazione o la modifica degli articoli 45, sesto comma, 48, sesto comma e 49, commi sesto, settimo ed ottavo dello Statuto, nonché del presente capoverso e del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto, che a loro volta rappresentino almeno il 20% del capitale sociale sottoscritto e versato al novantesimo giorno antecedente quello della Assemblea.

Per le deliberazioni da assumere su richiesta dell'Autorità di Vigilanza Creditizia in relazione a modifiche di norme di legge l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta di voti; in tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Sorveglianza, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 48, quinto comma".

L'Assemblea si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dallo Statuto, ed è convocata dal Consiglio di Gestione, ovvero, ai sensi dell'art. 151-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dal Consiglio di Sorveglianza ovvero ancora da almeno due dei suoi componenti, fatti comunque salvi gli ulteriori poteri di convocazione previsti dalla legge.

In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto.

La convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie su richiesta dei Soci ha luogo senza

ritardo a seguito della presentazione della domanda motivata portante gli argomenti da trattare che deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto al voto alla data della richiesta.

Ai sensi del vigente statuto con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad 1/40 dei Soci aventi diritto alla data della richiesta può, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa. Le sottoscrizioni dei Soci devono essere autenticate ai sensi di legge ovvero dai dipendenti della Società o di sue controllate a ciò autorizzati. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata da idonea documentazione attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della domanda.

Per l'intervento in Assemblea, l'esercizio del voto e per l'eleggibilità alle cariche sociali è necessario che la qualità di Socio sia posseduta da almeno 90 giorni decorrenti dall'iscrizione a libro Soci.

Il Socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. Il Socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste, né alla società di revisione legale alla quale sia stato conferito il relativo incarico o al responsabile della revisione legale dei conti della società, né a soggetti che rientrino in una delle altre condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

Salvo quanto previsto dall'art. 2372, secondo comma C.C., la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco. Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di 3 Soci. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

I componenti del Consiglio di Gestione, così come i componenti del Consiglio di Sorveglianza, non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità. Il diritto di voto in caso di pegno o di usufrutto sulle azioni spetta soltanto al Socio.

Per quanto poi riguarda il funzionamento delle Assemblee, la Banca ha adottato, con apposita delibera assembleare, un Regolamento assembleare volto a disciplinare l'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea dei Soci, garantendo il diritto di ciascun Socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.

Tale Regolamento è stato altresì pubblicato sul sito internet della Banca nella sezione Corporate Governance e nella sezione Soci.

I mercati azionari sono stati condizionati nella prima parte del 2013 da un contesto ancora incerto e volatile e solo dalla seconda parte dell'anno, grazie ai primi segni di ripresa a livello europeo ed alle politiche monetarie attuate dalle banche centrali, hanno evidenziato una decisa ripresa.

In particolare, il titolo UBI Banca ha chiuso la giornata di contrattazione del 30 dicembre 2013 con un prezzo ufficiale pari a 4,924 euro. Nel corso dell'anno, il prezzo minimo e il prezzo massimo registrati durante le negoziazioni sono stati rispettivamente pari a 2,636 e 5,220 euro.

Al 30 dicembre 2013 la capitalizzazione di Borsa di UBI Banca (calcolata sul prezzo ufficiale) si era attestata a 4,4 miliardi dai 3,2 miliardi di euro di fine 2012 posizionando UBI Banca al 5° posto tra i gruppi bancari italiani ed al 1° posto fra quelli di matrice popolare. A livello europeo, nella classifica stilata dall'ABI nell'European Banking Report - comprendente i Paesi dell'Unione Monetaria più la Svizzera - il Gruppo UBI Banca si colloca fra le prime 45 istituzioni per capitalizzazione.

Allegato A

Cariche rivestite dai membri del Consiglio di Gestione di UBI Banca Scpa in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri(*), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

(**) Società appartenenti al Gruppo UBI Banca

Nome	Carica ricoperta nell'Emittente	Cariche ricoperte in altre società quotate o bancarie, finanziarie e assicurative o di rilevanti dimensioni
POLOTTI Franco	Presidente	<u>Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato:</u> - O.R.I. Martin Spa <u>Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato:</u> - Mar.Bea. Srl <u>Consigliere Delegato:</u> - Trafilati Martin Spa <u>Socio Amministratore:</u> F.B.G. di Polotti Franco e C. Snc <u>Consigliere di Amministrazione:</u> - Fondazione Banco San Paolo di Brescia - Opera per l'Educazione Cristiana - Arte e Spiritualità - Eco Fortis Srl - C.M. Srl
FRIGERI Giorgio	Vice Presidente	<u>Presidente del Consiglio di Amministrazione:</u> UBI Pramerica SGR Spa (**) - Centrobanca Sviluppo e Impresa SGR Spa (**) <u>Consigliere di Amministrazione:</u> - UBI Sistemi e Servizi Scpa (**) <u>Presidente:</u> - Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Bergamo
MASSIAH Victor	Consigliere Delegato	<u>Consigliere di Amministrazione:</u> - ABI - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
FIDANZA Silvia	Consigliere	<u>Procuratore Speciale:</u> - Fondo Condor Trade Srl <u>Presidente del Consiglio di Sorveglianza:</u> - Befado S.p. z.o.o. (Polonia)
GATTINONI Luciana	Consigliere	<u>Sindaco Effettivo:</u> - Italcementi Spa Bergamo (*) - Angelo Canevisio Spa - Domus Adiutrix Spa - Ganart Srl - Trafilerie Assi Spa - Metalmauri Trafilerie Spa <u>Sindaco Supplente:</u> - Immobillegno Spa - Proposte Spa - Anita Srl
IORIO Francesco	Consigliere	<u>Direttore Generale</u> (**): - UBI Banca Scpa <u>Consigliere:</u> - UBI Sistemi e Servizi Scpa (**) - ABI

segue

Nome	Carica ricoperta nell'Emittente	Cariche ricoperte in altre società quotate o bancarie, finanziarie e assicurative o di rilevanti dimensioni
LUCCINI Italo	Consigliere	<p><u>Presidente Consiglio Amministrazione:</u> Azienda Agricola Lodoletta Srl.</p> <p><u>Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione:</u> - Italmobiliare Spa (*)</p> <p><u>Consigliere Delegato:</u> - Fondazione per la Storia Economica e Sociale di Bergamo – Istituto di Studi e Ricerche - Fondazione Famiglia Legler</p> <p><u>Consigliere:</u> - Italcementi Spa Bergamo (*) - Fondazione Italcementi Cav. Lav. Carlo Pesenti - Fondazione A.J. Zaninoni - Fondazione Banca Popolare di Bergamo - Fondazione Bergamo nella Storia Onlus</p> <p><u>Presidente del Collegio Sindacale:</u> - Immobileffe Spa - BMW Italia Spa - BMW Milano Srl - BMW Roma Srl - San Colombano Spa - Fedrigoni Spa - Alphabet Italia Fleet Management Spa</p> <p><u>Sindaco Supplente:</u> - Fonderia di Torbole Spa</p>
PIZZINI Flavio	Consigliere	<p><u>Presidente del Consiglio di Amministrazione:</u> - Fondazione Borghesi Buroni</p> <p><u>Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione:</u> - UBI Sistemi e Servizi Scpa (**)</p> <p><u>Consigliere di Amministrazione:</u> - Banco Popolare Commercio e Industria Spa (**) - Immobiliare Due Febbraio Srl - Fondazione Lambriana</p> <p><u>Presidente del Collegio Sindacale:</u> - Impresa Tecnoeditoriale Lombarda Srl - Fondazione Opere Sociali - Fondazione Housing Sociale</p> <p><u>Componente del Collegio Sindacale:</u> - Fondazione Milano Famiglie 2012</p> <p><u>Revisore Unico:</u> - Novaradio Srl</p> <p><u>Liquidatore:</u> - Bosa Srl in liquidazione</p>
SONNINO Elvio	Consigliere	<p><u>Vice Direttore Generale Vicario (**):</u> - UBI Banca Scpa</p> <p><u>Consigliere (**):</u> - UBI Academy Soc. Cons. a r.l. - UBI Sistemi e Servizi Scpa - UBI Banca International Sa</p> <p><u>Presidente del Consiglio Direttivo:</u> - Centro Studi Nazionale per il Controllo e la Gestione dei Rischi Aziendali</p>

Tabelle di sintesi

TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (al 31 dicembre 2013)

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE

	N. azioni	% rispetto al capitale sociale	Quotato (indicare i mercati) /non quotato	Diritti ed obblighi
Azioni ordinarie	901.748.572	100 %	Milano – mercato telematico azionario (MTA)	
Azioni con diritto di voto limitato	= =	= =	= =	
Azioni prive del diritto di voto	= =	= =	= =	

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE

Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
Silchester International Investor Llp	No	5,001%	5,001%
BLACKROCK INCORPORATED (indiretta - gestione del risparmio)	NO	4,951%	4,951%
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo	Si	2,230 %	2,230 %

TABELLA 2: CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E COMITATI

Consiglio di Sorveglianza										Comitato Nomine		Comitato per la Remunerazione		Comitato per il Controllo Interno		Comitato Bilancio		Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati	
Carica	Componenti	In carica dal	In carica fino al	Lista (M/m) §	Indipendenti da Codice di Autodisciplina	Consiglio di Sorveglianza % (****)	Consiglio di Gestione % (****)	N. incarichi **	***	% (****)	***	% (****)	***	% (****)	***	% (****)	***	% (****)	
Presidente	MOLTRASIO ANDREA	20/04/2013	Assemblea 2016	M		100		n.a.	X (1)	100									
Vice Presidente Vicario	CERA MARIO	20/04/2013	Assemblea 2016	M		100		n.a.	X (1)	100	X (1)	100							
Vice Presidente	FOLONARI ALBERTO (nominato VP il 10/5/2007)	5/5/2007	Assemblea 2016	M	X	100		n.a.	X	100	X (2)	100							
Vice Presidente	SANTUS ARMANDO (nominato VP il 23/4/2013)	28/04/2012	Assemblea 2016	M	X	100		n.a.	X (1)	100	X (1)	67							
Consigliere	AGLIARDI DORINO MARIO (*)	20/04/2013	Assemblea 2016	m	X	100		n.a.							X (1)	100			
Consigliere	BARDONI ANTONELLA	20/04/2013	Assemblea 2016	M	X	100		n.a.								X (1)	100		
Consigliere	BELLINI CAVALLETTI LETIZIA	20/04/2013	Assemblea 2016	M	X	100		n.a.											
Consigliere	BROGI MARINA	20/04/2013	Assemblea 2016	M	X	100		4			X (1)	100			X (1)	100			
Consigliere	CAMADINI PIERPAOLO	20/04/2013	Assemblea 2016	M	X	100	50 (°)	n.a.					X (1)	100					
Consigliere	CIVIDINI LUCA VITTORIO	20/04/2013	Assemblea 2016	m	X	100		n.a.											
Consigliere	DEL BOCA ALESSANDRA	20/04/2013	Assemblea 2016	M	X	100		n.a.			X (1)	100							
Consigliere	FAIA ESTER	20/04/2013	Assemblea 2016	M	X	73		n.a.											
Consigliere	GALLARATI MARCO GIACINTO	20/04/2013	Assemblea 2016	m	X	100		n.a.								X (1)	100		

Segue TABELLA 2: CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E COMITATI

Consiglio di Sorveglianza												Comitato Nomine		Comitato per la Remunerazione		Comitato per il Controllo Interno		Comitato Bilancio		Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati	
Carica	Componenti	In carica dal	In carica fino al	Lista (M/m) §	indipendenti	Consiglio di Sorveglianza % (*****)	Consiglio di Gestione % (*****)	N. incarichi **	***	% (*****)	***	***	% (*****)	***	% (*****)	***	% (*****)	***	% (*****)		
Consigliere	GARAVAGLIA CARLO *	1/4/2007	Assemblea 2016	M	X	87	10 (°)	n.a.	X (2)	100			X (1)	74	X (2)	100					
Consigliere	GOLA GIAN LUIGI *	20/04/2013	Assemblea 2016	M	X	100	15 (°)	n.a.					X (1)	100							
Consigliere	GUERINI LORENZO RENATO *	20/04/2013	Assemblea 2016	M		100		n.a.							X (1)	100					
Consigliere Segretario	GUSMINI ALFREDO *	24/4/2010	Assemblea 2016	M	X	100	36 (°)	n.a.					X	93							
Consigliere	MANZONI FEDERICO *	1/4/2007	Assemblea 2016	M	X	100		n.a.	X (2)	100					X (1)	87	X (2)	100			
Consigliere	MAZZOLENI MARIO	1/4/2007	Assemblea 2016	M	X	100		n.a.	X	100											
Consigliere	MINELLI ENRICO	28/04/2012	Assemblea 2016	M	X	96		n.a.	X (1)	100						X (1)	86				
Consigliere	PIVATO SERGIO *	1/4/2007	Assemblea 2016	M	X	100	7 (°)	5					X	100							
Consigliere	RESTI ANDREA CESARE	20/04/2013	Assemblea 2016	m	X	100		n.a.			X (1)	100									
Consigliere	ZUCCHI MAURIZIO	20/04/2013	Assemblea 2016	m	X	100		n.a.													
CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO 2013 PER SCADENZA MANDATO CON ASSEMBLEA 2013																					
Vice Presidente Vicario	CALVI GIUSEPPE	1/4/2007	20/04/2013	M	X	100		n.a.	X	100	X	100									
Consigliere	ALBERTANI BATTISTA	10/5/2008	20/04/2013	M	X	87		n.a.													
Consigliere	BELLINI LUIGI *	1/4/2007	20/04/2013	M	X	62	12 (°)	n.a.					X	87							

Segue TABELLA 2: CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E COMITATI

Consiglio di Sorveglianza											Comitato Nomine		Comitato per la Remunerazione		Comitato per il Controllo Interno		Comitato Bilancio		Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati	
Carica	Componenti	In carica dal	In carica fino al	Lista (M/m) §	indipendenti	Consiglio di Sorveglianza % (****)	Consiglio di Gestione % (****)	N. incarichi **	***	% (****)	***	% (****)	***	% (****)	***	% (****)	***	% (****)		
Consigliere	CATTANEO MARIO *	1/4/2007	20/04/2013	M	X	100	12 (°)	n.a.					X	87	X	100				
Consigliere	FIDANZA SILVIA	24/4/2010	20/04/2013	M	X	100		n.a.							X	67	X	100		
Consigliere	FONTANA ENIO	1/4/2007	20/04/2013	M	X	87		n.a.												
Consigliere	GUSSALLI BERETTA PIETRO	1/4/2007	20/04/2013	M	X	75		n.a.												
Consigliere	LUCCHINI GIUSEPPE	1/4/2007	20/04/2013	M	X	25		n.a.			X	50								
Consigliere	LUCCHINI ITALO *	1/4/2007	20/04/2013	M	X	87	0 (°)	n.a.					X	87						
Consigliere	MUSUMECI TOTI S.	1/4/2007	20/04/2013	M	X	87		n.a.			X	100								
Consigliere	ORLANDI SERGIO	1/4/2007	20/04/2013	M	X	100		n.a.							X	100	X	100		
Consigliere	PEROLARI GIORGIO	1/4/2007	20/04/2013	M	X	100		n.a.			X	100								
Consigliere	SESTINI ROBERTO	1/4/2007	20/04/2013	M	X	87		n.a.												
Consigliere	ZANNONI GIUSEPPE	24/4/2010	20/04/2013	m	X	87		n.a.												
Quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte dei soci in occasione dell'ultima nomina dell'Assemblea del 23/4/2013 chiamata a nominare il Consiglio di Sorveglianza: almeno 500 soci che abbiano diritto di intervenire e di votare ovvero da uno o più soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale. Quorum vigente richiesto per la presentazione delle liste da parte dei soci: almeno 500 soci che abbiano diritto di voto ad intervenire e di votare ovvero da tanti soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale																				
Numero riunioni svolte durante l'esercizio 2013		Consiglio di Sorveglianza: 23			Comitato Nomine: 8		Comitato per la Remunerazione: 11		Comitato per il Controllo Interno: 27		Comitato Bilancio: 11		Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati: 9							

NOTE

(1) In carica dal 23/04/2013

(2) In carica sino al 20/04/2013

(°) Quale membro comitato controllo interno.

(§) Indicato M/m a seconda che il Consigliere sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).

* Iscritto nel Registro dei Revisori Legali

** Numero di incarichi di amministrazione o controllo ricoperti rilevanti ai sensi dell'art. 148 bis TUF (compresa la carica in UBI Banca scpa). L'elenco completo degli incarichi è, ai sensi dell'art. 144 quinquedecies del Regolamento Emissenti Consob, pubblicato dalla Consob e reso disponibile nel proprio sito internet www.consob.it.

*** In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del membro del Consiglio di Sorveglianza al Comitato.

**** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione dei Consiglieri alle riunioni.

TABELLA 3 CONSIGLIO DI GESTIONE

Carica	Componenti	In carica dal	In carica fino a	Indipendenti (ai sensi dell'art. 147 quater TUF) (**)	Esecutivi	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Gestione	Numero altri incarichi (***)
Presidente	POLOTTI FRANCO (nominato Presidente il 23/4/2013)	10/05/2008	(*)		X	100	9
Vice Presidente	FRIGERI GIORGIO (nominato Vice Presidente il 23/4/2013)	2/4/2007	(*)		X	100	5
Consigliere Delegato	MASSIAH VICTOR (nominato Consigliere Delegato il 27/11/08 con effetti da 1/12/2008)	27/11/2008	(*)		X	100	2
Consigliere	FIDANZA SILVIA	23/4/2013	(*)	X		100	2
Consigliere	GATTINONI LUCIANA	23/4/2013	(*)	X		100	9
Consigliere	IORIO FRANCESCO	23/4/2013	(*)		X	100	3.
Consigliere	LUCCHINI ITALO	23/4/2013	(*)	X		95	16
Consigliere	PIZZINI FLAVIO	2/4/2007	(*)		X	96	11
Consigliere	SONNINO ELVIO	23/4/2013	(*)		X	100	5

CONSIGLIERI DI GESTIONE CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO 2013 PER SCADENZA MANDATO

Presidente	ZANETTI EMILIO	2/4/2007	23/04/2013		X	100	na
Consigliere	AULETTA ARMENISE GIAMPIERO	2/4/2007	23/04/2013		X	87	na
Consigliere	CERA MARIO	2/4/2007	19/04/2013		X	100	na
Consigliere	GOLA GIAN LUIGI	30/06/2010	19/04/2013	X		100	na
Consigliere	LUPINI GUIDO	27/04/2010	23/04/2013		X	100	na
Consigliere	MOLTRASIO ANDREA	27/04/2010	19/04/2013		X	100	na

Numero riunioni svolte durante l'esercizio 2013: n. 28 riunioni.

* I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi (2013-2014-2015) e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di gestione ai sensi dell'art. 46, lett. a) dello Statuto e sono rieleggibili.

** Non viene richiesto ai componenti il Consiglio di Gestione il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, anche alla luce della scelta effettuata da UBI Banca di costituire i Comitati previsti dal Codice – per i quali tali requisiti sono richiesti – nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza.

*** Numero di incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione gli incarichi sono indicati per esteso (Allegato A).

Allegato 1

Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria

1) Premessa

Il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria del Gruppo UBI Banca è costituito dall'insieme delle regole e delle procedure aziendali, adottate dalle diverse unità operative aziendali, finalizzato a garantire l'attendibilità, l'accuratezza e la tempestività dell'informativa finanziaria.

Al riguardo va richiamato che, la Legge 262 del 28 dicembre 2005 (e successive modifiche) “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” con l'inserimento nel TUF dell'art. 154 bis, ha introdotto nell'organizzazione aziendale delle Società quotate in Italia, la figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (di seguito anche semplicemente “Dirigente Preposto”) a cui è affidata la responsabilità di predisporre la redazione della documentazione contabile dell'impresa.

La citata riforma si propone, fra gli altri obiettivi, quello di potenziare il sistema dei controlli interni in relazione alla comunicazione finanziaria prodotta dagli emittenti quotati e, a tal fine, il Gruppo UBI Banca ha risposto alle disposizioni legislative con una serie di attività progettuali finalizzate, tra l'altro, all'individuazione ed effettiva adozione di un impianto organizzativo e metodologico (modello di governance amministrativo-finanziaria), che inserito in un contesto di compliance integrata, consente di regolare in via continuativa le attività inerenti alla verifica del livello di adeguatezza ed effettiva applicazione dei presidi relativi al rischio di informativa finanziaria e conseguentemente, effettuare una corretta valutazione del sistema di controllo interno di riferimento.

Il modello sviluppato è stato approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza rispettivamente in data 15 gennaio 2008 e 6 febbraio 2008, quindi formalizzato in uno specifico Regolamento Aziendale, emanato con il Comunicato di Gruppo 166 dell'8 agosto 2008. Tale Comunicato di Gruppo comprende anche il “Manuale metodologico per il presidio del rischio di informativa finanziaria di cui alla Legge 262/2005” aggiornato, e quindi approvato dal Consiglio di Gestione il 17 dicembre 2012 e diramato con Circolare di Gruppo n. 44 del 25 gennaio 2013, con l'obiettivo di focalizzare maggiormente l'attenzione del Dirigente Preposto sulle aree più critiche mediante la pianificazione delle attività di verifica in ragione della rischiosità assegnata ai diversi processi rilevanti ai sensi della Legge 262/2005 (c.d. approccio “Risk driven”).

Il modello metodologico adottato, la cui efficacia è oggetto di costante monitoraggio, è ispirato ai principali framework di riferimento riconosciuti a livello nazionale ed internazionale in tema di Sistemi di Controllo Interno sul Financial Reporting, quali il COSO Framework¹ ed il COBIT Framework², e comprende diversi ambiti, dettagliatamente descritti nel paragrafo seguente.

2) Descrizione delle principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria

Il sistema dei controlli relativi all'informativa finanziaria pone le sue fondamenta su tre pilastri:

- presenza di un adeguato sistema di controlli interni a livello societario funzionale a ridurre i rischi di errori e comportamenti non corretti ai fini dell'informativa contabile e finanziaria, attraverso la verifica in via continuativa della presenza di adeguati sistemi di governance e

¹ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) è un'organizzazione privata volontaria volta al miglioramento della qualità del financial reporting attraverso l'utilizzo di principi etici nel business, di controlli interni efficaci e di un adeguato sistema di corporate governance.

² Il COBIT (Control Objectives for IT and related technology Framework) è stato predisposto dall'IT Governance Institute, organismo statunitense che ha l'obiettivo di definire e migliorare gli standard aziendali nel settore IT.

In particolare il Gruppo UBI ha adottato il Framework IT Control Objectives for Sarbanes Oxley, definito specificatamente a presidio dell'informativa finanziaria.

- standard comportamentali, adeguati processi di gestione del rischio, efficaci strutture organizzative, chiari sistemi di delega e adeguato sistema informativo e di comunicazione. La verifica a livello societario viene svolta utilizzando un apposito strumento denominato “Company Level Control (“CLC”) Assessment”, che si basa sulla valutazione qualitativa di una serie di fattori di rischio considerati essenziali per ritenere solido ed affidabile un sistema di governance amministrativo finanziario;
- sviluppo e mantenimento di adeguati processi di controllo sulla produzione dell’informatica contabile e finanziaria e successiva verifica nel tempo della loro adeguatezza ed effettiva applicazione; in tale ambito sono comprese le procedure amministrative e contabili che garantiscono la ragionevole certezza sull’attendibilità dell’informatica finanziaria, siano esse relative ai processi di financial reporting in senso stretto, siano esse relative ai processi di business e di supporto considerati comunque significativi ai sensi dell’informatica finanziaria;
 - sviluppo di controlli sul governo dell’infrastruttura tecnologica e sugli applicativi afferenti i processi amministrativi e finanziari, e successiva verifica nel tempo della loro adeguatezza ed effettiva applicazione.

a) **Fasi del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria**

Per quanto concerne lo sviluppo e il mantenimento di adeguati processi di controllo sulla produzione dell’informatica contabile e finanziaria e lo sviluppo di controlli sul governo dell’infrastruttura tecnologica, il framework adottato prevede lo svolgimento delle seguenti fasi di analisi ed indagine:

- individuazione del **perimetro rilevante** costituito dalle società del Gruppo, dai conti e dai processi ritenuti significativi sulla base di parametri sia quantitativi, in relazione alla rispettiva contribuzione alle grandezze economico – patrimoniali rappresentate nel bilancio consolidato, che qualitativi, in relazione alla complessità del business e alla tipologia dei rischi impliciti. La metodologia adottata dal Gruppo UBI Banca per la selezione del perimetro rilevante prevede la selezione di grandezze significative che derivano, in ordine sequenziale, da:
 - selezione delle società significative;
 - selezione dei conti significativi a livello di Gruppo;
 - selezione dei conti significativi a livello di singola società;
 - intersezione dei conti significativi con i processi, a livello di singola società;
- formalizzazione dei processi rilevanti nonché dei rischi connessi di informativa finanziaria e relativi controlli posti a presidio. Tale attività è finalizzata a rilevare e a documentare i processi individuati come rilevanti ai fini L. 262/2005 nonché i rischi connessi di informativa contabile e finanziaria e i relativi controlli posti a loro presidio. La predisposizione di tale impianto documentale rappresenta, infatti, una condizione propedeutica alla successiva verifica dell’adeguatezza del sistema di controllo interno;
- definizione dell’**ambito di indagine** dell’anno di riferimento mediante pianificazione delle attività di verifica annuali, pianificate semestralmente, in applicazione del citato modello “risk driven” che prevede l’attribuzione di un ranking di rischiosità ai processi. In ragione di tale modello si definiscono approcci di analisi differenziati, pur garantendo sempre un adeguato livello di presidio sui processi ritenuti più significativi, anche in ragione di elementi qualitativi desunti da:
 - anomalie riscontrate in analisi precedenti,
 - livello di stabilità dei processi,
 - analisi delle anomalie riscontrate da altre funzioni di controllo e
 - informazioni acquisite per il tramite di apposite interviste delle figure di Chief Risk Officer, Chief Audit Executive e Chief Operating Officer;
- definizione della periodicità delle attività di verifica, in funzione del grado di rischiosità assegnato al processo, dando priorità ai processi ritenuti più rischiosi ma assicurando comunque, nell’arco di un triennio, la verifica di tutti i processi significativi anche se considerati a bassa rischiosità;
- valutazione dei rischi e dell’adeguatezza dei controlli. Tale attività si pone l’obiettivo di verificare l’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio e di ogni altra informazione contabile e finanziaria nonché l’efficacia del disegno dei controlli e la loro effettiva implementazione e si sviluppa nelle seguenti fasi:

- verifica dell'adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio e di ogni altra informazione contabile e finanziaria. Tale attività, nota come **“Risk and Control Assessment”** si realizza attraverso la valutazione del presidio dei rischi di informativa contabile e finanziaria, insiti nel ciclo di vita del dato contabile, riconducibile al rispetto delle cosiddette **“financial assertion”**, che gli standard internazionali di riferimento definiscono come i requisiti che ogni conto contabile/informativa di bilancio deve assicurare per l'assolvimento degli obblighi di legge. Pertanto le **“financial assertion”** assumono il ruolo di strumento operativo che guida l'individuazione e la valutazione dei principali presidi di controllo, la cui assenza/inefficacia può pregiudicare il conseguimento della veridicità e della correttezza nella rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo;
- valutazione dei controlli chiave preposti alla mitigazione dei rischi di informativa finanziaria, identificati e formalizzati nella fase di **“Risk & Control Assessment”**. Tale attività, nota come **“Test of Design”**, è volta a definire l'idoneità dei controlli chiave alla mitigazione dei rischi di mancato rispetto delle financial assertion. Tale attività può portare all'individuazione di eventuali punti di attenzione che richiedono la predisposizione di opportuni Piani di Azione Correttiva;
- verifica dell'effettiva e continuativa applicazione dei controlli. Questa fase, nota con il nome di **“Test of Effectiveness”**, è finalizzata alla valutazione dell'effettiva applicazione, nel periodo di riferimento, delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio e di ogni altra informazione contabile e finanziaria. Durante tale fase si procede alla verifica dell'attuazione dei controlli previsti dall'impianto documentale predisposto nella fase di formalizzazione dei processi/procedure. Tale attività può portare all'individuazione di eventuali punti di attenzione che richiedono la predisposizione di opportuni Piani di Azione Correttiva;
- definizione e monitoraggio degli interventi correttivi da porre in essere a fronte delle verifiche effettuate. Sulla base dei Piani di Azione Correttiva di cui sopra, la metodologia prevede l'attivazione di un percorso strutturato che, mediante specifici momenti di monitoraggio, conduca ad un effettivo potenziamento dei presidi di controllo attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei *process owner* competenti ed al conseguente aggiornamento del correlato impianto normativo interno;
- valutazione, al termine delle fasi sopra descritte, del livello di adeguatezza complessiva del sistema di controllo interno posto a presidio dell'informativa finanziaria prodotta relativamente al periodo di riferimento delle attività di verifica. La valutazione finale è formalizzata in una specifica relazione posta all'attenzione della Direzione Generale e del Consiglio di Gestione.

b) Ruoli e Funzioni coinvolte

Le fasi operative sopra riportate sono condotte a cura della struttura specialistica interna alla Capogruppo in staff al Dirigente Preposto, nonché con il supporto di diversi altri attori aziendali, a vario titolo coinvolti negli adempimenti specifici richiesti dalla Legge 262/2005.

In particolare è previsto il coinvolgimento:

- del Chief Operating Officer tramite le strutture a suo riporto. In particolare, l'Area Organizzazione di UBI e di UBI Sistemi e Servizi Scpa sono coinvolte nella predisposizione e manutenzione dell'apparato documentale, funzionale alle esigenze di valutazione di adeguatezza ed effettività delle procedure aventi impatto sull'informativa contabile e finanziaria;
- delle altre funzioni di controllo interno (in particolare riferibili a Chief Audit Executive e Chief Risk Officer), al fine di conseguire sinergie organizzative e coerenza valutativa tra le differenti strutture interessate.

La definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nelle attività specifiche richieste dalla Legge 262/2005, nonché le relazioni intercorrenti tra il Dirigente Preposto ed i diversi soggetti aziendali interessati, con particolare riferimento ai flussi informativi scambiati tra gli stessi, è demandata ad apposito Regolamento Organizzativo cui è attribuito quanto segue:

- esplicitare i compiti e le responsabilità operative della struttura del Dirigente Preposto nonché quelle degli altri soggetti coinvolti nei processi/attività di adeguamento alla L. 262/2005;
- definire i flussi informativi necessari al Dirigente Preposto, con l’individuazione delle strutture deputate alla loro predisposizione, nonché le relative periodicità e scadenze;
- prevedere una funzionale partecipazione del Dirigente Preposto all’interno della governance aziendale di Gruppo.

Inoltre il modello di governance amministrativo-finanziaria definito prevede il cosiddetto “Sistema di attestazioni a cascata”, in funzione del quale gli Organi Delegati delle singole società/outsourcer del Gruppo UBI Banca, nonché il Direttore Generale e le prime linee aziendali di UBI Banca, predispongono specifiche attestazioni interne indirizzate al Consigliere Delegato e al Dirigente Preposto della Capogruppo.

Preliminariamente al rilascio delle attestazioni ai sensi dell’art. 154 bis del D.Lgs. 58/98 sul bilancio d’esercizio, sul bilancio consolidato e sul bilancio semestrale abbreviato, viene redatta, ad esito delle procedure di verifica condotte nel corso dell’esercizio, una specifica relazione da parte dello staff a diretto riporto del Dirigente Preposto che contiene, tra l’altro, un giudizio di sintesi sulla bontà ed efficacia del sistema di controllo interno amministrativo contabile, sottoposta al giudizio preventivo del Direttore Generale. Tale relazione, condivisa con il Dirigente Preposto e il Consigliere Delegato, viene portata, con cadenza semestrale, all’attenzione del Consiglio di Gestione.

Allegato 2

Policy in materia di controlli interni a presidio delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati

1. Premessa
2. Individuazione dei settori di attività e tipologie di rapporti di natura economica
 - Criteri per l'individuazione dei settori di attività e delle tipologie di rapporti di natura economica
 - Presidi per l'individuazione dei settori di attività e delle tipologie di rapporti
 - Soggetti rilevanti
3. Propensione al rischio
 - Limiti quantitativi consolidati e individuali
 - Presidi qualitativi
 - Soggetti rilevanti
4. Linee guida per l'istituzione e la disciplina dei processi organizzativi per l'identificazione ed il censimento dei soggetti collegati e l'individuazione e quantificazione delle relative transazioni in ogni fase del rapporto
 - Introduzione
 - Ruoli organizzativi
 - Sistemi informativi e procedure
 - Soggetti rilevanti
5. Linee guida per l'istituzione e la disciplina di processi di controllo per la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti, la verifica del disegno e l'applicazione delle politiche interne
6. Poteri e competenze

1 Premessa

Ambito normativo esterno

Le disposizioni recentemente emanate da Banca d'Italia in materia di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati"¹ richiedono, alle banche autorizzate in Italia, di adottare opportuni presidi in termini di assetti organizzativi e di sistema di controlli interni a presidio delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

Il rischio controparti collegate origina dal fatto che "la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti"².

La normativa di vigilanza individua due tipologie di presidi a fronte di tale rischio:

- limiti riferiti al Patrimonio di Vigilanza volti al contenimento delle attività di rischio³ nei confronti dei soggetti collegati, differenziati in funzione di loro specifiche tipologie⁴;
- procedure che garantiscano l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati, a tutela della allocazione delle risorse e dei terzi da condotte espropriative⁵.

In tale contesto, il perimetro dei soggetti collegati è definito, in via generale, da:

- parti correlate;
- soggetti a loro connessi⁶.

Infine, per tener conto di potenziali rischi di conflitti di interesse determinati da controparti che non rientrano, in senso stretto, tra i soggetti collegati ma la cui attività professionale potrebbe avere comunque un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca (es.: il "personale rilevante"⁷) la normativa prescrive che ciascun Gruppo bancario si debba dotare, in coerenza con quanto stabilito per le controparti collegate, di opportuni presidi per la gestione delle operazioni in cui tali soggetti potrebbero avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse.

In particolare, le procedure interne devono prevedere l'impegno del personale interessato a dichiarare le situazioni di interesse nelle singole operazioni e l'attribuzione delle competenze gestionali dei rapporti ad un livello gerarchico superiore.

Ambito normativo interno

Al fine di recepire quanto definito dalla normativa in tema di controlli⁸, il Gruppo UBI Banca, attraverso l'adozione della *"Policy in materia di controlli interni a presidio delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati"*, definisce le linee guida e i criteri per l'adozione da parte del Gruppo nel suo complesso e delle singole banche e società del Gruppo di opportuni assetti organizzativi, sistemi di controlli interni e specifiche politiche interne a presidio di tale rischio nei due ambiti sopra definiti (limiti prudenziali e procedure deliberative).

Le linee guida e i criteri definiti si propongono di dotare il Gruppo UBI Banca di presidi efficaci, individuando altresì le responsabilità degli organi, i compiti delle funzioni aziendali e flussi informativi rispetto alla prevenzione, corretta gestione, mitigazione e controllo dei potenziali conflitti di interesse derivanti da ogni rapporto con soggetti collegati, con particolare focus rispetto al loro censimento e al monitoraggio dell'andamento delle esposizioni e delle operazioni con gli stessi.

¹ Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006- 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 - Titolo V – Capitolo 5.

² Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006- 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011- Titolo V – Capitolo 5- Sezione I.

³ Per attività di rischio si intendono le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi, Cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3 nonché le "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" (Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991), Sezione 5.

⁴ Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006- 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011- Titolo V – Capitolo 5 Sezione II Limiti alle attività di rischio.

⁵ Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 -9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 -Titolo V – Capitolo 5 Sezione III Procedure deliberative.

⁶ Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 -9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 -Titolo V – Capitolo 5 Sezione I Paragrafo 3.

⁷ Cfr. par. 3.2. delle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione nelle banche e nei gruppi bancari" del 30.03.2011.

⁸ Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 -9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 -Titolo V – Capitolo 5 - Sezione IV.

Con riferimento alla definizione di soggetto collegato, il Gruppo UBI si dota di un “Regolamento per la disciplina delle operazioni con soggetti collegati del Gruppo UBI Banca” in cui viene declinato, nel dettaglio, il perimetro delle parti correlate e dei soggetti connessi.

Infine, per tener conto di potenziali rischi di conflitti di interesse determinati da controparti che non rientrano, in senso stretto, tra i soggetti collegati ma la cui attività professionale potrebbe avere comunque un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca (es.: il “personale rilevante”⁹), il Gruppo UBI Banca si dota, in coerenza con quanto stabilito per le controparti collegate, di opportuni presidi per la gestione delle operazioni in cui tali soggetti potrebbero avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse. In particolare, le procedure interne devono prevedere l’impegno del personale interessato a dichiarare le situazioni di interesse nelle singole operazioni e l’attribuzione delle competenze gestionali dei rapporti ad un livello gerarchico superiore.

Con riferimento alla definizione di personale rilevante, vengono ricompresi in tale ambito i soggetti inseriti all’interno del perimetro “*Top management*” di cui al documento “*Politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo UBI Banca*”, deliberato dal Consiglio di Sorveglianza.

Nel prosieguo della policy tale specifico ambito viene indicato con la definizione di “soggetti rilevanti”.

La declinazione operativa di quanto previsto dalla normativa di riferimento e dalle linee guida definiti nella policy deve essere adeguata alle caratteristiche e alle strategie del Gruppo nel suo complesso e di ciascuna banca e società del Gruppo, nel rispetto del principio di proporzionalità, garantendo comunque l’efficacia del rispetto della normativa di vigilanza.

In tale contesto, la Capogruppo approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. Le relative deliberazioni sono adottate secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento¹⁰ e i diversi documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all’assemblea dei soci, mediante apposita relazione, e tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d’Italia.

Gli organi aziendali delle entità del Gruppo devono essere consapevoli del profilo di rischio e delle politiche di gestione definiti dagli organi di vertice della Capogruppo. A tale scopo devono recepire quanto definito nelle politiche interne, nei regolamenti e, in generale, nella normativa di dettaglio, e contribuire, ciascuno secondo le proprie competenze, all’attuazione, in modo coerente con la propria realtà aziendale, delle strategie e politiche di gestione del rischio decise dagli organi di vertice della Capogruppo.

Contenuto e articolazione della policy

In coerenza con la normativa in materia di controlli a presidio dei rischi in attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, la policy si compone dei seguenti capitoli¹¹:

- *Individuazione dei settori di attività e tipologie di rapporti di natura economica*, nel quale, coerentemente con le caratteristiche operative e le strategie del Gruppo, vengono indicati i criteri e le linee guida per l’individuazione dei settori di attività e delle tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d’interesse;
- *Propensione al rischio*, nel quale viene fissata la misura massima della totalità delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati ritenuta accettabile e dei relativi dei presidi organizzativi per l’efficace controllo, ex ante ed ex post, del rispetto della stessa;
- *Linee guida per l’istituzione e la disciplina dei processi organizzativi per l’identificazione ed il censimento dei soggetti collegati e l’individuazione e quantificazione delle relative transazioni*

⁹ Cfr. par. 3.2. delle “Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari” del 30.03.2011.

¹⁰ Cfr. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 -9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 - Titolo V – Capitolo 5 Sezione III paragrafo 2.2. “Nella definizione delle procedure - e in occasione di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alle medesime - deve essere assicurato il diffuso coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo della banca e degli amministratori indipendenti e il contributo delle principali funzioni interessate. In particolare:
– le procedure sono deliberate dall’organo con funzione di supervisione strategica;
– gli amministratori indipendenti e l’organo con funzione di controllo rilasciano un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della presente disciplina; i pareri degli amministratori indipendenti e dell’organo di controllo sono vincolanti ai fini della delibera dell’organo con funzione di supervisione strategica;
– le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un’approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della presente disciplina.

L’iter che precede è osservato anche per la proposta, da inoltrare all’assemblea, per la modifica dello statuto eventualmente necessaria per l’adeguamento alle presenti disposizioni.”

¹¹ Cfr. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 -9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 - Titolo V – Capitolo 5 Sezione IV.

- in ogni fase del rapporto, nel quale, distintamente per ruoli organizzativi e sistemi informativi, vengono definiti specifici criteri e linee guida;*
- *Linee guida per l'istituzione e la disciplina di processi organizzativi di controllo per la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti, la verifica del disegno e l'applicazione delle politiche interne;*
 - *Poteri e competenze, nel quale sono definite le logiche che il Consiglio di Gestione deve seguire nella declinazione operativa dei limiti di assunzione dei rischi definiti nella presente policy.*

2 Individuazione dei settori di attività e tipologie di rapporti di natura economica

Criteri per l'individuazione dei settori di attività e delle tipologie di rapporti di natura economica

Con riferimento ai settori di attività e alle tipologie di rapporti di natura economica, l'operatività con soggetti collegati può coprire ogni transazione che comporti assunzione di attività di rischio¹², trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

Il Gruppo si dota di un *“Regolamento per la disciplina delle operazioni con soggetti collegati del Gruppo UBI Banca”* in cui vengono declinate nel dettaglio:

- la definizione di operazione con soggetti collegati;
- la distinzione delle stesse sulla base della maggiore/minore rilevanza e dell'esiguità dell'importo e l'individuazione dei parametri quantitativi e qualitativi sulla base dei quali classificare le diverse tipologie di operazioni (ad esempio, sono considerati parametri quantitativi l'indice di rilevanza del controvalore dell'operazione¹³ e il patrimonio di vigilanza e l'indice di rilevanza dell'attivo; sono considerati qualitativi i criteri organizzativi che definiscono gli organi deliberanti di specifiche operazioni);
- i casi di esclusione¹⁴.

Presidi per l'individuazione dei settori di attività e delle tipologie di rapporti

Sulla base dei criteri di cui al paragrafo precedente, potenzialmente rientrano nella nozione di operatività con controparti collegate tutte le operazioni e tutte le tipologie di rapporti di natura economica riferite a settori di attività, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse e che possono essere svolte sia dalla Capogruppo che dalle singole banche e società del Gruppo.

In tal senso, data la pluralità e l'elevato numero di operazioni che ricadono nel perimetro dell'operatività con controparti collegate, il Gruppo, al fine di presidiare complessivamente tale rischio, deve dotarsi¹⁵ di procedure, processi, strumenti e politiche interne atti a garantire che qualunque operatore che entri in contatto con un potenziale soggetto collegato, a seguito della richiesta di effettuazione di una qualsiasi tipologia di operazione e preliminarmente all'esecuzione della stessa, svolga la verifica che la controparte sia o meno qualificata come soggetto collegato all'interno degli applicativi anagrafici di Gruppo e, nel caso in cui la stessa sia collegata, verifichi se l'operazione rientri nelle eventuali casistiche di esclusione.

Le linee guida per l'identificazione sono declinate al paragrafo 4.

¹² Per attività di rischio si intendono le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, Paragrafo 3 delle Disposizioni di Vigilanza e *“Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”* (Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991), Sezione 5.

¹³ Per l'indice di rilevanza del controvalore, quest'ultimo può essere rappresentato dall'ammontare pagato alla/dalla controparte nel caso di utilizzo di contante, dal fair value nel caso di utilizzo di strumenti finanziari, dall'importo massimo erogabile nel caso di operazioni di concessione di credito. Con riferimento a criteri qualitativi/organizzativi, potranno essere considerate di maggiore rilevanza quelle deliberate dal Consiglio di Sorveglianza sulla base di previsioni statutarie o di altre normative (es. codice civile, di vigilanza,...).

¹⁴ Coerentemente con la normativa di vigilanza, cfr. Titolo V – Capitolo 5 – Sezione I – Paragrafo 3, non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un Gruppo bancario quando tra esse intercorra un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *“collateral”* poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato, ivi comprese le operazioni connesse a *Covered Bond*, Cartolarizzazioni e similari;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

¹⁵ In tale attività rientra anche l'aggiornamento di procedure processi e strumenti esistenti che amplino il perimetro definito dalle controparti collegate (es.: il personale rilevante).

Per meglio individuare gli ambiti di declinazione operativa delle linee guida definite, le operazioni, in relazione alle quali possono generarsi conflitti di interesse in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie del Gruppo, possono essere distinte in operazioni ordinarie dell'attività bancaria (in senso stretto) e in operazioni non ordinarie (in senso lato).

Tra le operazioni ordinarie rientranti nell'attività bancaria (senso stretto) del Gruppo UBI Banca si distinguono, ad esempio:

- l'attività di erogazione del credito¹⁶;
- l'attività di raccolta;
- l'attività di servizi di investimento e accessori in beni di natura finanziaria e non finanziaria¹⁷;
- l'attività di consulenza e assistenza nei confronti di clientela e di altre controparti;
- i servizi di incasso / pagamento e trasferimento fondi;
- le operazioni di apertura, attribuzione e variazione delle condizioni economiche a rapporti tipici dell'attività bancaria (es. conti correnti, ...);
- le operazioni legate ai sistemi di remunerazione e incentivazione;
- le operazioni ordinarie legate alla gestione degli acquisti e le cessioni di beni e servizi.

Tra le operazioni non ordinarie dell'attività bancaria (senso lato) del Gruppo UBI si distinguono, per esempio:

- le operazioni non ordinarie legate alla gestione degli acquisti e le cessioni di beni e servizi, comprese le compravendite e le locazioni immobiliari;
- le operazioni straordinarie (ad esempio: assunzione di partecipazioni, operazioni societarie quali fusioni, scissioni per incorporazione o scissioni in senso stretto non proporzionale, aumenti di capitale, ...).

Per ciascuno degli ambiti indicati, ancorché l'elencazione abbia mera finalità illustrativa e non possa essere considerata esaustiva per quanto indicato al paragrafo precedente, la normativa operativa interna che ne regola lo svolgimento deve essere integrata ed aggiornata al fine di recepire le disposizioni della normativa di vigilanza e i criteri e le linee definite nella *policy* e nel regolamento per la disciplina delle operazioni con soggetti collegati.

In particolare, devono essere individuati in modo puntuale i processi, le procedure e gli strumenti informativi che regolano la gestione delle singole operazioni/rapporti con soggetti collegati in ogni fase del rapporto (ad esempio: delibera, gestione, monitoraggio,) ed essere adeguatamente formalizzate nella normativa interna di dettaglio.

Soggetti rilevanti

Le linee guida, i presidi e i criteri definiti nella presente sezione devono essere adeguatamente declinati secondo i criteri minimi indicati in vigilanza¹⁸ con riferimento anche ai soggetti rilevanti di cui in premessa.

¹⁶ Si richiamano le specifiche indicazioni in tema di conflitti di interesse tra l'attività di concessione di credito e quella di assunzione di partecipazioni contenute nella disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche.

¹⁷ Si richiamano le specifiche indicazioni in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori, contenute nel regolamento congiunto Banca d'Italia - CONSOB in attuazione dell'art. 6, comma 2-bis, TUF.

¹⁸ La normativa prescrive che i criteri interni che le banche e i gruppi bancari si danno devono almeno prevedere l'impegno del personale a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso) ai livelli gerarchici superiori.

3 Propensione al rischio

Limiti quantitativi consolidati e individuali

Il Gruppo UBI e ciascuna banca del Gruppo intendono rispettare i limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati posti dalla normativa di vigilanza e a tal fine si dotano di presidi atti a rispettare detti limiti in via continuativa.

I limiti consolidati sono riepilogati nella seguente tabella.

Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati

(Limiti riferiti al Patrimonio di Vigilanza consolidato)

Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
5%	Parti correlate non finanziarie		
	5%	7,50%	15%
	Altre parti correlate		
	7,50%	10%	20%

A livello individuale, ciascuna banca appartenente al Gruppo UBI Banca può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata – entro il limite del 20% del patrimonio di vigilanza individuale.

Per il calcolo del limite individuale le singole banche appartenenti a un gruppo bancario considerano le proprie attività di rischio verso l'insieme dei soggetti collegati individuato a livello di gruppo.

Propensione al rischio - limite massimo per la totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati

Il Gruppo UBI Banca, coerentemente con la normativa di vigilanza, stabilisce annualmente e formalizza attraverso apposita normativa interna alle strutture competenti la propria propensione al rischio.

In accordo con quanto definito nel documento “Propensione al rischio e creazione di valore nel Gruppo UBI Banca: declinazione e governo” si distinguono:

- limite: valore massimo/minimo, riferito ad un indicatore di rischio quantificabile, fissato dal Consiglio di Sorveglianza e nel rispetto del quale può operare il Consiglio di Gestione. Di norma, se all'interno della policy non vengono definite ulteriori regole specifiche, il superamento di detto limite comporta una tempestiva comunicazione al Consiglio di Sorveglianza e rende automaticamente operativo il divieto di assumere ulteriori posizioni di rischio o incrementare quelle esistenti; eventuali manovre correttive possono essere intraprese dal Consiglio di Gestione solo previo assenso del Consiglio di Sorveglianza o del suo Presidente in caso di urgenza;
- soglia di attenzione (early warning): valore massimo/minimo, riferito ad un indicatore di rischio quantificabile, fissato dal Consiglio di Sorveglianza, superato il quale il Consiglio di Gestione, mantenendo la piena autonomia operativa, deve dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Sorveglianza o al suo Presidente;
- obiettivo (target): valore, eventualmente riferito ad indicatore di rischio quantificabile, verso il quale deve tendere l'operatività del Consiglio di Gestione e di conseguenza la pianificazione annuale e pluriennale. Un obiettivo può essere fissato anche in termini qualitativi. Lo scostamento dagli obiettivi fissati rientra nella periodica comunicazione tra il Consiglio di Gestione ed il Consiglio di Sorveglianza.

Il Gruppo UBI Banca stabilisce livelli di propensione al rischio verso soggetti collegati in termini di:

- limite massimo di accordato verso la totalità dei soggetti collegati in rapporto al totale accordato della clientela ordinaria (valore nominale);

- una soglia di attenzione (early warning) e un limite di capitale assorbito (requisiti di credito) a livello consolidato rispetto alla somma delle Risorse Finanziarie Disponibili (o AFR – Available Financial Resources) consolidate¹⁹.

I valori individuati sono riassumibili come segue:

Descrizione dei livelli *	Valore
Limite di accordato (valore nominale)	Totale accordato soggetti collegati / totale accordato clientela ordinaria ≤ 2,75%
Soglia di attenzione capitale allocato (rischio di credito)	Capitale interno assorbito su Risorse finanziarie disponibili ≤ 1,75%
Limite capitale allocato (rischio di credito)	Capitale interno assorbito su Risorse finanziarie disponibili ≤ 2,0%

(*) I dati utilizzati per il calcolo dei limiti sono aggiornati al 30/09/2012

La rilevazione a consuntivo dei livelli raggiunti in termini di accordato e di capitale interno assorbito viene effettuata trimestralmente, in corrispondenza della produzione delle segnalazioni di Vigilanza.

La verifica del valore definito nel presente documento è di competenza del Consiglio di Gestione, il quale ha l'onere di informare il Consiglio di Sorveglianza circa il mantenimento dell'indicatore posto entro il valore definito.

Il Gruppo, infine, valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP); in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

Presidi qualitativi

Il Gruppo si dota, al fine di garantire una corretta gestione e un adeguato presidio delle attività di rischio, di opportuni controlli, di specifiche politiche creditizie che declinino i seguenti aspetti:

- processi per l'identificazione puntuale dei soggetti collegati, per il loro censimento negli applicativi di Gruppo, tenendo evidenza anche delle aree di sovrapposizione con la normativa in tema di parti correlate IAS, parti correlate ai sensi della delibera CONSOB 17221/2010 e art. 136 TUB, per la corretta archiviazione delle informazioni e l'aggiornamento delle stesse in caso di variazione della composizione dei soggetti collegati;
- regole per la determinazione dell'esposizione da assoggettare a verifica del limite in caso di presenza di garanzie a mitigazione del rischio (es.: garanzie personali, garanzie reali,...);
- regole per l'individuazione dei casi in cui l'assunzione di ulteriori attività di rischio debba essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi prestate da soggetti indipendenti dai soggetti collegati e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del pretitore. L'individuazione di tali casi deve avere carattere generale e deve avvenire avendo riguardo all'ammontare delle attività di rischio in rapporto al patrimonio di vigilanza, alla frequenza delle operazioni, alla natura del legame della parte correlata con la banca o il Gruppo bancario;
- processi che garantiscano un adeguato presidio dei limiti posti a fronte del rischio di soggetti collegati, che dovranno essere vagliati sia ex ante, in sede di delibera di un nuovo affidamento o di revisione dello stesso, che ex post, in fase di monitoraggio;
- regole per il monitoraggio di primo e secondo livello e per il *reporting* periodico, tramite una chiara identificazione delle strutture organizzative preposte. Devono essere altresì normati processi legati ad una tempestiva informativa agli organi preposti nel caso di superamento dei limiti individuati;

¹⁹ Per la definizione di Risorse Finanziarie Disponibili cfr. "Propensione al rischio e creazione di valore nel Gruppo UBI Banca: declinazione e governo". I valori posti in riferimento alle Risorse finanziarie disponibili non sono da sommare ai livelli posti nella "Policy a presidio dei rischi creditizi" di cui costituiscono una semplice specificazione.

- definizione di un processo che assicuri la riconduzione nei limiti delle attività di rischio verso controparti collegate nel caso di superamento degli stessi²⁰ secondo le regole poste dalla normativa²¹.

Soggetti rilevanti

Le linee guida, i presidi e i criteri definiti nella presente sezione devono essere adeguatamente declinati secondo i criteri minimi indicati in vigilanza²² con riferimento anche ai soggetti rilevanti di cui in premessa.

4 Linee guida per l'istituzione e la disciplina dei processi organizzativi per l'identificazione ed il censimento dei soggetti collegati e l'individuazione e quantificazione delle relative transazioni in ogni fase del rapporto

Introduzione

Al fine di rispettare la disciplina di vigilanza in tema di identificazione e censimento dei soggetti e di individuazione e quantificazione delle transazioni, il Gruppo UBI definisce e adotta opportuni processi organizzativi volti a:

- identificare puntualmente i soggetti collegati, censirli in modo completo negli applicativi di Gruppo, tenendo evidenza anche delle aree di sovrapposizione con la normativa in tema di parti correlate IAS, parti correlate ai sensi della delibera CONSOB 17221/2010 e art. 136 TUB, archiviare le informazioni e aggiornarle in caso di variazione;
- individuare e quantificare le transazioni con soggetti collegati in ogni fase del rapporto, sin dalla fase di richiesta di effettuazione della stessa e preliminarmente all'esecuzione della stessa.

Vengono nel prosieguo declinati i criteri e le linee guida che il Gruppo intende seguire con riferimento ai ruoli organizzativi e ai sistemi informativi e procedure.

Ruoli organizzativi

La responsabilità di individuare le relazioni intercorrenti tra le controparti e tra queste e la banca, ovvero la capogruppo e le società del Gruppo, che possono qualificare la controparte come parte correlata o soggetto connesso, è attribuita alla funzione aziendale tempo per tempo incaricata di presidiare il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi, come definito dalla normativa di vigilanza.

A tal fine, la funzione che presidia la qualificazione della controparte come collegata e che individua le connesse relazioni deve avvalersi di tutte le informazioni disponibili, sia interne (es.: anagrafiche e archivi aziendali) che esterne (Centrale rischi, Centrale bilanci,...), integrandole e raccordandole in modo da acquisire e garantire la visione completa dei fenomeni.

Le attività legate alla qualificazione di una controparte come collegata devono essere svolte nel continuo e garantire una rappresentazione aggiornata.

La medesima funzione si deve dotare di opportune modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui soggetti connessi, formalizzando i relativi processi in una specifica normativa interna.

Particolare attenzione, infine, deve essere prestata nel caso di rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie complesse o che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie e organizzative (ad esempio, in quanto includano società localizzate in centri *off-shore* ovvero facciano impiego di veicoli societari o di schermi giuridici che possano ostacolare la ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo).

Sistemi informativi e procedure

Il Gruppo adotta sistemi informativi, estesi a tutte le articolazioni del Gruppo bancario e accessibili da tutte le strutture del Gruppo, che devono garantire:

²⁰ Per esempio: la parte collegata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto.

²¹ Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 -9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 - Titolo V - Capitolo 5 - Sezione II - Paragrafo 3 "la Capogruppo predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali."

²² La normativa prescrive che i criteri interni che le banche e i gruppi bancari si danno devono almeno prevedere l'impegno del personale a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso) ai livelli gerarchici superiori.

- il censimento dei soggetti collegati fin dal momento di assunzione di tale qualifica, secondo la definizione contenuta nel [“Regolamento per la disciplina delle operazioni con soggetti collegati del Gruppo UBI Banca”](#);
- la fornitura a ogni Banca del Gruppo di una conoscenza aggiornata dei soggetti collegati al Gruppo;
- la registrazione delle relative movimentazioni;
- il monitoraggio, ex ante ed ex post, dell’andamento e l’ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle eventuali tecniche di mitigazione del rischio presenti.

La Capogruppo, in particolare, adotta sistemi informativi che assicurino la possibilità di verifica costante del rispetto del limite consolidato e dei limiti individuali alle attività di rischio verso soggetti collegati.

Soggetti rilevanti

Le linee guida, i presidi e i criteri definiti nella presente sezione devono essere adeguatamente declinati secondo i criteri minimi indicati in vigilanza²³ con riferimento anche ai soggetti rilevanti di cui in premessa.

5 Linee guida per l’istituzione e la disciplina di processi di controllo per la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti, la verifica del disegno e l’applicazione delle politiche interne.

Al fine di garantire un sistema di presidi coerente con quanto previsto dalla normativa, il Gruppo UBI definisce e adotta opportuni processi organizzativi di controllo articolati su più livelli, in coerenza con la politica di governance di Gruppo.

La corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati, il corretto disegno e l’effettiva applicazione delle politiche interne sono oggetto di verifica da parte delle strutture di controllo di primo, secondo e terzo livello, in base alle competenze attribuite dalle procedure aziendali, come indicate nella rispettiva documentazione interna al Gruppo, che deve essere aggiornata e integrata per recepire le indicazioni della normativa di vigilanza e dei criteri e delle linee guida definite dalla policy.

La struttura dei controlli di Gruppo distingue tra:

- *controlli di primo livello* (ovvero controlli di linea), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività inerenti la propria mission ai vari livelli gerarchici. Sono effettuati dai responsabili funzionali delle strutture (controlli gerarchici), o incorporati nelle procedure (controlli procedurali) ovvero eseguiti nell’ambito delle attività di back-office e/o di staff; risultano integrati nell’ambito dei processi di appartenenza/pertinenza;
- *controlli di secondo livello*, svolti da funzioni specialistiche che hanno il compito di individuare, prevenire e misurare nel continuo le rischiosità aziendali fornendo adeguate informative periodiche, quale presupposto all’azione di monitoraggio e valutazione del sistema dei controlli interni;
- *controlli di terzo livello*, svolti dalla funzione di revisione interna e funzionali ad una valutazione indipendente in merito all’impostazione e al funzionamento del sistema dei controlli interni, o parti dello stesso e, in particolare all’adeguatezza dei controlli sui rischi affidati alle funzioni specialistiche.

In particolare, la normativa prescrive che:

- la funzione di gestione dei rischi curi la misurazione dei rischi – inclusi quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell’operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
- la funzione di conformità verifichi l’esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;

²³ La normativa prescrive che i criteri interni che le banche e i gruppi bancari si danno devono almeno prevedere l’impegno del personale a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e l’attribuzione delle competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso) ai livelli gerarchici superiori.

- la funzione di revisione interna verifichi l'osservanza delle politiche interne, segnali tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della banca, e riferisca periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della banca o del Gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisca revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- i consiglieri indipendenti della capogruppo svolgano un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali. Il Consiglio di Sorveglianza assegna all'attuale Comitato Parti Correlate Consob, che assumerà la denominazione di Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati, le funzioni di cui al presente punto.

I processi, gli strumenti e i sistemi informativi relativi ai controlli di ogni livello, sia di tipo procedurale che gerarchico-funzionale, vengono individuati e declinati, per ciascun settore di attività, individuando altresì le strutture preposte, e formalizzati all'interno della normativa interna che regola la gestione e lo svolgimento dell'operatività.

6 Poteri e competenze

Al Consiglio di Sorveglianza spetta la definizione ed approvazione delle strategie di riferimento del Gruppo in materia di assunzione dei rischi con controparti collegate, l'approvazione delle modalità di rilevazione e valutazione del rischio, delle indicazioni qualitative di gestione e dei dettagli quantitativi su proposta del Consiglio di Gestione.

La capogruppo approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. I documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all'assemblea dei soci, mediante apposita relazione, e tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Modifiche ed aggiornamenti della policy sono di competenza del Consiglio di Sorveglianza, mentre la declinazione operativa dei regolamenti e della normativa di dettaglio è di competenza del Consiglio di Gestione.

Al Consiglio di Gestione, fermi restando i vincoli sopra definiti, spetta la declinazione operativa delle regole e dei limiti fissati nell'ambito di specifica normativa interna.

Al fine di garantire la massima completezza informativa, eventuali proposte di modifica del presente documento di policy da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza devono essere accompagnate dai documenti di cui sopra, con evidenza delle eventuali modifiche necessarie per declinare operativamente la nuova versione del documento di policy.

Nel caso di variazioni della normativa attuativa dei criteri e delle linee di policy approvate dal Consiglio di Gestione, la nuova versione della stessa deve essere trasmessa al Consiglio di Sorveglianza per opportuna informativa; le nuove disposizioni entrano in vigore trascorsi 15 giorni dalla data di trasmissione della documentazione dal Consiglio di Gestione al Consiglio di Sorveglianza.

Al Consiglio di Gestione è demandata la responsabilità della piena attuazione della policy.